

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0470/2003
RIV.1

15 dicembre 2003

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
il riconoscimento delle qualifiche professionali
(COM(2002) 119 – C5-0113/2002 – 2002/0061(COD))

Commissione giuridica e per il mercato interno

Relatore: Stefano Zappalà

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	5
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA, LA GIOVENTÙ, L'ISTRUZIONE, I MEZZI D'INFORMAZIONE E LO SPORT	123
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI..	136
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....	145
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI.....	157

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 7 marzo 2002 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e degli articoli 40 e 47 del trattato CE, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali (COM(2002) 119 – 2002/0061 (COD)).

Nella seduta dell'11 marzo 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione giuridica e per il mercato interno per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali (C5-0113/2002).

Nella seduta del 5 settembre 2002. il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito la proposta, per parere, anche alla commissione per le petizioni.

Nella seduta del 24 ottobre 2002. il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito la proposta, per parere, anche alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori.

Nella riunione del 27 marzo 2002 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatore Stefano Zappalà.

Nelle riunioni del 4 giugno 2002, 5 novembre 2002, 28 novembre 2002, 27 gennaio 2003, 19 febbraio 2003, 25 marzo 2003, 22 maggio 2003, 16 giugno 2003, 11 settembre 2003, 2 ottobre 2003, 7 ottobre 2003, 4 novembre 2003 e 27 novembre 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 11 voti favorevoli e 10 contrari.

Erano presenti al momento della votazione Bill Miller (vicepresidente), Stefano Zappalà (relatore), Ward Beysen, Isabelle Caullery, Michel J.M. Dary, Bert Doorn, Raina A. Mercedes Echerer, Francesco Fiori, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, Malcolm Harbour, Carlos Lage (in sostituzione di Carlos Candal, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Sir Neil MacCormick, Toine Manders, Emmanouil Mastorakis, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Marcelino Oreja Arburúa, Paolo Pastorelli, Ursula Schleicher, Marianne L.P. Thyssen, Diana Wallis e Joachim Wuermeling.

I pareri della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per le petizioni e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori sono allegati.

La relazione è stata depositata il 15 dicembre 2003.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali (COM(2002) 119 – C5-0113/2002 – 2002/0061(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 119¹),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 40 e 47 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0113/2002),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e i pareri della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, la commissione per le petizioni e la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0470/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Visto 4 bis (nuovo)

- visto l'articolo 152 del trattato, il quale prevede che “Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”,

¹ GU C 181 30.07.02, pag. 183.

Motivazione

Gli operatori sanitari temono che non venga prestata debita attenzione alla protezione del paziente e dell'utente di servizi in ambito sanitario. L'inclusione di un riferimento all'articolo del trattato pertinente in materia di salute pubblica assicurerà la presa in considerazione di tale protezione.

Emendamento 2

Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Gli articoli 152 e 153 del trattato CE stabiliscono che un elevato livello di salute umana e di protezione dei consumatori deve essere garantito nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche comunitarie.

Motivazione

La sanità pubblica e la protezione dei consumatori, in quanto principi di fondamentale importanza della presente direttiva, vanno menzionate aggiungendo un riferimento ai rispettivi articoli del trattato CE.

Emendamento 3

Considerando 3

(3) La garanzia, conferita dalla presente direttiva a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo non esonera il professionista migrante dal dovere di rispettare eventuali condizioni non discriminatorie imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate.

Non concerne la versione italiana

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 4
Considerando 5

(5) Data la diversità dei regimi in merito alla prestazione dei servizi e allo stabilimento, è opportuno precisare criteri di distinzione tra questi due concetti nel caso di uno spostamento del prestatore di servizi sul territorio dello Stato membro ospitante, ***stabilendo una semplice presunzione in base a un criterio temporale.***

5) Data la diversità dei regimi in merito alla prestazione dei servizi e allo stabilimento, è opportuno precisare criteri di distinzione tra questi due concetti nel caso di uno spostamento del prestatore di servizi sul territorio dello Stato membro ospitante.

Motivazione

La proposta di direttiva cerca di precisare la nozione di prestazione di servizi per distinguerla dallo stabilimento, andando oltre quanto sinora indicato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Lo fa fissando un criterio temporale, sedici settimane, il quale non raggiunge l'obiettivo. A parte l'arbitrarietà del termine (perché non 14 o 20 settimane), vi è la difficoltà di controllarne il rispetto dal momento che il professionista non ha obblighi di informazione e iscrizione. Inoltre il termine è facilmente aggirabile anche da parte di studi professionali non eccessivamente grandi. Perciò la definizione va cambiata nel senso indicato nell'emendamento precedente.

Emendamento 5
Considerando 5 bis (nuovo)

(5bis) Per la libera prestazione dei servizi, che avviene con spostamento del prestatore di servizi nel territorio di un altro Stato membro, è opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di introdurre un sistema di comunicazioni e di iscrizione pro forma all'ordine professionale o organismo analogo che sarebbe competente territorialmente nel caso il professionista esercitasse in libertà di stabilimento e un obbligo di iscrizione temporanea all'organismo di sicurezza sociale del Paese di destinazione, con diritto di trasferire all'ente di sicurezza sociale del

Paese di stabilimento i contributi versati.

Motivazione

La proposta dalla Commissione di esentare il professionista che esercita con il titolo del Paese d'origine dagli obblighi di iscrizione ad un'organizzazione o organismo professionale e a un ente di sicurezza sociale professionale nello Stato membro in cui si vuole prestare i servizi crea molti problemi.

Innanzitutto ciò permette il cosiddetto qualification shopping, vale a dire l'ottenimento della qualifica nello Stato membro dove risulta meno impegnativo (es.: la professione non è regolamentata) per poi esercitare in libera prestazione di servizi in tutto il territorio dell'Unione. In questo modo si ottiene una corsa al ribasso del livello delle qualifiche e si contribuisce a vanificare l'obiettivo fissato a Lisbona, ossia di fare dell'Unione Europea la più importante economia della conoscenza al Mondo. Inoltre le garanzie offerte al cliente per quanto riguarda la qualità del servizio sono molto ridotte.

In secondo luogo l'obbligo di informazione al cliente previsto nella proposta della Commissione non fornisce garanzie sufficienti.

Infatti se il cliente dovesse lamentarsi del servizio, a chi si indirizzerà nel caso in cui il professionista non si trovi più in loco e se nessun organismo di controllo ha mai saputo che c'era?

Per far fronte a questi problemi occorre applicare alla libera prestazione dei servizi del professionista alcune regole specifiche che derogano al principio del paese d'origine.

La trasmissione dei documenti deve essere facilitata consentendo l'utilizzo degli strumenti offerti dalla società dell'informazione.

Emendamento 6

Considerando 5 ter (nuovo)

(5 ter) Le misure nazionali suscettibili di essere imposte ai prestatori di servizi, segnatamente in materia di qualifiche professionali, devono essere applicate in maniera non discriminatoria, essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, essere atte a garantire il raggiungimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario al raggiungimento di tale scopo.

Motivazione

È necessario rammentare l'attuale giurisprudenza della Corte. Le disposizioni proposte in relazione alla libera prestazione di servizi vanno infatti molto al di là di detta giurisprudenza, in particolare non prevedendo la possibilità per gli Stati membri di esercitare un minimo di controllo sulle qualifiche professionali dei prestatori.

Emendamento 7

Considerando 7

(7) Per le professioni coperte dal regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di seguito denominato "il regime generale", gli Stati membri continuano a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Tuttavia, ai sensi degli articoli 10, 39 e 43 del trattato CE, non possono imporre a un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi in genere si limitano a definire rispetto a diplomi rilasciati in seno al loro sistema nazionale d'insegnamento, mentre l'interessato ha già acquisito tali qualifiche, ***o parte di esse***, in un altro Stato membro. È perciò opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione è obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede.

(7) Per le professioni coperte dal regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di seguito denominato "il regime generale", gli Stati membri continuano a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Tuttavia, ai sensi degli articoli 10, 39 e 43 del trattato CE, non possono imporre a un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi in genere si limitano a definire rispetto a diplomi rilasciati in seno al loro sistema nazionale d'insegnamento, mentre l'interessato ha già acquisito tali qualifiche in un altro Stato membro. È perciò opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione è obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede.

Motivazione

Si motiva da sé.

Emendamento 8

Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) È opportuno prendere in considerazione l'evoluzione dei sistemi di

istruzione e lo sviluppo di programmi di studio che hanno luogo in più Stati membri, sotto la responsabilità degli istituti di istruzione, attraverso metodi quali il "franchising", il riconoscimento o la certificazione.

Motivazione

La collaborazione fra università e l'accresciuta mobilità degli studenti hanno creato nuovi tipi di titoli che vengono rilasciati con i metodi del "franchising", del "riconoscimento" e della "certificazione". Con tali metodi le università riconoscono "crediti" che gli studenti hanno acquisito in un altro istituto, creano di comune accordo "corsi" completi, sovrintendono ad una formazione "al di fuori dell'impianto", ecc. È necessario che questi metodi siano riconosciuti dalla direttiva come equivalenti ai metodi tradizionali di formazione degli studenti che per tutta la durata dei loro studi rimangono nella stessa università.

Emendamento 9

Considerando 7 ter (nuovo)

(7 ter) Il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali non è destinato né a modificare le norme professionali, comprese quelle deontologiche, applicabili a chiunque eserciti una professione in uno Stato membro, né a interferire con l'interesse legittimo degli Stati membri di impedire che taluni dei loro cittadini possano sottrarsi abusivamente all'applicazione del diritto nazionale in materia di professioni.

Motivazione

Il trattato vieta ogni discriminazione basata sulla residenza in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi.

Ciononostante, un cittadino che ha ottenuto in uno Stato membro (Stato d'origine) una qualifica professionale della quale desidera avvalersi per esercitare la professione nello Stato membro in cui risiede ma ove egli non possiede i requisiti richiesti a livello nazionale per esercitare detta professione, potrà farlo beneficiando di questa direttiva; il riconoscimento non configurerà però una semplice elusione di norme nazionali più onerose. All'atto pratico, egli dovrà dimostrare che nello Stato d'origine del titolo professionale ha arricchito realmente la propria formazione professionale. Non può essere consentito il riconoscimento del riconoscimento.

Emendamento 10
Considerando 7 quater (nuovo)

(7 quater) Nel caso in cui un cittadino, nel proprio Stato di residenza, non possieda i requisiti necessari per esercitarvi una professione, egli potrà avvalersi della qualifica acquisita nello Stato membro d'origine purché possa dimostrare che tale qualifica gli è stata concessa nel rispetto della definizione di migrante ossia di “cittadino che abbia risieduto stabilmente, ancorché temporaneamente, in un altro Stato membro maturandovi almeno una parte della formazione, della competenza o dell'esperienza professionale, che formano l'insieme dei requisiti necessari per acquisire la qualifica professionale in detto Stato”.

Motivazione

Il trattato vieta ogni discriminazione basata sulla residenza in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi.

Ciononostante, un cittadino che ha ottenuto in uno Stato membro (Stato d'origine) una qualifica professionale della quale desidera avvalersi per esercitare la professione nello Stato membro in cui risiede ma ove egli non possiede i requisiti richiesti a livello nazionale per esercitare detta professione, potrà farlo beneficiando di questa direttiva; il riconoscimento non configurerà però una semplice elusione di norme nazionali più onerose. All'atto pratico, egli dovrà dimostrare che nello Stato d'origine del titolo professionale ha arricchito realmente la propria formazione professionale. Non può essere consentito il riconoscimento del riconoscimento.

Emendamento 11
Considerando 8

(8) In mancanza di una armonizzazione delle condizioni minime di formazione per accedere alle professioni disciplinate dal regime generale, è necessario che gli Stati membri ospiti prevedano la possibilità di provvedimenti compensatori proporzionati e che tengano conto, in particolare, dell'esperienza professionale del richiedente.

L'esperienza mostra che chiedere una prova attitudinale o un tirocinio d'adattamento, a scelta del migrante, offre sufficienti garanzie sul livello di qualifica di quest'ultimo, per cui una deroga a tale scelta dovrà essere giustificata, caso per caso, da motivi improrogabili d'interesse generale.

(8) In mancanza di una armonizzazione delle condizioni minime di formazione per accedere alle professioni disciplinate dal regime generale, è necessario che gli Stati membri ospiti prevedano la possibilità di provvedimenti compensatori proporzionati e che tengano conto, in particolare, dell'esperienza professionale del richiedente.

Motivazione

I requisiti propri delle varie professioni sono talmente diversificati, a causa delle diversità nazionali in fatto di qualifiche professionali e di criteri applicati, che è opportuno continuare a lasciare agli Stati membri la facoltà di stabilire quale sia il provvedimento compensatorio appropriato.

Emendamento 12
Considerando 9

(9) Per favorire la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica, ***varie associazioni e organismi professionali hanno istituito***, a livello europeo, piattaforme comuni, grazie alle quali ai professionisti che rispondono a un insieme di criteri relativi alle qualifiche professionali è riconosciuto il diritto di fregiarsi del titolo professionale da esse rilasciato. A certe condizioni, e sempre nel rispetto del diritto comunitario, in particolare di quello sulla concorrenza, di tali iniziative va tenuto conto, privilegiando, in questo contesto, il carattere più automatico del riconoscimento

(9) Per favorire la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica, ***l'organismo europeo riconosciuto per la presentazione di una piattaforma è, sul piano europeo, il rappresentante degli ordini professionali (o organismi analoghi) e/o di qualsiasi associazione riconosciuta come rappresentativa di un corpo professionale a livello europeo. Detto organismo ha il compito di istituire***, a livello europeo, piattaforme comuni, grazie alle quali ai professionisti che rispondono a un insieme di criteri relativi alle qualifiche professionali, ***in base ad un sistema a punti***

nel quadro del regime generale.

da stabilire a livello europeo, è riconosciuto il diritto di fregiarsi del titolo professionale da esse rilasciato. A certe condizioni, e sempre nel rispetto del diritto comunitario, in particolare di quello sulla concorrenza, di tali iniziative va tenuto conto, privilegiando, in questo contesto, il carattere più automatico del riconoscimento nel quadro del regime generale.

Motivazione

Fra coloro che intervengono nell'ambito delle piattaforme comuni non devono esservi unicamente rappresentanti degli ordini professionali o di organismi analoghi, ma anche le associazioni riconosciute come rappresentative di un corpo professionale a livello europeo. Ciò consentirà quindi di includere in tali piattaforme professioni che non sono organizzate in ordini, ma che sono tuttavia interessate dalla proposta di direttiva.

Emendamento 13 Considerando 10

(10) Per contemplare tutte situazioni per le quali non esistono ancora norme relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, il regime generale va esteso ai casi non inclusi in un regime specifico, *sia perché la professione interessata non dipende da un regime sia perché, pur dipendendo da un regime specifico, il richiedente non soddisfa le condizioni per beneficiarne.*

(10) Per contemplare tutte *le* situazioni per le quali non esistono ancora norme relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, il regime generale va esteso ai casi non inclusi in un regime specifico. *Ciò vale solo per i richiedenti la cui professione dipende da un regime specifico di cui al titolo III, capitolo III, e non soddisfa le condizioni ivi indicate.*

Emendamento 14 Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Per quanto riguarda le qualifiche accademiche e professionali al di fuori del sistema delle “professioni regolamentate” e quindi non coperte dalle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri, le parti sociali e gli altri interlocutori andrebbero incoraggiati, con il sostegno costante della Commissione europea, a sviluppare ulteriormente le loro misure di

cooperazione volontaria e ad operare nel rispetto del principio di sussidiarietà per assicurare un approccio maggiormente orientato dal basso verso l'alto. Esempi portanti sono i processi di Bologna e di Bruges, basati sulla fiducia reciproca, la trasparenza e lo scambio di informazioni. Occorre inoltre continuare a far sì che le iniziative e le disposizioni volontarie e regolamentari a livello europeo si integrino in modo coerente in una strategia globale.

Motivazione

Sembra a questo punto opportuno fare riferimento a iniziative e misure volte a promuovere il riconoscimento reciproco di qualifiche che non rientrano in questa o altre direttive. In effetti tali iniziative vanno incoraggiate vivamente in quanto un approccio dal basso verso l'alto alle problematiche legate al riconoscimento contribuirebbe ad assicurare la debita presa in considerazione della competenza professionale necessaria e delle questioni che si presentano sul campo.

Emendamento 15
Considerando 13

(13) Le attività professionali dei medici generici seguono un regime specifico, diverso da quello dei medici di base e specialisti. Gli Stati membri non possono perciò disporre di una specializzazione medica avente un campo d'attività professionale simile a quello dei medici generici. **soppresso**

Motivazione

La categoria dei medici ritiene inesatto il considerando 13. In primo luogo perché non vi sono "medici di base". Questa terminologia non è corretta e genera una confusione con i medici generici. Oltretutto i medici generici sono dottori specializzati in medicina generale, come altri specialisti.

La distinzione tra medico generico e medico specialista è sorpassata e non corrisponde all'evoluzione della professione negli Stati membri.

Emendamento 16
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) Al fine di tener conto della particolare caratteristica del regime delle qualifiche dei medici – esiste un numero elevato di qualifiche di specialisti – e del corrispondente acquis comunitario in materia di riconoscimento reciproco, è giustificato applicare il principio del riconoscimento automatico non soltanto a queste specializzazioni mediche, che sono comuni e obbligatorie per tutti gli Stati membri, ma anche a quelle specializzazioni mediche che sono comuni a un numero limitato di Stati membri.

Emendamento 17
Considerando 14

(14) Nell'intento di semplificare il sistema, soprattutto in prospettiva dell'allargamento, il principio di riconoscimento automatico si deve applicare alle sole specializzazioni mediche comuni e obbligatorie per tutti gli Stati membri. Invece, le specializzazioni mediche e dentistiche, comuni a un numero limitato di Stati membri, vanno integrate nel regime generale di riconoscimento, fatti salvi i diritti acquisiti. In pratica, gli effetti di questa modifica saranno limitati per il migrante, poiché tali situazioni non dovrebbero essere oggetto di provvedimenti compensativi. La presente direttiva non pregiudica comunque la possibilità che gli Stati membri istituiscano tra loro, per specializzazioni mediche e dentistiche che sono loro comuni, un riconoscimento automatico secondo norme loro proprie.

(14) L'esperienza e la conoscenza della professione medica devono essere integrate regolarmente nella procedura di elaborazione del regime del riconoscimento automatico delle specializzazioni mediche. Pertanto, quale parte della procedura, si deve provvedere all'accreditamento dell'organismo rappresentativo europeo della professione medica. Tale organismo è il Comitato permanente dei medici europei.

Emendamento 18
Considerando 19

(19) La presente direttiva non coordina tutte le condizioni per accedere alle attività nel campo della farmacia e al loro esercizio. In particolare, la ripartizione geografica *dei centri di produzione* e il monopolio della dispensa dei medicinali continuano ad essere di competenza degli Stati membri. La presente direttiva non modifica le norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano alle società l'esercizio di talune attività di farmacista o lo sottopongono a talune condizioni.

(19) La presente direttiva non coordina tutte le condizioni per accedere alle attività nel campo della farmacia e al loro esercizio. In particolare, la ripartizione geografica *delle farmacie* e il monopolio della dispensa dei medicinali continuano ad essere di competenza degli Stati membri. ***Nel quadro della loro politica nazionale nel settore della sanità pubblica, intesa a garantire segnatamente una distribuzione soddisfacente dei medicinali su tutto il loro territorio, alcuni Stati membri limitano il numero di nuove farmacie che possono essere istituite, mentre altri non hanno ancora preso disposizioni in tal senso. In tali condizioni è prematuro prevedere che gli effetti del riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia debbano anche estendersi all'esercizio delle attività di farmacista come titolare di una farmacia aperta al pubblico da meno di tre anni.*** La presente direttiva non modifica le norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano alle società l'esercizio di talune attività di farmacista o lo sottopongono a talune condizioni.

Motivazione

Questa disposizione è attualmente contenuta nell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 85/433/CEE e nel relativo considerando. Essa è stata inserita nella direttiva nel 1985 poiché alcuni Stati membri limitano il numero delle nuove farmacie che possono essere aperte mentre altri non lo fanno. Da allora la situazione non è cambiata. L'abolizione della deroga per le nuove farmacie spalancherebbe la porta ad una migrazione artificiosa dei farmacisti, fondata solo sul desiderio di guadagno e non legata alle necessità della popolazione. Verrebbe in tal modo aggirata la competenza degli Stati membri per la disciplina dell'accesso ai servizi di farmacia nell'interesse della sanità pubblica nel loro territorio. I motivi per cui questa disposizione è stata inserita nella direttiva 85/433/CEE sono tuttora validi. Nella legislazione nazionale degli Stati membri non sono intervenute modifiche così fondamentali da giustificare la soppressione della deroga.

Emendamento 19
Considerando 19 bis (nuovo)

(19 bis) Negli Stati membri si è sviluppata una formazione complementare in farmacia ospedaliera, intesa ad ampliare talune conoscenze acquisite nel corso della formazione di farmacista; pertanto, in vista del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di specializzazione in farmacia ospedaliera, e al fine di mettere tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su un piano di parità all'interno della Comunità, si rende necessario un certo coordinamento dei requisiti per la formazione nella specializzazione in farmacia ospedaliera; tale coordinamento non sembra possibile nella fase attuale, tuttavia costituisce un obiettivo da raggiungere quanto prima insieme al relativo riconoscimento reciproco.

Motivazione

Occorre mantenere aperta la possibilità di istituire la specializzazione in farmacia ospedaliera già prevista dalla direttiva 85/432/CE.

Emendamento 20
Considerando 21

(21) Le norme nazionali nel settore dell'architettura per l'accesso e l'esercizio delle attività professionali d'architetto hanno una diversa portata. ***Nella maggior parte degli Stati membri, le attività nel campo dell'architettura sono esercitate, di diritto o di fatto, da persone che si fregiano del titolo di architetto, solo o insieme a un'altra denominazione, senza con ciò beneficiare di un monopolio nell'esercizio di tali attività, salvo norme legislative contrarie. Le attività, o alcune di esse,*** possono anche essere esercitate da altri professionisti, come gli ingegneri in possesso di una formazione particolare in campo edile o dell'arte di costruire. Per semplificare la presente

(21) Le norme nazionali nel settore dell'architettura per l'accesso e l'esercizio delle attività professionali d'architetto hanno una diversa portata. ***L'attività di progettazione edile può*** anche essere ***esercitata*** da altri professionisti, come gli ingegneri ***e i geometri*** in possesso di una formazione particolare in campo edile o dell'arte di costruire. Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di "architetto" per delimitare il campo d'applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione, a prescindere dalle particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali

direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di attività.
“architetto” per delimitare il campo
d’applicazione delle norme sul
riconoscimento automatico dei titoli di
formazione, a prescindere dalle particolarità
delle norme nazionali che disciplinano tali
attività.

Motivazione

La seconda frase è inutile e poco chiara. In molti Stati membri la progettazione architettonica viene effettuata anche da ingegneri e geometri.

Emendamento 21 Considerando 21 bis (nuovo)

(21 bis) La sicurezza e l’affidabilità delle infrastrutture, degli impianti e dei prodotti sono di pubblico interesse. Una società della conoscenza deve basarsi anche su un uso intelligente delle risorse affinché sia possibile produrre di più consumando meno, deve essere certa che l’innovazione tecnologica sia creata e applicata in modo creativo, responsabile ed etico. Ciò richiede che la libera circolazione degli ingegneri sia regolata tramite il riconoscimento di professionalità in possesso di formazioni certe e trasparenti, basate su criteri sia qualitativi che quantitativi adeguati nonché dell’iscrizione all’ordine professionale oppure all’organismo analogo istituzionalmente preposto a vegliare sulla deontologia dei singoli professionisti. Solo tali requisiti, infatti, possono dare garanzia alla collettività che le opere e i prodotti, derivanti da una corretta progettazione, rispettano la sicurezza e il benessere dei destinatari finali avendo nel contempo il minor impatto possibile sull’ambiente e il massimo rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile.

Motivazione

La sicurezza e l’affidabilità delle infrastrutture, degli impianti e dei prodotti sono di pubblico

interesse e altrettanto di pubblico interesse sono la protezione dell'ambiente e l'utilizzo intelligente delle risorse per uno sviluppo sostenibile. Pertanto, la professione di ingegnere merita, nella nuova proposta di direttiva di mobilità, l'adozione di una sezione specifica proprio per garantire che, in virtù di una preparazione di alto livello e del massimo rispetto di principi etici miranti a garantire la correttezza professionale, il pubblico interesse sia salvaguardato.

Tutti gli emendamenti relativi a una nuova sezione per la professione di ingegnere tengono conto il più possibile di quanto la Commissione ha già ritenuto di proporre per la sezione 7 (Architetto) dato il carattere affine in termini di utilità pubblica dei servizi resi dai professionisti delle due tipologie.

Emendamento 22
Considerando 21 ter (nuovo)

(21 ter) Le norme nazionali nel settore dell'ingegneria che disciplinano l'accesso alle attività professionali d'ingegnere e il loro esercizio hanno una diversa portata. Nella maggior parte degli Stati membri le attività nel campo dell'ingegneria sono esercitate, di diritto o di fatto, da persone che si fregiano del titolo di ingegnere, solo o insieme con un'altra denominazione, senza con ciò beneficiare, salvo casi particolari, di un monopolio nell'esercizio di tali attività.

Motivazione

La sicurezza e l'affidabilità delle infrastrutture, degli impianti e dei prodotti sono di pubblico interesse e altrettanto di pubblico interesse sono la protezione dell'ambiente e l'utilizzo intelligente delle risorse per uno sviluppo sostenibile. Pertanto, la professione di ingegnere merita, nella nuova proposta di direttiva di mobilità, l'adozione di una sezione specifica proprio per garantire che, in virtù di una preparazione di alto livello e del massimo rispetto di principi etici miranti a garantire la correttezza professionale, il pubblico interesse sia salvaguardato.

Tutti gli emendamenti relativi a una nuova sezione per la professione di ingegnere tengono conto il più possibile di quanto la Commissione ha già ritenuto di proporre per la sezione 7 (Architetto) dato il carattere affine in termini di utilità pubblica dei servizi resi dai professionisti delle due tipologie.

Emendamento 23
Considerando 21 quater (nuovo)

(21 quater) La presente direttiva dovrebbe consentire alle professioni regolamentate che lo desiderano di ottenere una disciplina specifica per il riconoscimento delle qualifiche in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione.

Emendamento 24
Considerando 22

(22) Per dare efficacia al sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, occorre definire formalità e procedure uniformi per la sua attuazione, nonché alcune modalità d'esercizio della professione.

(22) Per dare efficacia al sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, occorre definire formalità e procedure uniformi per la sua attuazione, nonché alcune modalità d'esercizio della professione. ***Le garanzie minime e le norme per l'esercizio di una professione, stabilite di comune accordo, vengono definite in un allegato.***

Emendamento 25
Considerando 23

(23) Poiché la collaborazione tra gli Stati membri ***e tra questi*** e la Commissione ***può*** agevolare l'entrata in vigore della presente direttiva e il rispetto degli obblighi che ne derivano, occorre dunque organizzarne le modalità.

(23) Poiché la collaborazione tra gli Stati membri, ***con la partecipazione dei loro rappresentanti delle professioni interessate, nonché la collaborazione tra gli Stati membri, i loro rappresentanti delle professioni interessate*** e la Commissione ***possono*** agevolare l'entrata in vigore della presente direttiva e il rispetto degli obblighi che ne derivano, occorre dunque organizzarne le modalità.

Motivazione

Il necessario snellimento di un'eccessiva regolamentazione, salvaguardando nel contempo l'interesse pubblico, richiede una procedura che si adegui in modo efficace e flessibile all'evoluzione del mercato, garantendo nel contempo l'interesse pubblico. Il concetto dell'autogestione, legittimo dal punto di vista democratico, contribuisce allo snellimento burocratico e garantisce, attraverso un tempestivo coinvolgimento degli esperti nelle strutture di regolamentazione, principi riconosciuti di politica comunitaria quali la valutazione dell'impatto, l'efficacia, la trasparenza, nonché un efficace monitoraggio dell'attuazione (implementation analysis).

Emendamento 26 Considerando 23 bis (nuovo)

(23 bis) Il sistema dei punti di contatto, da istituirsi per l'informazione e il sostegno dei cittadini negli Stati membri, deve essere attuato nel modo più trasparente possibile. A tal fine, le principali informazioni e indirizzi devono essere reperibili su un singolo sito Internet della Commissione.

Motivazione

Ai fini della vicinanza dei cittadini e della trasparenza, è importante poter ottenere le informazioni essenziali in modo centralizzato. Si rendono pertanto indispensabili una rete e un coordinamento dei singoli punti di contatto negli Stati membri e a livello di Commissione.

Emendamento 27 Considerando 24

(24) La gestione dei vari regimi di riconoscimento insediati dalle direttive settoriali e dal sistema generale si è rivelata assai difficoltosa. Essa va dunque semplificata insieme all'aggiornamento della presente direttiva, per tener conto dei progressi scientifici e tecnologici, soprattutto se si coordinano le condizioni minime di formazione a fini di riconoscimento automatico dei titoli di formazione. A tale scopo **va** perciò **istituito un comitato unico** di riconoscimento delle qualifiche professionali.

(24) La gestione dei vari regimi di riconoscimento insediati dalle direttive settoriali e dal sistema generale si è rivelata assai difficoltosa. Essa va dunque semplificata insieme all'aggiornamento della presente direttiva, per tener conto dei progressi scientifici e tecnologici, soprattutto se si coordinano le condizioni minime di formazione a fini di riconoscimento automatico dei titoli di formazione. A tale scopo **vanno** perciò **istituiti due comitati** di riconoscimento delle qualifiche professionali. **In un comitato sono riunite le categorie professionali finora rientranti nel**

regime settoriale, nell'altro le altre categorie professionali.

Motivazione

La gestione dei diversi regimi di riconoscimento, fissati nelle singole direttive e nella regolamentazione generale, si è rivelata pesante e complessa. È pertanto opportuno semplificare la gestione di queste direttive e aggiornarle al fine di adeguarle ai progressi scientifici e tecnologici, in particolare allorché le condizioni minime di formazione vengono armonizzate ai fini del riconoscimento automatico dei titoli di formazione. A tale scopo vanno istituiti due comitati comuni per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

Emendamento 28

Considerando 24 bis (nuovo)

(24 bis) Onde assicurare che le competenze dell'attività professionale siano tenute nella debita considerazione ai fini di un'applicazione agevole delle garanzie settoriali e di un necessario aggiornamento delle condizioni minime di formazione, andrebbe istituito un adeguato meccanismo di consultazione con le associazioni interessate dei rappresentanti europei e il relativo comitato di cui all'articolo 54.

Motivazione

Il regime settoriale è stato finora coadiuvato dai comitati consultivi di istruzione e di formazione. Detti comitati sono riusciti a convincere della necessità di aggiornare i programmi di studio e hanno consentito di conseguire accordi e raccomandazioni. L'apporto garantito da questi comitati dovrebbe essere mantenuto da un adeguato sistema di consultazione con le professioni interessate.

Emendamento 29

Considerando 27

(27) Va introdotta una procedura specifica per approvare provvedimenti temporanei ove l'applicazione di una norma della presente direttiva presentasse in uno Stato membro gravi difficoltà.

(27) Va introdotta una procedura specifica per approvare provvedimenti temporanei ove l'applicazione di una norma della presente direttiva presentasse in uno Stato membro gravi difficoltà. ***Le carenze amministrative o le clausole ostative da imputare allo Stato membro non devono autorizzare proroghe nel recepimento***

della direttiva stessa.

Motivazione

L'adozione di disposizioni temporanee non dovrebbe essere giustificata da "gravi difficoltà". Occorre evitare che gli Stati membri e le loro amministrazioni possano invocare difficoltà del genere e ricorrere a definizioni troppo vaghe per coprire le carenze amministrative, ostacolando così la trasparenza, la chiarezza, la rapidità e la semplificazione delle procedure.

Emendamento 30

Considerando 29

(29) Data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento per tutto il corso della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici.

(29) Data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento per tutto il corso della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici. ***Inoltre, in vista della mobilità all'interno dell'Europa, è importante stimolare l'apprendimento di altre lingue europee in giovane età.***

Emendamento 31

Considerando 31

(31) La presente direttiva non pregiudica l'applicazione dell'articolo 39, § 4, e dell'articolo 45 del trattato né delle misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori.

(31) La presente direttiva non pregiudica l'applicazione dell'articolo 39, § 4, e dell'articolo 45 del trattato né delle misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori. ***Si chiarisce che la presente direttiva non si applica alle professioni e alle attività che partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri in uno Stato membro.***

Motivazione

Al considerando 31 il progetto di direttiva fa riferimento in particolare all'articolo 45, primo comma, del trattato CE, a norma del quale il capo relativo al diritto di stabilimento non è

applicabile alle professioni “che in ... [uno Stato membro]... partecipino, sia pure occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri”.

In Germania appartengono a tali professioni, fra gli altri, i notai, nonché i “Vermessungsingenieure” (ingegneri topografi o catastali) (pubblici), gli spazzacamini e i periti pubblici e giurati. Poiché negli articoli del progetto di direttiva non si fa esplicito riferimento a tali professioni o a professioni analoghe, appare opportuno, per ragioni di chiarezza, citare nel testo dei considerando le categorie professionali interessate.

Emendamento 32

Considerando 31 bis (nuovo)

(31 bis) La Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di istituire una banca dati che consenta agli Stati membri di scambiare informazioni su tutti gli operatori del settore sanitario che siano stati radiati in uno Stato membro.

Motivazione

Esiste la necessità di garantire un efficace scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, al fine di assicurare un'adeguata protezione della salute pubblica. Le autorità competenti dovrebbero quindi essere in grado di condividere informazioni, a titolo riservato, in merito agli operatori del settore sanitario che siano stati radiati. Una banca dati a livello europeo regolarmente aggiornata potrebbe favorire questo scambio.

Emendamento 33

Articolo 2, paragrafo 1

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliono esercitare, come lavoratori dipendenti o indipendenti, una professione **regolamentata** in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliono esercitare, come lavoratori dipendenti o indipendenti, una **libera** professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

Motivazione

Il concetto di professioni “accademiche regolamentate” dovrebbe essere sostituito da quello di “libere professioni”. Se il campo d’applicazione si limitasse alle professioni “accademiche” non vi sarebbero incluse professioni non accademiche, ma che sono libere professioni (ad esempio quella di ostetrica).

Emendamento 34 Articolo 2, paragrafo 2

2. Ogni Stato membro può permettere sul proprio territorio, secondo norme sue proprie, l’esercizio di attività professionali regolamentate a persone in possesso di titoli di formazione non ottenuti in uno Stato membro. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capitolo III, questo primo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capitolo.

2. Ogni Stato membro può permettere sul proprio territorio, secondo norme sue proprie, l’esercizio di attività professionali regolamentate a persone in possesso di titoli di formazione non ottenuti in uno Stato membro. ***Tale permesso non consente di esercitare in un altro Stato membro un’attività professionale regolamentata.*** Per le professioni che rientrano nel titolo III, capitolo III, questo primo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capitolo.

Motivazione

L’aggiunta è fatta a fini di chiarezza.

Emendamento 35 Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La presente direttiva non si applica ai notai.

Motivazione

L’attività dei notai è caratterizzata in misura particolare dalle conoscenze specifiche relative al diritto nazionale e alle condizioni locali. Nel sistema dell’Europa continentale i notai sono un elemento costitutivo dell’ordinamento della giustizia degli Stati membri. Ad essi è affidato l’esercizio di pubblici poteri. I notai vengono nominati dai singoli Stati membri quali pubblici ufficiali col compito, fra l’altro, di formare atti pubblici, cioè dello Stato, dotati di particolare efficacia probatoria e di immediata esecutorietà (cfr. Corte di giustizia, causa C-260/97). A questo riguardo gli atti notarili sono equiparati agli atti giudiziari (cfr. articolo 57 del regolamento (CE) n. 44/2001). I notai, nella loro qualità di pubblici ufficiali, sono inoltre una componente importante dei sistemi catastali e di altri sistemi di registri pubblici degli Stati

membri. Essi svolgono poi in particolare ampie funzioni statali di verifica e di controllo in materia di diritto delle società, anche sulla base di disposizioni di diritto comunitario (cfr. l'articolo 10 della direttiva 68/151/CEE, l'articolo 16 della direttiva 78/855 CEE e l'articolo 14 della direttiva 82/891/CEE). Nello svolgimento di tali funzioni essi sono soggetti alla vigilanza disciplinare del rispettivo Stato membro in modo analogo ai magistrati e funzionari. Questa elencazione esemplificativa rende evidente la forte implicazione dei notai dell'ordinamento giuridico e giudiziario del rispettivo Stato membro. Le disposizioni proposte non sarebbero in accordo con tali specificità.

Emendamento 36
Articolo 2 bis (nuovo)

Articolo 2 bis

Nella presente direttiva si considerano appartenenti a uno Stato membro anche i cittadini e le cittadine di uno Stato terzo che soggiornano legalmente e permanentemente nell'Unione europea, che hanno ottenuto la qualifica professionale in uno Stato membro e che, conformemente al diritto vigente in materia di libera circolazione delle persone, godono del diritto di soggiorno perlomeno nello Stato di origine e nello Stato ospitante.

Motivazione

(In caso di approvazione del presente emendamento, l'espressione "cittadino di uno Stato membro" sarà sostituita da "appartenente a uno Stato membro" in tutto il testo della direttiva).

Emendamento 37
Articolo 3, paragrafo 1

1. Ai fini della presente direttiva si intende con:

a) ***"professione regolamentata": attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, attraverso norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali;***

1. Ai fini della presente direttiva si intende con:

a) ***esercita una libera professione chi effettua, sulla base di qualifiche professionali specifiche, a titolo personale sotto la propria responsabilità e a titolo professionale prestazioni intellettuali in modo autonomo nell'interesse del mandante e della collettività. L'esercizio della sua professione è in genere sottoposto a obblighi giuridici specifici, che garantiscono e perfezionano la professionalità, la qualità e la relazione di fiducia esistente con il mandante;***

a bis) ***"professione intellettuale regolamentata": attività, o insieme di attività professionali dirette alle prestazioni di opere o servizi intellettuali, le quali richiedano un elevato livello di conoscenze,***

attestato da una formazione speciale postsecondaria nelle arti e nelle scienze liberali corrispondente ai livelli di cui alle all'articolo 11 paragrafo 1 lettere c), d) ed e bis), per il cui esercizio è previsto il rispetto di regole vincolanti la condotta e che garantiscono e perfezionano la professionalità, e l'accesso alle quali e il cui successivo esercizio – anche per una sola particolare modalità – sono espressamente subordinati al possesso e all'accertamento di una determinata qualifica professionale;

b) "qualifiche professionali": le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11. 2, punto a) - e/o un'esperienza professionale;

c) "titolo di formazione": diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità.

b) "qualifiche professionali": le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11. 2, punto a) - e/o un'esperienza professionale;

c) "titolo di formazione": diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità.

c bis) "formazione regolamentata": qualsiasi formazione

– specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e

– consistente in un ciclo di studi postsecondari completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio o una pratica professionale, la cui struttura e il cui livello siano stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro o siano soggetti a controllo o autorizzazione dell'autorità designata a tal fine;

c ter) "diploma": qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli

– che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative

– da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari di durata minima di un anno oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi postsecondari e

– dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione intellettuale regolamentata in detto Stato membro o esercitarla, quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare ha un'esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo.

È assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un'autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d'accesso e d'esercizio di una professione intellettuale regolamentata;

c quater) "Stato membro d'origine": lo Stato membro nel quale il professionista ha acquisito la qualifica professionale;

c quinquies) "Stato membro di provenienza": lo Stato membro nel quale il professionista è stabilito;

c sexies) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale il cittadino di un altro Stato membro chiede di esercitare una professione regolamentata senza essere in

possesso della prevista qualifica professionale;

c septies) "tirocinio di adattamento": l'esercizio di una professione regolamentata svolta nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della sua valutazione sono determinate dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Lo status del tirocinante nello Stato membro ospitante, segnatamente in materia di diritto di soggiorno nonché di obblighi, diritti e vantaggi sociali, indennità e retribuzione, è determinato dalle autorità competenti di tale Stato membro in conformità con il diritto comunitario applicabile;

c octies) "prova attitudinale": un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata. Per permettere tale controllo, le autorità competenti preparano un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta nel loro Stato e quella avuta dal richiedente, non sono contemplate dal o dai titoli di formazione del richiedente. Tali materie possono riguardare sia conoscenze teoriche che capacità pratiche, necessarie per l'esercizio della professione.

Nella prova attitudinale si prenderà in considerazione il fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza.

Motivazione

L'emendamento comprende e modifica l'emendamento 289 del relatore e gli emendamenti 112 e 115.

Emendamento 38
Articolo 3 paragrafo 3

3. È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha un'esperienza professionale di tre anni certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'articolo 2, 2.

3. È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha un'esperienza professionale di tre anni certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'articolo 2, 2.

Tale assimilazione non esclude la possibilità per lo Stato membro di destinazione di verificare l'equivalenza del titolo ed applicare misure di compensazione.

Motivazione

Occorre dare la possibilità agli Stati membri di destinazione di verificare in concreto l'equivalenza della qualifica ottenuta in un paese terzo anche nel caso in cui il professionista interessato abbia esercitato la professione per un certo periodo di tempo in uno Stato membro.

Emendamento 39
Articolo 4, paragrafo 1

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla con gli stessi diritti dei cittadini.

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla con gli stessi diritti **e obblighi** dei cittadini.

Motivazione

Il professionista migrante deve essere soggetto alle regole che disciplinano l'esercizio della professione regolamentata nel paese ospitante, allo stesso titolo dei professionisti qui stabiliti.

Emendamento 40
Articolo 4, paragrafo 2

2. Ai fini della presente direttiva, la professione che l'interessato eserciterà nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte sono *simili*.

2. Ai fini della presente direttiva, la professione che l'interessato eserciterà nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte sono ***equivalenti e non sono sostanzialmente diverse***.

Motivazione

Si garantisce in tal modo che le qualifiche da riconoscere coincidono nelle attività essenziali sia per quanto riguarda il livello che il piano tecnico. Ciò non garantisce tuttavia una mera confrontabilità. Eccessivi margini di interpretazione ostacolano l'esercizio della libertà di prestazione di servizi.

Emendamento 41
Articolo 4, paragrafo 3

3. Se la professione per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine è l'attività autonoma di una professione che nello Stato membro ospitante ha una gamma di attività più ampia, e se tale differenza non può essere colmata con un provvedimento di compensazione ai sensi dell'articolo 14, con il riconoscimento delle qualifiche del richiedente quest'ultimo può accedere nello Stato membro ospitante solo a tale attività.

3. Se la professione per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine è l'attività autonoma di una professione che nello Stato membro ospitante ha una gamma di attività più ampia, e se tale differenza non può essere colmata con un provvedimento di compensazione ai sensi ***rispettivamente*** dell'articolo 14, ***il richiedente potrà accedere nello Stato membro ospitante solo a tale attività, conservando il titolo professionale dello Stato membro d'origine. L'indicazione di detta attività sarà aggiunta al titolo nella lingua dello Stato membro ospitante.***

Motivazione

Emendamento di compromesso.

Articolo 4 bis

La libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento dei professionisti

1. Il cittadino di uno Stato membro può esercitare in libera prestazione dei servizi, sul territorio di un altro Stato membro, la medesima attività professionale svolta nello Stato membro in cui è stabilito. Le condizioni di esercizio dell'attività professionale saranno le stesse dei cittadini dello Stato membro ove la prestazione viene fornita.

L'esercizio della professione in libera prestazione dei servizi da parte di un cittadino di uno Stato membro contempla la situazione di colui che si sposta da uno Stato membro a un altro per esercitarvi la sua attività in via temporanea. Il carattere temporaneo della prestazione di servizi deve essere valutato tenendo conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità della prestazione stessa.

2. Un cittadino di uno Stato membro che, in maniera stabile, continuativa e a tempo indeterminato, esercita una attività professionale in un altro Stato membro in cui, da un domicilio professionale, offre i propri servizi, tra l'altro, ai cittadini di questo Stato, è soggetto alle disposizioni relative al diritto di stabilimento.

La possibilità, per un cittadino di uno Stato membro, di esercitare il diritto di stabilimento e le condizioni dell'esercizio di questo diritto devono essere valutate in funzione delle attività che egli intende esercitare nel territorio dello Stato membro ospitante.

Tali condizioni possono consistere in particolare nell'obbligo di possedere determinati diplomi, di iscriversi a un

organismo professionale, di assoggettarsi a determinate regole professionali o di conformarsi a una normativa sull'uso dei titoli professionali.

Per quanto riguarda le condizioni attinenti al possesso di un titolo, gli Stati membri hanno l'obbligo di tenere conto dell'equivalenza dei diplomi e, se del caso, procedere ad un raffronto tra le cognizioni e le qualifiche richieste dalle loro norme nazionali e quelle dell'interessato.

3. Ai sensi dell'articolo 46 del Trattato gli Stati membri possono introdurre limitazioni all'esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. Altre limitazioni possono essere introdotte per la tutela di un interesse pubblico. Sono considerate ragioni di interesse pubblico: la tutela del destinatario dei servizi, la tutela dei lavoratori, la protezione dei consumatori, la tutela della buona reputazione del settore finanziario nazionale, la prevenzione delle frodi, l'ordine sociale, la tutela della proprietà intellettuale, la politica culturale, la salvaguardia del patrimonio storico ed artistico nazionale, la coerenza fiscale, la sicurezza stradale, la protezione dei creditori, la buona amministrazione della giustizia.

Le disposizioni nazionali restrittive della libertà di prestazione dei servizi debbono essere necessarie e proporzionate rispetto all'obiettivo da raggiungere, riguardare un settore non armonizzato e non essere discriminatorie. L'obiettivo di interesse generale non deve essere salvaguardato dalle regole alle quali il prestatore di servizi è già soggetto nello Stato membro in cui è stabilito.

Motivazione

Il nuovo articolo provvede a chiarire la distinzione tra libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento, facendo propria la giurisprudenza della Corte di giustizia con particolare riferimento alla sentenza sul caso Gebhard, causa C 55/96.

In particolare, al criterio temporale rigido proposto dalla Commissione per determinare la libera prestazione dei servizi si sostituisce un criterio più flessibile, legato alla natura dell'attività professionale da svolgere.

Il professionista che presta servizi resta a tutti gli effetti professionista del Paese d'origine e dunque potrà esercitare la sua attività nei limiti di quanto previsto dalla legislazione di tale Stato membro.

Il professionista che si stabilisce in un altro Paese membro deve integrarsi a tutti gli effetti nel paese di destinazione divenendo professionista di tale Paese.

Sono inoltre indicati i limiti alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento che possono essere introdotti dagli Stati membri per ragioni di interesse pubblico. Le ragioni di interesse pubblico sono quelle individuate dalla Corte di giustizia come pure le condizioni cui devono sottostare gli Stati membri.

Emendamento 43

Titolo II, capitolo I (nuovo)

Capitolo I

Professioni di cui al titolo III, capitolo I

Motivazione

Il titolo II è suddiviso in tre capitoli: il primo riguarda le professioni che rientrano nel titolo III, capitolo I (regime generale), il secondo riguarda le professioni che rientrano nel titolo III, capitolo III (regime settoriale) e il terzo riguarda entrambi i regimi, vale a dire quello del titolo III, capitolo I (regime generale) e quello del titolo III, capitolo III (regime settoriale). Tale modifica è importante perché chiarisce meglio questo punto e garantisce che siano prese in considerazione e affrontate in maniera adeguata le specificità dei due diversi regimi.

Emendamento 44

Articolo 5, paragrafo 1

1. Senza pregiudicare **l'articolo 6, secondo comma**, gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro:

a) se il prestatore é legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa

1. Senza pregiudicare **gli articoli 5 bis e 6**, gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro:

a) se il prestatore é legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa

attività professionale e

b) in caso di spostamento del prestatore, se ha esercitato tale attività per almeno due anni nello Stato membro di stabilimento quando la professione non vi è regolamentata.

attività professionale e

b) in caso di spostamento del prestatore, se ha esercitato tale attività per almeno due anni ***nel corso dei cinque anni precedenti*** nello Stato membro di stabilimento quando la professione non vi è regolamentata.

Motivazione

L'obiettivo del presente emendamento è di garantire la protezione della salute pubblica e un'elevata qualità di servizi adeguatamente tutelati.

Emendamento 45 Articolo 5, paragrafo 2

2. Ai fini della presente direttiva, se il prestatore si sposta sul territorio dello Stato membro ospitante, si presume essere una "prestazione di servizi" l'esercizio in uno Stato membro di un'attività professionale per un periodo non superiore a sedici settimane all'anno da parte di un professionista stabilito in un altro Stato membro.

La presunzione di cui al primo comma non pregiudica una valutazione caso per caso, in particolare alla luce della durata della prestazione, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

2. L'organismo competente dello Stato membro ospitante valuta se l'attività rappresenti una "prestazione di servizi" avente carattere temporaneo, ai sensi della presente direttiva. La valutazione avverrà in particolare tenendo conto della presenza di impianti fissi, della durata e dell'essenza dell'attività stessa, nonché della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

Emendamento 46 Articolo 6

1. Ai sensi dell'articolo 5, § 1, lo Stato membro ospitante dispensa i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro in particolare dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio e riguardanti:

1. In caso di prestazione di servizi, lo Stato membro ospitante esonera i cittadini degli altri Stati membri dall'obbligo di autorizzazione, iscrizione o appartenenza ad un organismo professionale anche nel caso in cui lo esiga dai propri cittadini per l'accesso alle attività professionali o l'esercizio delle stesse.

a) l'autorizzazione, l'iscrizione o l'affiliazione a un'organizzazione o a un organismo professionale;

b) l'iscrizione a un ente di sicurezza sociale di diritto pubblico, per regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali.

Tuttavia, il prestatore di servizi informa in anticipo o, in caso d'urgenza, successivamente, l'ente di cui al primo capoverso, punto b), della sua prestazione di servizi.

Il prestatore esercita la prestazione di servizi con gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dello Stato membro ospitante; in particolare egli è soggetto alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo applicabili in tale Stato membro.

A tale scopo e a complemento della dichiarazione relativa alla prestazione di servizi di cui al paragrafo 1 bis, gli Stati membri possono prevedere un'iscrizione temporanea con effetto automatico o un'adesione pro forma ad un ordine o ad un organismo professionale o un'iscrizione in un registro, a condizione che tale iscrizione non ritardi e non complichino in alcun modo la prestazione dei servizi e non comporti alcuna spesa supplementare per il prestatore dei servizi.

Qualora l'attività professionale del prestatore riguardi servizi sociosanitari diversi da quelli forniti dalle professioni coperte dal Capitolo III del Titolo II e sia regolamentata nello Stato membro ospitante ma non lo sia nello Stato di provenienza del prestatore di servizi, lo Stato membro ospitante può esigere l'iscrizione a pieno titolo presso la propria autorità competente prima che il prestatore di servizi possa esercitare l'attività professionale in questione. Analogamente, qualora non esistano requisiti minimi comuni di formazione o una piattaforma comune tra lo Stato ospitante e lo Stato di provenienza del prestatore di servizi sociosanitari, lo Stato membro ospitante può chiedere l'iscrizione a pieno titolo presso la sua autorità competente, prima che il prestatore di servizi possa esercitare l'attività professionale in questione. Qualora lo Stato membro ospitante adotti un provvedimento in applicazione del presente comma o sia a conoscenza di fatti contrari a tali norme, ne informa immediatamente lo Stato membro di provenienza del prestatore.

Tuttavia, il prestatore di servizi informa in anticipo o, in caso d'urgenza, successivamente l'ente di sicurezza sociale di cui al paragrafo 1 bis della sua prestazione di servizi.

1 bis. Lo Stato membro ospitante può prevedere l'obbligo per i prestatori di servizi di iscriversi agli stessi enti di sicurezza sociale cui sono iscritti i professionisti che esercitano la medesima professione e sono stabiliti sul proprio territorio. Il prestatore di servizi potrà ottenere il trasferimento dei contributi versati al competente ente di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza.

1 ter. Lo Stato membro ospitante può prevedere l'obbligo per il prestatore di servizi di stipulare idonea polizza assicurativa per i rischi connessi all'attività esercitata con una compagnia di assicurazione avente sede nel territorio dell'Unione.

1 quater. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il prestatore renda all'organismo professionale di cui al paragrafo 1 una dichiarazione preliminare relativa alla propria prestazione di servizi.

1 quinquies. In applicazione dei paragrafi 1 e 1 bis, lo Stato membro ospitante può esigere dal prestatore un attestato che certifichi che egli esercita legalmente le attività in questione nello Stato membro di provenienza.

1 sexies. In applicazione del paragrafo 1 ter lo Stato membro ospitante può esigere dal prestatore che fornisca gli estremi del certificato assicurativo per i danni rientranti nell'esercizio dell'attività professionale.

1 septies. I documenti richiesti conformemente alle disposizioni previste ai paragrafi precedenti possono essere trasmessi per via elettronica conformemente al disposto della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro

comunitario per le firme elettroniche.

Motivazione

L'emendamento comprende di nuovo la specificità di talune professioni socio-sanitarie previste dall'emendamento 305, limitandole a quelle non regolate nel capitolo III, Titolo III, le quali sono sottoposte anche in questo caso a disposizioni specifiche, nonché le disposizioni contenute nella totalità degli emendamenti depositati al presente articolo.

Emendamento 47
Articolo 6 bis (nuovo)

Capitolo III

**Professioni coperte dal capitolo III del
titolo III**

Articolo 6 bis

- 1. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri non limitano la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro qualora il prestatore del servizio sia stabilito legalmente in uno Stato membro ai fini dell'esercizio della stessa attività professionale e qualora la sua formazione soddisfi i requisiti minimi di formazione di cui rispettivamente agli articoli 29, 30, 36, 39, 42, 43, 47 e 49 o si applichi l'articolo 26 sui diritti acquisiti.**
- 2. L'esercizio della professione in libera prestazione dei servizi da parte di un cittadino di uno Stato membro contempla la situazione di colui che si sposta da uno Stato membro a un altro per esercitarvi la sua attività in via temporanea. Il carattere temporaneo della prestazione di servizi deve essere valutato tenendo conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità della prestazione stessa.**
- 3. Ai fini del paragrafo 1, il prestatore del servizio notifica in anticipo all'autorità competente dello Stato membro ospitante i servizi che egli intende prestare e fornisce la prova e i dettagli delle sue qualifiche o dei suoi diritti acquisiti. Se l'autorità competente non solleva obiezioni entro 30**

giorni dalla notifica, la prestazione dei servizi si considera accettata.

In casi debitamente giustificati, allorché il destinatario chiede un servizio con urgenza, la notifica può essere trasmessa dopo la prestazione del servizio.

4. Il servizio è prestato sotto il titolo professionale dello Stato membro in cui il prestatore del servizio è legalmente stabilito, a condizione che tale titolo esista in detto Stato membro per l'attività professionale in questione.

Il titolo viene indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento in modo da evitare qualsiasi confusione con la qualifica professionale dello Stato membro ospitante.

Motivazione

Il presente emendamento tiene conto della specificità del regime settoriale che è basato su un coordinamento dei requisiti minimi di formazione e sulle disposizioni relative ai diritti acquisiti, armonizzati in tutta l'Unione europea. I cittadini confidano nel fatto che ogni professionista che presta i suoi servizi nel suo paese di residenza soddisfi tali requisiti. Se i professionisti venissero esonerati dal soddisfare questi requisiti ai fini della libera prestazione dei servizi, la direttiva presenterebbe due categorie di professionisti che offrono servizi in un paese: una corrisponderebbe a un determinato livello di formazione fissato dalle direttive, mentre l'altra no, senza che il consumatore si renda conto della differenza. A tal fine risulta essenziale inserire un nuovo articolo 6 bis specifico per la professione disciplinata dal regime settoriale, in cui viene chiarito che la libera prestazione dei servizi riguarda soltanto quei professionisti la cui formazione soddisfa i requisiti minimi di formazione o le disposizioni relative ai diritti acquisiti di cui al titolo III, capitolo III. Per poter attuare tale disposizione, il richiedente è tenuto a notificare in anticipo alla competente autorità dello Stato membro ospitante i servizi che egli intende prestare e i dettagli delle sue qualifiche e dei diritti acquisiti. Tale procedura di notifica deve avvenire in modo da non creare al migrante ostacoli amministrativi ingiustificati e inaccettabili o ritardi. Il presente emendamento tiene conto di alcune delle disposizioni già inserite nella proposta della Commissione (articolo 5, paragrafi 2 e 3) e della proposta presentata dal relatore (emendamento 30 al paragrafo 1) e le adegua alla specificità del regime settoriale.

Emendamento 48
Articolo 6 ter (nuovo)

Articolo 6 ter

1. In caso di prestazione di servizi, lo Stato membro esonera i cittadini degli altri Stati membri dall'obbligo di autorizzazione, iscrizione o affiliazione a un ordine o ad analogo organismo professionale anche nel caso in cui lo esiga dai propri cittadini per l'accesso o l'esercizio delle attività professionali.

2. Il prestatore presta i servizi con gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dello Stato membro ospitante; in particolare egli è soggetto alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo applicabili in tale Stato membro.

3. A tale scopo e a complemento della dichiarazione relativa alla prestazione di servizi di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere un'iscrizione temporanea con effetto automatico o un'affiliazione pro forma ad un ordine o ad un organismo professionale o un'iscrizione in un registro, a condizione che tale iscrizione non ritardi e non complichino in alcun modo la prestazione dei servizi e non comporti alcuna spesa supplementare per il prestatore dei servizi.

4. Qualora lo Stato membro ospitante prenda un provvedimento in applicazione del terzo comma o sia a conoscenza di fatti contrari a tali norme, ne informa immediatamente lo Stato membro di stabilimento del prestatore.

5. Lo Stato membro può introdurre restrizioni all'esercizio della libertà di prestare servizi per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ai sensi dell'articolo 46 del trattato. Altre limitazioni possono essere introdotte al fine di tutelare l'interesse pubblico.

Motivazione

Il presente emendamento completa quello precedente, dato che stabilisce che lo Stato membro ospitante dovrebbe esonerare i migranti dall'obbligo dell'iscrizione, lasciando tuttavia allo

Stato membro ospitante la facoltà di richiedere un'iscrizione temporanea con effetto automatico o un'affiliazione pro forma a un ordine professionale. Tale iscrizione pro forma, che tuttavia non dovrebbe presentare ulteriori problemi amministrativi e ostacoli ai migranti ("fast track"), garantirebbe al prestatore di servizi transfrontalieri gli stessi diritti e obblighi dei cittadini dello Stato membro ospitante, in particolare per quanto riguarda il codice di condotta. Ciò risulta particolarmente importante per le professioni sanitarie, dato che vari aspetti salienti di queste professioni sono regolamentati da codici deontologici. Onde evitare che la prestazione di servizi transfrontaliera venga usata per eludere procedure disciplinari nazionali e avere la possibilità di imporre sanzioni disciplinari, qualora necessario, l'autorità di regolamentazione dello Stato membro dovrebbe essere opportunamente informata in merito alla prestazione dei servizi.

Sembra opportuno introdurre un riferimento alla disposizione del trattato che consente agli Stati membri di limitare la libera prestazione di servizi per motivi di sicurezza pubblica, sanità pubblica e interesse pubblico.

Il presente emendamento tiene altresì conto di alcune disposizioni inserite nella proposta della Commissione (articolo 6) e dal relatore (emendamento 30 al paragrafo 3 ed emendamento 32) e le adegua alla specificità del regime settoriale.

Emendamento 49

Prima dell'articolo 7, capitolo III (nuovo)

Capitolo III

Professioni coperte dai capitoli I e III del titolo III

Motivazione

Il capitolo III è stato aggiunto per inserire disposizioni concernenti le professioni disciplinate dal capitolo I del titolo III e dal capitolo III del titolo III (regime settoriale e generale). In tale capitolo dovrebbero rientrare gli articoli 7 (informazione preventiva in caso di spostamento del prestatore), 8 (cooperazione amministrativa) e 9 (informazione dei destinatari del servizio) della proposta della Commissione.

Emendamento 50

Articolo 7

Se la prestazione è effettuata con spostamento del prestatore, questi ne informa in anticipo **il punto di contatto** dello Stato membro di stabilimento di cui **all'articolo 53**. In caso d'urgenza, il fornitore informa **il punto di contatto** di questo Stato membro appena possibile dopo la prestazione di servizi.

Se la prestazione è effettuata con spostamento del prestatore, questi ne informa in anticipo **l'organismo competente** dello Stato membro di stabilimento e **l'organismo competente dello Stato membro ospitante** di cui **agli articoli 8 e 53**.

L'organismo competente dello Stato membro di provenienza informa a sua volta, senza ritardi, l'organismo competente dello Stato membro ospitante e gli trasmette tutte le informazioni di cui dispone sul prestatore e le sue attività.

In caso d'urgenza, il fornitore informa ***l'organismo competente di cui agli articoli 8 e 53*** di questo Stato membro appena possibile dopo la prestazione di servizi.

Motivazione

L'emendamento cerca di trovare un punto di mediazione tra tutti gli emendamenti depositati al presente articolo. Si preferisce evitare la definizione delle informazioni da fornire. L'obbligo d'informazione deve essere rispettato dal prestatore di servizi. Solo così saranno assicurati un controllo efficace e una tutela sufficiente dei consumatori. Per poter attenersi agli obblighi di controllo e di vigilanza loro imposti, le competenti autorità degli Stati membri devono essere al corrente dell'attività di un prestatore nel rispettivo territorio. La notifica dell'attività deve pertanto essere obbligatoria anche nello Stato membro ospitante.

Emendamento 51 Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis

Lo Stato membro ospitante può esigere che, prima di effettuare la prestazione, il prestatore di servizi informi le autorità competenti. L'autorità competente può, eventualmente, esigere dal prestatore taluni dei documenti e certificati enumerati nell'allegato VII, ad esclusione di qualsiasi altro.

In caso di differenze sostanziali tra la formazione ricevuta dal prestatore e quella richiesta nello Stato ospitante, è possibile imporre al prestatore, qualora tali differenze siano suscettibili di nuocere all'interesse generale, di fornire la prova dell'acquisizione, da parte sua, delle competenze essenziali all'esercizio della professione. Tale requisito non può tuttavia essere imposto ai possessori di un titolo di formazione che sia oggetto di

riconoscimento automatico.

Motivazione

In relazione alla libera prestazione di servizi, le disposizioni contenute nella proposta di direttiva vanno bel al di là dell'attuale giurisprudenza della Corte, in particolare non prevedendo la possibilità per gli Stati membri di esercitare un minimo di controllo sulle qualifiche professionali dei prestatori. Di conseguenza, è opportuno inserire questo articolo accompagnato da un nuovo considerando (5 bis) che rammenti detta giurisprudenza.

Emendamento 52

Articolo 8

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere ***alle autorità*** competenti dello Stato membro di stabilimento una prova della nazionalità del prestatore di servizi e la prova che egli esercita legalmente l'attività in questione in tale Stato membro. ***Le autorità*** competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano queste informazioni ai sensi dell'articolo 52.

Inoltre, nei casi di cui all'articolo 5, § 1, punto b), ***le autorità*** competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere ***al punto di contatto*** dello Stato membro di stabilimento, ***di cui all'articolo 53***, la prova che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno 2 anni nello Stato membro di stabilimento. Tale prova può essere portata da qualsiasi mezzo.

Gli organismi competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere ***agli organismi*** competenti dello Stato membro di stabilimento una prova della nazionalità del prestatore di servizi e la prova che egli esercita legalmente l'attività in questione in tale Stato membro. ***Gli organismi*** competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano queste informazioni ai sensi dell'articolo 52.

Inoltre, nei casi di cui all'articolo 5, § 1, punto b), ***gli organismi*** competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere ***all'organismo competente*** dello Stato membro di stabilimento la prova che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno 2 anni nello Stato membro di stabilimento. Tale prova può essere portata da qualsiasi mezzo.

Motivazione

La sostituzione della formulazione "autorità competenti" con "organismi competenti" rende chiara la competenza dei gruppi professionali interessati quali difensori dei propri interessi. Attraverso il principio dell'autoamministrazione indiretta e democraticamente legittimata si garantisce una cooperazione amministrativa efficiente e trasparente nel senso della mobilità professionale, consentendo inoltre uno sgravio degli oneri dello Stato e la tutela dell'interesse pubblico.

Emendamento 53

Articolo 9

Oltre alle altre informazioni previste dal diritto comunitario, gli Stati membri *faranno* sì che il prestatore fornisca al destinatario del servizio le seguenti informazioni:

- a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro commerciale in cui è iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro;
- b) se l'attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza;
- c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto;
- d) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato conseguito;
- e) un riferimento alle norme professionali dello Stato membro di stabilimento e ai modi per accedervi;
- f) se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione di cui all'articolo 22, § 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio.

Oltre alle altre informazioni previste dal diritto comunitario, gli Stati membri *fanno* sì che il prestatore fornisca al destinatario del servizio le seguenti informazioni, ***ben leggibili e comprensibili per tutti i consumatori***:

- a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro commerciale in cui è iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro;
- b) se l'attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza;
- c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto;
- d) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato conseguito;
- e) un riferimento alle norme professionali dello Stato membro di stabilimento ***e dello Stato membro ospitante*** e ai modi per accedervi;
- f) se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione di cui all'articolo 22, § 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio;

f bis) se la professione non è regolamentata nel paese di stabilimento, il destinatario del servizio deve esserne informato;

f ter) la prova che il prestatore è assicurato contro i rischi pecuniari inerenti ad un eventuale riconoscimento della sua responsabilità professionale, se tale requisito è previsto per i professionisti dello stesso settore stabiliti nel loro territorio. Se del caso, lo Stato membro ospitante può esigere dal prestatore che fornisca tali informazioni.

Motivazione

La libertà di circolazione per i professionisti ricercata dalla direttiva può suscitare timori quanto alle conseguenze che può comportare per i consumatori (clienti o pazienti). Per tale motivo, è necessario inquadrare la libertà di prestazione di servizi mettendo a disposizione dei consumatori informazioni chiare e comprensibili.

Emendamento 54

Articolo 9, lettera f quater) (nuova)

f quater) Il punto di contatto dello Stato membro di stabilimento dovrebbe mettere a disposizione di tutti i cittadini, possibilmente nelle varie lingue ufficiali dell'Unione europea, un formulario uniforme.

Motivazione

Si vuole alleggerire l'onere amministrativo e migliorare la disponibilità complessiva delle informazioni per il cittadino.

Emendamento 55

Articolo 9 bis (nuovo)

9 bis. Gli articoli sulla libera prestazione di servizi non si applicano all'esame di fine studi legalmente riconosciuto.

Motivazione

Al fine di evitare conflitti con l'ottava direttiva in materia societaria, il settore degli esami di fine studi legalmente riconosciuti deve essere escluso expressis verbis dal campo di applicazione delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi.

Emendamento 56

Articolo 10

Il presente capitolo si applica a tutte le professioni non coperte dai capitoli II e III del presente titolo e ai richiedenti che non soddisfano le condizioni previste ***da dette sezioni.***

Il presente capitolo si applica a tutte le professioni non coperte dai capitoli II e III del presente titolo e ai richiedenti che non soddisfano le condizioni previste ***dal capitolo II.***

Motivazione

Le direttive settoriali hanno dato buona prova. Non vi è motivo di integrarle nel sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali. Queste norme generali finirebbero per vanificare poco per volta le norme specifiche.

Emendamento 57

Articolo 11, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Qualora nello Stato membro di origine sia stato innalzato il livello di formazione previsto per l'accesso alla professione, lo Stato membro ospitante consentirà ai professionisti che hanno avuto accesso alla professione sulla base del livello inferiore di ottenere il riconoscimento al livello superiore.

Motivazione

L'emendamento di compromesso mantiene inalterati i livelli così come proposti dalla Commissione, e nel contempo ha l'obiettivo di stimolare gli Stati membri ad innalzare il livello formativo necessario per accedere alle professioni, prevedendo anche le necessarie misure transitorie.

Emendamento 58

Articolo 12, commi 2 bis e 2 ter (nuovi)

Non può tuttavia essere considerata formazione assimilata la qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso ad una professione o al suo esercizio, è stata riconosciuta valida in un altro Stato membro per l'esercizio della medesima professione, senza applicazione di alcuna misura formativa aggiuntiva.

In tal caso, se il cittadino si avvarrà della qualifica rilasciata dallo Stato membro ospitante per richiedere il riconoscimento della stessa nel proprio Stato d'origine, la domanda potrà essere dichiarata inammissibile dall'organismo competente

di questo Stato.

Motivazione

La “formazione assimilata” è stata causa di notevoli problemi nell’applicazione della direttiva 89/48/CEE, specie in Italia. È accaduto e continua ad accadere che, in spregio al considerando 10 della direttiva 89/48/CEE, alcuni cittadini di uno Stato membro ottengono il riconoscimento del titolo professionale nazionale in un altro Stato membro sfruttando condizioni locali più favorevoli e poi, pur non avendo acquisito nessun’altra formazione (né come istruzione né come pratica professionale) nello Stato ospitante, tornano nello Stato d’origine facendo richiesta di riconoscimento in virtù del titolo estero, al mero scopo di aggirare una più restrittiva regolamentazione professionale.

Sarebbe opportuno stabilire che l’autorità competente in uno Stato membro può considerare inammissibile la pratica di riconoscimento di un proprio cittadino che presenti domanda di riconoscimento di un titolo professionale concesso da un altro Stato membro in virtù del solo percorso formativo maturato in patria.

Emendamento 59

Articolo 12 bis

Articolo 12 bis

Si prendono in considerazione i casi in cui, in una professione, una norma legislativa o amministrativa nello Stato membro di origine riconosce l’esperienza professionale quale elemento determinante del passaggio delle persone che dispongono di tale esperienza dal livello universitario al livello immediatamente superiore, in base alla classificazione di cui all’articolo 11.

Motivazione

Le professioni corrispondenti al livello 4, ad esempio, che nel paese d’origine sono assimilate, mediante una norma legislativa o amministrativa, alle professioni di livello 5 per via dell’esperienza professionale che comportano sono considerate tali (vale a dire professioni di livello 5) per le attività riconosciute dalla norma legislativa o amministrativa in questione.

Emendamento 60

Articolo 13, paragrafo 1

Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo

Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo

esercizio è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere stati ottenuti in uno **Stato membro**;

b) attestare un livello di qualifica professionale **almeno** equivalente al livello **immediatamente inferiore a quello** richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11.

esercizio è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere stati ottenuti in uno **o più Stati membri**;

b) attestare un livello di qualifica professionale equivalente al livello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'articolo 11

1 bis. L'accesso alla professione è condizionato all'esatto adempimento degli oneri previdenziali previsti dello Stato membro ospitante e afferenti la qualifica professionale riconosciuta.

Motivazione

Va soppressa la possibilità di ottenere la qualifica al livello superiore poiché essa favorisce il qualification shopping. Inoltre, occorre garantire il rispetto degli obblighi di natura previdenziale.

Emendamento 61

Articolo 13, paragrafo 2, comma 1 e 2

2. L'accesso alla professione e il suo esercizio, di cui al § 1, vanno permessi anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno la professione di cui a tale paragrafo per 2 anni **nel corso degli ultimi 10**, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione:

2. L'accesso alla professione e il suo esercizio, di cui al § 1, vanno permessi anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno la professione di cui a tale paragrafo **ininterrottamente** per 2 anni nel corso degli ultimi **5 prima della prestazione dei servizi**, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle norme legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;
- b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello ***immediatamente inferiore a quello*** richiesto nello Stato membro ospitante, ***come descritto all'articolo 11***,
- c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.

formazione.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle norme legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;
- b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello richiesto nello Stato membro ospitante,
- c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.

2 bis. L'accesso alla professione è condizionato all'esatto adempimento degli oneri previdenziali previsti dello Stato membro ospitante e afferenti la qualifica professionale riconosciuta.

Motivazione

Emendamento di compromesso.

Emendamento 62 Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Non è consentito che lo Stato membro ospitante esiga dal richiedente un altro tipo di attestato o di certificato, cosa che metterebbe in dubbio la validità del titolo di studio e le conoscenze che essa attesta.

Motivazione

In molti Stati membri, oltre ai documenti emessi dall'autorità competente per il rilascio del titolo, si richiedono ai possessori di quest'ultimo vari certificati (certificato attestante che hanno studiato nella sede dell'università o che risiedevano nello Stato membro di origine, e persino bollette del telefono). In tal modo si creano ostacoli indiretti al riconoscimento dei diplomi e il principio tutelato dalla direttiva viene ad essere violato. La direttiva deve limitare il diritto degli Stati membri di richiedere documenti diversi da quelli che rilasciano le

autorità competenti dello Stato membro di origine.

Emendamento 63
Articolo 13, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. I titoli di formazione rilasciati da istituti di istruzione con il metodo del "franchising", del riconoscimento o della certificazione sono considerati come titoli di formazione degli istituti che rilasciano il titolo in questione.

Motivazione

La collaborazione fra università e l'accresciuta mobilità degli studenti hanno creato nuovi tipi di titoli che vengono rilasciati con i metodi del "franchising", del "riconoscimento" e della "certificazione". Con tali metodi le università riconoscono "crediti" che gli studenti hanno acquisito in un altro istituto, creano di comune accordo "corsi" completi, sovrintendono ad una formazione "al di fuori delle proprie strutture", ecc. È necessario che questi metodi siano riconosciuti dalla direttiva come equivalenti ai metodi tradizionali di formazione degli studenti che per tutta la durata dei loro studi rimangono nella stessa università.

Emendamento 64
Articolo 14, paragrafo 1, lettera c)

c) se la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività **professionali regolamentate**, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente ai sensi dell'articolo 4, 2, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta nello Stato membro ospitante e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

c) se la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività **di una professione regolamentata**, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente ai sensi dell'articolo 4, 2, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta nello Stato membro ospitante e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

Emendamento 65
Articolo 14, paragrafo 2, comma 1

2. **Se lo** Stato membro ospitante **ricorre alla** possibilità di cui al § 1, **lascierà al**

2. **Uno** Stato membro ospitante **che** ricorre alla possibilità di cui al § 1 **può prescrivere**

richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale.

quale misura di riequilibrio, per quelle professioni nelle quali la consulenza e/o l'assistenza in materia di diritto interno rappresentino una componente essenziale e costante dell'attività professionale e per le professioni intellettuali regolamentate, un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale.

Motivazione

Le misure di compensazione debbono essere flessibili. In taluni casi, infatti, può essere necessario un mix di misure di compensazione e tirocinio professionale.

La scelta della misura di compensazione per le professioni intellettuali deve appartenere allo Stato ospitante poiché l'esercizio della professione richiede elevati livelli di conoscenza teorici e pratici.

Lo Stato membro ospitante deve poter decidere se nelle professioni di tipo giuridico, fiscale o economico si debba prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale.

Emendamento 66

Articolo 14, paragrafo 2, commi 2 e 3

Se uno Stato membro ritiene che, per una determinata professione, sia necessario derogare alla scelta lasciata al migrante tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale di cui al primo comma, esso ne informa preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo adeguata giustificazione della deroga.

soppresso

Se la Commissione, ricevute tutte le informazioni necessarie, ritiene che la deroga di cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto comunitario, essa chiede, entro 3 mesi, allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarla. In mancanza di una reazione della Commissione, scaduto il termine, la deroga può essere applicata.

soppresso

Motivazione

La possibilità di scegliere tra il tirocinio e la prova attitudinale deve essere lasciata agli Stati membri. Scopo della direttiva è semplificare e chiarire le procedure. D'altro canto, lasciare alla discrezione del richiedente la possibilità di scegliere provoca un'incertezza al momento

della verifica della sua esperienza o delle sue conoscenze.

Emendamento 67
Articolo 14, paragrafo 4

4. Il paragrafo 1 si applica rispettando il principio di proporzionalità.

In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento *o* una prova attitudinale, deve innanzitutto verificare se le conoscenze acquisite da esso nel corso della sua esperienza professionale in uno Stato membro o in un paese terzo, possono colmare la differenza sostanziale di cui al 3, *o parte di essa*.

4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano rispettando il principio di proporzionalità.

In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento *e/o* una prova attitudinale, deve innanzitutto verificare se le conoscenze da esso acquisite nel corso della sua esperienza professionale in uno Stato membro possono colmare la differenza sostanziale di cui al **paragrafo 3**.

Inoltre si prenderà in considerazione il fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza.

Motivazione

Si escludono i riconoscimenti parziali. Per altro, l'applicazione delle misure di compensazione deve tenere conto che siamo di fronte ad un professionista già qualificato.

Emendamento 68
Articolo 15, paragrafo 1

1. Le **associazioni** professionali possono comunicare alla Commissione le piattaforme comuni da esse istituite a livello europeo. Ai fini del presente articolo, **per piattaforma comune** si intende ***l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali che attestano un livello di competenza adeguato all'esercizio di una certa professione e in base ai quali tali associazioni accreditano le qualifiche acquisite negli Stati membri.***

1. Le **organizzazioni** professionali **europee o nazionali** possono comunicare alla Commissione le piattaforme comuni da esse istituite a livello europeo. Ai fini del presente articolo:

a) per "organizzazioni professionali europee", si intendono gli organismi rappresentativi per una certa professione, gli ordini professionali o le associazioni

comparabili negli Stati membri;

b) per "piattaforma comune" si intende l'insieme dei criteri di qualifica professionale che attestano un livello di competenza adeguato all'esercizio di una certa professione e in base ai quali tali organizzazioni accreditano le qualifiche acquisite negli Stati membri.

Se la Commissione ritiene che la piattaforma interessata sia tale da facilitare il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, essa la **comunica** agli Stati membri e prende decisioni ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, § 2.

Se la Commissione ritiene che la piattaforma interessata sia tale da facilitare il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, essa la **trasmette** agli Stati membri e prende decisioni ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, § 2.

1 bis. Sono escluse quelle regolamentazioni degli Stati membri che fissano per legge i criteri di qualifica per l'esercizio di una professione, ivi compresi l'organizzazione e i contenuti della formazione da seguirsi a tal fine.

Motivazione

L'emendamento rappresenta un compromesso tra le differenti posizioni: associazioni nazionali e/o europee titolate a presentare proposte di piattaforma, si definisce in maniera sintetica ma precisa che cosa è una piattaforma, ed infine si tiene conto degli orientamenti in seno al Consiglio in relazione all'interferenza delle piattaforme con gli ordinamenti nazionali.

Emendamento 69 Articolo 15, paragrafo 3

3. Se uno Stato membro ritiene che una piattaforma **comune** non offra più garanzie adeguate **rispetto alle qualifiche professionali**, comunica ciò alla Commissione che **prende eventuali decisioni ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, § 2.**

3. Se uno Stato membro ritiene che **i criteri stabiliti da** una piattaforma non **siano conformi al livello di competenza adeguato all'esercizio della specifica professione sul suo territorio o che la piattaforma cui ha inizialmente aderito** non offra più garanzie adeguate, comunica ciò alla Commissione che **ne dà notizia agli Stati membri.**

A seguito di tale comunicazione, lo Stato in questione può prescindere dalle disposizioni del presente articolo per l'applicazione della presente direttiva.

Motivazione

Il meccanismo della piattaforma comune per rendere automatico il riconoscimento può senz'altro essere adottato, ma deve consentire flessibilità di accesso e di recesso fra gli Stati membri che vi aderiscono, stante la non armonizzazione dei curricula prevista invece dalle direttive settoriali.

Emendamento 70

Articolo 15, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica le responsabilità degli Stati membri previste dal trattato riguardo al contenuto e all'organizzazione del sistema di istruzione e formazione professionale.

Emendamento 71

Articolo 17, paragrafo 1, lettera a)

a) per **5 anni** consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa

a) per **6 anni** consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa

Motivazione

Le disposizioni della terza direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali sinora in vigore relative all'esperienza professionale prevedono, per la maggior parte delle professioni, una possibilità di riconoscimento a partire da un'attività autonoma della durata minima di sei anni. L'articolo 17 del progetto di direttiva in esame prevede ora solo cinque anni di attività, portando ad un livellamento verso il basso che rende ancora più difficile, per gli Stati aventi un livello di qualificazione elevato, mantenere tale livello per i propri cittadini. Ciò sembra tanto meno pertinente in quanto la Commissione ha caratterizzato quale "migliore prassi" la formazione di mastro artigiano svolta in Austria e Germania.

Emendamento 72

Articolo 18

Attività che compaiono sull'elenco II dell'allegato IV

1. In caso di attività che compaiono sull'elenco II, l'avvenuto esercizio dell'attività considerata deve essere stato effettuato:

Attività che compaiono sull'elenco II dell'allegato IV

1. In caso di attività che compaiono sull'elenco II, l'avvenuto esercizio dell'attività considerata deve essere stato effettuato:

a) per 3 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa

b) oppure per 2 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente

c) oppure per 2 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione a titolo dipendente per almeno 3 anni

d) ovvero per 3 anni consecutivi a titolo dipendente, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente.

2. Nei casi di cui ai punti a) e c), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 52.

a) per 3 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa

b) oppure per 2 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente

c) oppure per 2 anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'impresa se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione a titolo dipendente per almeno 3 anni

c) bis. oppure per 5 anni consecutivi a titolo di quadro aziendale

d) ovvero per 3 anni consecutivi a titolo dipendente, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente.

2. Nei casi di cui ai punti a) e c), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 52.

Motivazione

La selettività di accesso alla categoria di quadro (è richiesta la laurea) e le alte responsabilità connesse agli obiettivi dell'impresa giustificano un trattamento diverso rispetto agli altri dipendenti dell'impresa.

Emendamento 73 Articolo 20, paragrafo 1

1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico di base e di medico specialista, di infermiere

1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico di base e di medico specialista, di infermiere

responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.6.4 e 5.7.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 22, 23, 29, 32, 35, 40 e 42, attribuendo loro, riguardo all'accesso alle attività professionali e il loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.

I titoli di formazione devono essere rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri ed essere eventualmente accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.6.4 e 5.7.2.

Le disposizioni del primo e del secondo comma non pregiudicano i diritti acquisiti di cui agli articoli 21, 25, 31, 34 e 45.

responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario, di farmacista, di architetto e di **ingegnere**, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.6.4, **5.7.1 e 5.8.2**, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 22, 23, 29, 32, 35, 40, 42 e **45 bis**, attribuendo loro, riguardo all'accesso alle attività professionali e il loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.

I titoli di formazione devono essere rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri ed essere eventualmente accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.2, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.6.4, **5.7.1 e 5.8.2**.

Le disposizioni del primo e del secondo comma non pregiudicano i diritti acquisiti di cui agli articoli 21, 25, 31, 34, 45 e **45 quater**.

Motivazione

Il punto 5.7.2 dell'allegato deve essere trasformato in 5.7.1.

Emendamento 74 Articolo 20, paragrafo 4

4. I titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, punto **5.7.2** oggetto di riconoscimento automatico ai sensi del § 1 sanciscono una formazione iniziata nel corso dell'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato.

4. I titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, punto **5.7.1** oggetto di riconoscimento automatico ai sensi del § 1 sanciscono una formazione iniziata nel corso dell'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato.

Motivazione

Il punto 5.7.2 dell'allegato deve essere trasformato in 5.7.

Emendamento 75 Articolo 20, paragrafo 6

6. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le norme legislative, regolamentari e amministrative che esso approva in materia di rilascio di titoli di formazione nei campi coperti dal presente capitolo.

La Commissione ne dà adeguata comunicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare all'allegato V e ai punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4, 5.6.4 e 5.7.2.

6. Ogni Stato membro notifica alla Commissione **e agli altri Stati membri** le norme legislative, regolamentari e amministrative che esso approva in materia di rilascio di titoli di formazione nei campi coperti dal presente capitolo.

Alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la comunicazione, la Commissione ne dà adeguata comunicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare all'allegato V e ai punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4, 5.6.4 e 5.7.2.

Motivazione

Il presente emendamento e il successivo mirano a garantire che solo i diplomi, le lauree, i certificati o altri titoli di formazione che soddisfano le condizioni minime di formazione diano il diritto al riconoscimento automatico tra gli Stati membri.

Si tratta di disposizioni importanti anche in vista del processo di allargamento e del fatto che dovrà essere automaticamente riconosciuta una serie di nuovi diplomi, lauree e certificati o altri titoli di formazione.

Emendamento 76

Articolo 20, paragrafo 6, comma 2

La Commissione ne dà adeguata comunicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare all'allegato V e ai punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4, 5.6.4 e 5.7.2.

La Commissione ne dà adeguata comunicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare all'allegato V e ai punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4, 5.6.4 e 5.7.1.

Motivazione

Il punto 5.7.2 dell'allegato deve essere trasformato in 5.7.1.

Emendamento 77

Articolo 20, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Qualora uno Stato membro o la Commissione nutrano dubbi sul fatto che un diploma, una laurea, un certificato o altro titolo di formazione soddisfi le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 22, 23, 29, 32, 35, 36, 40 e 42, la Commissione deferisce la questione al comitato di cui all'articolo 54, entro tre mesi dalla comunicazione ai sensi del paragrafo 6.

Il comitato esprime il proprio parere entro tre mesi.

Il diploma, la laurea, il certificato o altro titolo di formazione è pubblicato nei tre mesi successivi alla trasmissione del parere o alla scadenza del termine per la sua trasmissione, fatti salvi i tre casi seguenti:

- lo Stato membro che rilascia il titolo modifica la comunicazione trasmessa ai sensi del paragrafo 6;

oppure

- nel suo parere, il comitato afferma che il diploma, la laurea, il certificato o altro titolo di formazione non soddisfa le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 22, 23, 29, 32, 35, 36, 40 e 42;

oppure

- uno Stato membro o la Commissione applica gli articoli 226 o 227 del trattato in vista della presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Motivazione

Questo emendamento e il precedente mirano a garantire che solo i diplomi, le lauree, i certificati o altri titoli di formazione che soddisfano le condizioni minime di formazione diano il diritto al riconoscimento automatico tra gli Stati membri.

Si tratta di disposizioni importanti anche in vista del processo di allargamento e del fatto che dovrà essere automaticamente riconosciuta una serie di nuovi diplomi, lauree e certificati o altri titoli di formazione.

Emendamento 78

Articolo 21 bis (nuovo)

Articolo 21 bis

Misure di compensazione

- 1. Se le qualifiche del richiedente non soddisfano le condizioni per il riconoscimento automatico previsto nel presente capitolo e non è applicabile l'articolo 21 sui diritti acquisiti, l'autorità competente dello Stato membro ospitante esamina i diplomi, i certificati e gli altri titoli del richiedente, nonché le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso dell'esperienza professionale in uno Stato membro o in un paese terzo.**
- 2. In debita considerazione del principio di proporzionalità, lo Stato membro ospitante può esigere dal richiedente misure di compensazione. Tali misure di compensazione devono essere adeguate e in grado di garantire che il richiedente ha le conoscenze e le competenze necessarie per praticare la professione nello Stato membro ospitante.**
- 3. Dopo l'espletamento delle misure di compensazione da parte del richiedente, lo Stato membro ospitante, ai fini dell'accesso e dell'esercizio dell'attività professionale, dà ai titoli di formazione del richiedente lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione da esso rilasciati.**

Motivazione

Al capitolo III del titolo III (Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione) viene aggiunto un nuovo articolo 21 bis. Esso disciplina i casi in cui le qualifiche del richiedente non soddisfano le condizioni per il riconoscimento automatico e non è applicabile l'articolo sui diritti acquisiti. In tali casi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante esamina i titoli di formazione del richiedente, tenendo conto dell'esperienza professionale acquisita in uno Stato membro o in uno Stato terzo. Se la formazione del richiedente non è uguale alla formazione dei professionisti nello Stato membro ospitante, quest'ultimo può imporre al richiedente l'espletamento di misure di compensazione. Tali misure devono essere adeguate e atte a consentire al richiedente la pratica della professione nello Stato membro ospitante. Dopo il completamento delle misure di compensazione, il richiedente ha pieno diritto ad esercitare la professione nello Stato membro ospitante. L'articolo proposto riflette la giurisprudenza in materia della Corte di giustizia.

Emendamento 79 Articolo 21 ter (nuovo)

Articolo 21 ter

Consultazione delle professioni

Tutte le volte che è applicabile la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 2, la Commissione fa sì che si tenga conto delle opinioni delle professioni interessate. A tal fine, il comitato di cui all'articolo 54 consulta regolarmente un altro comitato consultivo specializzato, che include rappresentanti delle associazioni professionali. Le associazioni professionali interessate devono essere rappresentative dell'intero gruppo professionale e vengono indicate in un allegato a parte.

Motivazione

La disposizione è necessaria per consentire in modo adeguato il coinvolgimento delle professioni interessate nelle procedure di comitatologia proposte contemplate dalla direttiva (articolo 54). Tale coinvolgimento si è rivelato utile ai fini di un'agevole attuazione delle direttive settoriali, in quanto garantisce la qualità della formazione e la tutela dei consumatori. Nel quadro delle attuali direttive settoriali, i comitati consultivi garantiscono un ampio scambio di informazioni per quanto concerne i metodi di formazione e i contenuti, nonché le proposte per l'aggiornamento delle attività formative. La nuova direttiva non prevede

meccanismi che possano sostituire in modo efficace i comitati consultivi. Si propone che il comitato consultivo di cui all'articolo 54 consulti un gruppo di esperti in modo da garantire che si tenga adeguatamente conto, allorché si discutono questioni concernenti la formazione, dell'esperienza acquisita dai professionisti.

Emendamento 80
Articolo 22 bis (nuovo)

Articolo 22 bis

Conoscenze e competenze

La formazione di medico di base garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

- adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

- adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;

- adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici, atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana, nonché un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo di personale competente in ambito ospedaliero.

Motivazione

Le conoscenze e competenze devono figurare nel testo della direttiva e non negli allegati.

Emendamento 81
Articolo 23, paragrafo 4, comma 1

4. ***In via eccezionale***, gli Stati membri possono autorizzare la formazione specializzata a tempo parziale, a condizioni ammesse dalle competenti autorità nazionali, ***se, per giustificate circostanze individuali, non è possibile una formazione a tempo pieno***. Le competenti autorità fanno sì che durata totale e qualità della formazione a tempo parziale di specialisti non sia inferiore a quella della formazione a tempo pieno. Il livello non può essere compromesso né dal carattere di formazione a tempo parziale, né dall'esercizio di un'attività professionale remunerata a titolo privato.

4. ***Fermo restando il principio della formazione a tempo pieno***, gli Stati membri possono autorizzare la formazione specializzata a tempo parziale, a condizioni ammesse dalle competenti autorità nazionali. Le competenti autorità fanno sì che durata totale e qualità della formazione a tempo parziale di specialisti non sia inferiore a quella della formazione a tempo pieno. Il livello non può essere compromesso né dal carattere di formazione a tempo parziale, né dall'esercizio di un'attività professionale remunerata a titolo privato.

Emendamento 82
Articolo 23, paragrafo 6

6. Le durate minime di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 possono essere modificate ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, § 2.

6. Le durate minime di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 possono essere modificate ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, § 2 ***e in conformità della procedura applicabile nel caso dell'articolo 24, § 4.***

Emendamento 83
Articolo 23 bis (nuovo)

Articolo 23 bis

La Commissione è assistita da un gruppo di esperti con funzioni consultive, composto da esperti in rappresentanza di ciascuno Stato membro. Il gruppo di esperti deve contribuire all'attuazione della presente direttiva e raccogliere tutte le informazioni per la sua applicazione negli Stati membri. Il gruppo può anche essere consultato dalla Commissione in merito a qualsiasi cambiamento del sistema attuale che possa essere preso in considerazione. La Commissione deve stabilire un metodo flessibile e moderno di consultazione delle

pertinenti associazioni professionali rappresentative a livello europeo, nonché degli istituti di istruzione, in modo da garantire il loro apporto in relazione alle questioni concernenti la libera circolazione per le professioni che beneficiano di un coordinamento minimo in materia di istruzione e formazione. La Commissione deve trasmettere tale apporto tecnico al gruppo di esperti. I suggerimenti per gli aggiornamenti tecnici o altre modifiche del diritto comunitario vanno discussi in seno al gruppo. I rappresentanti delle professioni che formulano tali proposte devono avere l'opportunità di illustrarle al gruppo.

Motivazione

Scopo dell'emendamento è chiarire il sistema generale di gestione della direttiva e di consultazione delle professioni e delle altre parti interessate. Tali disposizioni dovrebbero garantire la possibilità che le associazioni professionali e gli istituti di istruzione possano fornire informazioni e proposte, in particolare nel settore delle professioni che beneficiano di un coordinamento minimo in materia di istruzione e formazione.

Emendamento 84 Articolo 24

I titoli di formazione di medico specialista di cui all'articolo 20 sono quelli che, comunicati da autorità od organi competenti di cui all'allegato V, punto 5.1.3, corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni vigenti nei vari Stati membri che compaiono all'allegato V, punto 5.1.4.

L'introduzione nell'allegato V, punto 5.1.4, di nuove specializzazioni mediche **comuni a tutti gli Stati membri**, può essere decisa ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, 2.

1. I titoli di formazione di medico specialista di cui all'articolo 20 sono quelli che, comunicati da autorità od organi competenti di cui all'allegato V, punto 5.1.3, corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni vigenti nei vari Stati membri che compaiono all'allegato V, punto 5.1.4.

2. L'introduzione nell'allegato V, punto 5.1.4, di nuove specializzazioni mediche può essere decisa ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, 2. **La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale, sotto forma di modifica all'allegato V, punto 5.1.4, l'elenco di tutti i tipi di specializzazioni riconosciute.**

3. Dai cittadini comunitari che desiderino

ottenere uno dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di medico specialista non figuranti al paragrafo 1 o che, pur menzionati in detto paragrafo, non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, lo Stato membro ospitante può esigere l'ottemperanza alle condizioni di formazione relative alla specializzazione da esso prescritte nelle proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative.

Lo Stato membro ospitante tuttavia tiene conto, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti dai cittadini e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza, purché tali periodi corrispondano a quelli richiesti nello Stato membro ospitante per la specializzazione in questione.

Le autorità o gli organismi competenti dello Stato membro ospitante, dopo aver accertato il contenuto e la durata della formazione specialistica dell'interessato in base ai diplomi, certificati ed altri titoli presentati, lo informano della durata della formazione complementare richiesta e dei settori su cui questa verte.

4. Per la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 2, la Commissione esige la partecipazione dell'organismo professionale europeo accreditato quale maggiormente rappresentativo e competente nel campo delle specializzazioni mediche. I nuovi diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista rilasciati dagli Stati membri che applicano le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sono riconosciuti reciprocamente a norma del paragrafo 2.

L'organismo accreditato ha il diritto d'iniziativa in materia di riconoscimenti. A tal fine l'organismo accreditato comunica alla Commissione proposte di qualifiche formali di Stati membri interessati che

risultano idonee al riconoscimento reciproco, specificando chiaramente i criteri di valutazione dell'equivalenza dei titoli di formazione specialistica, incluse le durate minime di formazione specialistica. Nelle sue proposte l'organismo accreditato include suggerimenti, raccomandazioni e dichiarazioni di altre organizzazioni professionali mediche europee e coordina a tal fine una procedura di informazione e di presentazione di suggerimenti. L'insieme delle proposte e delle raccomandazioni dell'organismo accreditato è incluso nel processo procedurale di cui all'articolo 54, paragrafo 2. L'articolo 15 non si applica ai titoli di formazione specialistica.

Motivazione

- 1. Secondo la nuova proposta della Commissione, soltanto un numero limitato di specializzazioni sarebbe soggetto al riconoscimento automatico dei titoli. Tali specializzazioni mediche devono essere comuni e obbligatorie per tutti gli Stati membri e il loro numero può essere modificato previo accordo tra tutti gli Stati membri. Tutte le altre specializzazioni mediche – riconosciute automaticamente nella direttiva in vigore 93/16/CE (modificata da ultima dalla direttiva 2001/19/CE) – sarebbero incorporate nel sistema generale di riconoscimento. Ciò non si adatta unicamente al campo delle specializzazioni mediche; in particolare non vi è ragione di limitare il riconoscimento automatico soltanto a quelle specializzazioni che sono comuni a tutti gli Stati membri. La nuova direttiva deve pertanto subentrare all'acquis comunitario esistente nel campo del riconoscimento dei titoli medici. Ciò è necessario al fine di garantire il riconoscimento su più vasta scala del quadro di qualifiche professionali dei medici.*
- 2. L'attuale articolo 8 della direttiva 93/16/CE, quale modificata dalla direttiva 2001/19/CE, si applica ai medici migranti che non beneficiano del riconoscimento automatico previsto all'articolo 4 e fornisce orientamenti allo Stato membro ospitante. Tale disposizione va pertanto mantenuta nel nuovo testo.*
- 3. L'esperienza, la conoscenza e l'evoluzione della professione medica vanno incorporate regolarmente nella procedura volta a sviluppare il sistema di riconoscimento automatico delle specializzazioni mediche. Va pertanto stabilito quale parte della procedura l'accreditamento dell'organismo europeo rappresentativo della professione medica.*

Emendamento 85

Articolo 25, paragrafi 3, 4 e 5

3. Ogni Stato membro che applichi norme legislative, regolamentari o amministrative in materia, riconosce come prova *soppresso*

sufficiente i titoli di formazione di medico specialista rilasciati dagli altri Stati membri e corrispondenti, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni di cui all'allegato VI, punto 6.1, purché sanciscano una formazione iniziata prima della data di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.1.3, e siano accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio dell'attività in questione da parte dei loro titolari per almeno 3 anni consecutivi nei 5 precedenti il rilascio dell'attestato.

Le stesse norme si applicano ai titoli di formazione di medico specialista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca se sanciscono una formazione iniziata entro il 3 aprile 1992 e consentono l'esercizio dell'attività professionale su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui all'allegato VI, punto 6.1.

soppresso

4. Ogni Stato membro dotato di norme legislative, regolamentari o amministrative in materia, riconosce i titoli di formazione di medico specialista che corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni di cui all'allegato VI, punto 6.1, rilasciati dagli Stati membri ivi elencati, e che sanciscono una formazione iniziata dopo la data di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.1.3, e prima della scadenza del termine di cui all'articolo 58, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia riguardo all'accesso e all'esercizio dell'attività professionale di medico specialista.

soppresso

5. Ogni Stato membro che ha abrogato le norme legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico specialista di cui all'allegato VI, punto 6.1, e che ha adottato

soppresso

a favore dei suoi cittadini provvedimenti sui diritti acquisiti, riconosce ai cittadini degli altri stati membri il diritto di beneficiare delle stesse misure, purché i titoli di formazione siano stati rilasciati prima della data a partire dalla quale lo Stato membro ospitante ha cessato di rilasciare i suoi titoli di formazione per la specializzazione interessata.

Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano all'allegato VI, punto 6.1.

soppresso

Emendamento 86
Articolo 26, paragrafo 4

*4. In via eccezionale, gli Stati membri possono autorizzare una formazione **specifica in medicina generale** a tempo parziale, **di livello qualitativamente equivalente a quello della formazione a tempo pieno, rispettando le seguenti condizioni particolari:***

a) la durata totale della formazione non verrà ridotta perché effettuata a tempo parziale;

b) la durata settimanale della formazione a tempo parziale non sarà inferiore alla metà della durata settimanale di quella a tempo pieno;

c) la formazione a tempo parziale includerà una serie di periodi di formazione a tempo pieno, sia per la parte dispensata in

*4. Fermo restando il principio della **formazione a tempo pieno**, gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale **in medicina generale, alle condizioni previste dalle competenti autorità nazionali.***

Le autorità competenti garantiscono che la durata complessiva e la qualità della formazione a tempo parziale in medicina generale non saranno inferiori a quelli della formazione a tempo pieno. Tale livello non può essere pregiudicato dal fatto che la formazione è a tempo parziale, né dall'esercizio di un'attività professionale retribuita.

La formazione a tempo parziale dei medici in medicina generale soddisfa gli stessi requisiti previsti per la formazione a tempo pieno, da cui si distingue soltanto per la possibilità di limitare la partecipazione alle attività mediche a una durata che è almeno la metà di quella prevista per la formazione a tempo pieno.

Tale formazione a tempo parziale è quindi soggetta a un'adeguata remunerazione.

ambiente ospedaliero che per quella dispensata in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie. Numero e durata di tali periodi di formazione a tempo pieno devono essere tali da preparare in modo adeguato all'esercizio effettivo della medicina generale.

Motivazione

La formazione a tempo parziale non deve essere considerata un'eccezione, ma piuttosto una normale possibilità offerta ai medici. La professione medica è contraria a discriminazioni per quanto riguarda i modi diversi di intraprendere la formazione medica. La direttiva stabilisce condizioni molto rigide per la formazione a tempo parziale che garantiscono un elevato livello di qualità, non inferiore a quella della formazione a tempo pieno. Si fa un riferimento a un'adeguata remunerazione della formazione a tempo parziale in un ambulatorio di medicina generale, in modo da metterla sullo stesso piano della formazione specialistica a tempo parziale.

Emendamento 87 Articolo 28 bis (nuovo)

Articolo 28 bis

Prestazione di servizi

1. Quando per l'accesso a una delle attività di medico o per il suo esercizio, uno Stato membro esige dai propri cittadini un'autorizzazione o l'iscrizione od appartenenza ad un'associazione o ad un organismo professionale, detto Stato membro esonera da tale obbligo i cittadini degli Stati membri, in caso di prestazione di servizi.

Il prestatore esercita la prestazione di servizi con gli stessi diritti e obblighi dei cittadini dello Stato membro ospitante; in particolare egli è soggetto alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo applicabili in detto Stato membro.

A tale scopo e a complemento della dichiarazione relativa alla prestazione di

servizi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere, al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni disciplinari vigenti sul loro territorio, un'iscrizione temporanea d'ufficio o un'adesione pro forma a un'associazione o ad un organismo professionale oppure un'iscrizione ad un registro, a condizione che esse non ritardino e non complichino in alcun modo la prestazione dei servizi e non comportino alcuna spesa supplementare per il prestatore dei servizi.

Qualora lo Stato membro ospitante prenda un provvedimento in applicazione del secondo comma o sia a conoscenza di fatti contrari a tali norme, ne informa immediatamente lo Stato membro in cui il prestatore è stabilito.

2. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il prestatore renda alle autorità competenti una dichiarazione preliminare relativa alla propria prestazione di servizi, qualora l'esecuzione di tale prestazione determini un soggiorno temporaneo nel suo territorio.

In caso d'urgenza, detta dichiarazione può essere fatta al più presto possibile dopo la prestazione di servizi.

3. In applicazione dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro ospitante può esigere dal prestatore uno o più documenti contenenti le seguenti indicazioni:

- la dichiarazione di cui al paragrafo 2,*
- un attestato che certifichi che il prestatore esercita legalmente le attività in questione nello Stato membro in cui egli è stabilito,*
- un attestato comprovante che il prestatore è in possesso del o dei diplomi, certificati o altri titoli richiesti per la prestazione di servizi di cui trattasi contemplati dalla presente direttiva.*

4. Il documento o i documenti previsti al paragrafo 3 non possono recare una data anteriore a dodici mesi all'atto della loro

presentazione.

5. Quando uno Stato membro priva in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, uno dei suoi cittadini o un cittadino di un altro Stato membro stabilito sul suo territorio della facoltà di esercitare una delle attività di medico, detto Stato membro provvede, conformemente, al ritiro dell'attestato di cui al paragrafo 3, secondo trattino.

Motivazione

La libera prestazione di servizi è una delle quattro libertà garantite all'articolo 49 del trattato sull'Unione europea. Tuttavia, la prestazione di servizi medici, allorché sono in gioco gli interessi dei pazienti, andrebbe controllata. L'attuale regime, previsto all'articolo 17 della direttiva 93/16/CE, garantisce un efficace controllo e supervisione dei servizi medici. Pertanto, il prestatore di servizi ha gli stessi diritti e obblighi dei cittadini dello Stato membro ospitante ed è quindi soggetto alle regole professionali di tale Stato membro. Anche se semplificato, l'obbligo di iscrizione o di dichiarazione dà allo Stato membro ospitante la possibilità di essere informato e di controllare il comportamento dei medici. Tale regime è considerato soddisfacente dalla professione medica e non andrebbe modificato. I requisiti che i prestatori di servizi devono soddisfare non impediscono la libera prestazione degli stessi, ma danno soltanto la cornice necessaria per il controllo delle attività che hanno un impatto diretto sulla salute pubblica.

Emendamento 88

Articolo 29 bis (nuovo)

Articolo 29 bis

Conoscenze e competenze

La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

- un'adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica di carattere generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;

- una sufficiente conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;

- un'adeguata esperienza clinica; questa, da scegliersi per il suo valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;

- la capacità di partecipare alla formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale

- un'esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un'attività nel settore sanitario.

Motivazione

Le conoscenze e competenze devono figurare nel testo della direttiva e non negli allegati.

Emendamento 89

Articolo 31 bis (nuovo)

(31 bis) La Commissione valuta la possibilità di allestire una banca dati che consentirebbe agli Stati membri di scambiare informazioni su tutti gli operatori sanitari che in uno Stato membro siano stati radiati o colpiti da restrizioni all'esercizio della professione.

Motivazione

Al fine di garantire la salute pubblica, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di scambiare, su basi confidenziali, informazioni sugli operatori sanitari che in uno Stato membro siano stati radiati o colpiti da restrizioni all'esercizio della professione.

Emendamento 90

Articolo 32 bis (nuovo)

Articolo 32 bis

Conoscenze e competenze

La formazione di dentista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

- adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

- adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;

- adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

- adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

- adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

La formazione di dentista conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

Motivazione

Le conoscenze e competenze devono figurare nel testo della direttiva e non negli allegati.

Emendamento 91

3. Ogni Stato membro dotato di norme legislative, regolamentari o amministrative in materia, riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione di dentista specialista di cui ***all'allegato VI, punto 6.2***, rilasciati dagli altri stati membri, che sanciscono una formazione iniziata prima della data di riferimento di cui al suddetto allegato e sono accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo, lecito esercizio da parte dei loro titolari dell'attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nei 5 che precedono il rilascio dell'attestato.

Le stesse norme si applicano ai titoli di formazione di dentista specialista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca se sanciscono una formazione iniziata entro il 3 ottobre 1989 e consentono l'esercizio dell'attività professionale su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui ***all'allegato VI, punto 6.2***.

4. Ogni Stato membro dotato di norme legislative, regolamentari o amministrative in materia, riconosce i titoli di formazione di dentista specialista di cui ***all'allegato VI, punto 6.2***, rilasciati dagli Stati membri ivi elencati, e che sanciscono una formazione iniziata dopo la data di riferimento di cui al suddetto allegato e prima della scadenza del termine di cui all'articolo 58, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia riguardo all'accesso e all'esercizio dell'attività professionale di dentista specialista.

3. Ogni Stato membro dotato di norme legislative, regolamentari o amministrative in materia, riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione di dentista specialista di cui ***all'allegato V, punto 5.3.3 bis (nuovo)***, rilasciati dagli altri stati membri, che sanciscono una formazione iniziata prima della data di riferimento di cui al suddetto allegato e sono accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo, lecito esercizio da parte dei loro titolari dell'attività in questione per almeno 3 anni consecutivi nei 5 che precedono il rilascio dell'attestato

Le stesse norme si applicano ai titoli di formazione di dentista specialista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca se sanciscono una formazione iniziata entro il 3 ottobre 1989 e consentono l'esercizio dell'attività professionale su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui ***all'allegato V, punto 5.3.3 bis (nuovo)***.

4. Ogni Stato membro dotato di norme legislative, regolamentari o amministrative in materia, riconosce i titoli di formazione di dentista specialista di cui ***all'allegato V, punto 5.3.3 bis (nuovo)***, rilasciati dagli Stati membri ivi elencati, e che sanciscono una formazione iniziata dopo la data di riferimento di cui al suddetto allegato e prima della scadenza del termine di cui all'articolo 58, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia riguardo all'accesso e all'esercizio dell'attività professionale di dentista specialista.

Emendamento 92
Articolo 35, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli istituti di cui al paragrafo 1 sono regolarmente sottoposti a verifiche esterne per valutare se rispondono effettivamente ai requisiti di cui all'allegato V, punto 5.4.2. I risultati delle verifiche sono trasmessi al comitato di cui all'articolo 54.

Motivazione

La professione veterinaria ha sviluppato, sotto gli auspici del comitato consultivo per la formazione veterinaria (CCFV) un sistema di verifica delle facoltà di veterinaria unico nel suo genere. La maggior parte delle 50 facoltà di veterinaria presenti nell'Unione europea sono già state controllate almeno una volta negli ultimi dieci anni. I controlli sono effettuati sulla base di norme concordate dal CCFV. Essi forniscono informazioni utili sulla qualità della formazione e sul rispetto, da parte della facoltà controllata, degli standard europei concordati.

Le relazioni di verifica dovrebbero essere trasmesse agli esperti del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, competente per la formazione veterinaria, di modo che, se necessario, il comitato possa decidere quali azioni intraprendere in conformità dell'articolo 56 della proposta della Commissione.

Emendamento 93
Articolo 35 bis (nuovo)

***Articolo 35 bis
Conoscenze e competenze***

La formazione di veterinario garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

- un'adeguata conoscenza delle scienze sulle quali si fondano le attività di veterinario;

- un'adeguata conoscenza della struttura e delle funzioni degli animali in buona salute, del loro allevamento, della loro riproduzione e della loro igiene in generale, come pure della loro alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze;

- adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della protezione degli animali;

- un'adeguata conoscenza delle cause, della natura, dell'evoluzione, degli effetti, della diagnosi e della terapia delle malattie degli animali, sia individualmente che collettivamente, fra cui una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili all'uomo;

- un'adeguata conoscenza della medicina preventiva;

- adeguate conoscenze in materia di igiene e tecnologia per quanto concerne l'ottenimento, la fabbricazione e l'immissione in commercio di prodotti alimentari animali o di origine animale destinati al consumo umano;

- un'adeguata conoscenza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie summenzionate;

- un'adeguata esperienza clinica e pratica sotto opportuna supervisione.

Motivazione

Conoscenze e competenze devono figurare nel testo della direttiva, non negli allegati.

Emendamento 94 Articolo 36, paragrafo 3

3. *In via eccezionale, gli* Stati membri possono autorizzare la formazione a tempo parziale, a condizioni ammesse dalle competenti autorità nazionali. La durata totale della formazione a tempo parziale non sarà inferiore a quella della formazione a tempo pieno e il suo livello non può essere compromesso dal carattere di formazione a tempo parziale.

3. *Gli* Stati membri possono autorizzare la formazione a tempo parziale, a condizioni ammesse dalle competenti autorità nazionali. La durata totale della formazione a tempo parziale non sarà inferiore a quella della formazione a tempo pieno e il suo livello non può essere compromesso dal carattere di formazione a tempo parziale.

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 23, paragrafo 4.

Emendamento 95
Articolo 36 bis (nuovo)

Articolo 36 bis
Conoscenze e competenze

La formazione di ostetrica garantisce l'acquisizione, da parte della persona interessata, delle conoscenze e competenze seguenti:

- un'adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica, e in special modo dell'ostetricia e della ginecologia;

- un'adeguata conoscenza della deontologia e della legislazione professionale;

- un'approfondita conoscenza della funzione biologica, dell'anatomia e della fisiologia nei settori dell'ostetricia e della neonatologia, nonché una conoscenza dei rapporti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del suo comportamento;

- un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto il controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati;

- la necessaria comprensione della formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale.

Motivazione

Conoscenze e competenze devono figurare nel testo della direttiva, non negli allegati.

Emendamento 96
Articolo 38, paragrafo 2

2. Gli Stati membri garantiscono che le ostetriche sono autorizzate almeno

2. Gli Stati membri garantiscono che le ostetriche sono autorizzate almeno

all'accesso ed all'esercizio delle attività *di cui all'allegato V, punto 5.5.3.*

all'accesso ed all'esercizio delle *seguenti* attività:

- fornire informazioni e consulenza adeguata in materia di pianificazione familiare;

- accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale;

- prescrivere o consigliare gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce possibile di gravidanze a rischio;

- predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;

- assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;

- praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;

- individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e segnatamente l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;

- esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso di necessità ed eventualmente praticare la rianimazione immediata;

- assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinché possa occuparsi del neonato nel modo migliore;

- *praticare le cure prescritte da un medico;*
- *redigere gli opportuni rapporti scritti.*

Motivazione

Le attività devono figurare nel testo della direttiva, non negli allegati.

Emendamento 97

Articolo 40, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri subordinano il rilascio di diplomi, certificati e altri titoli di cui al presente articolo alle seguenti condizioni minime:

la formazione che porta al rilascio di un diploma, di un certificato o di un altro titolo garantisce:

a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;

b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;

c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzazione dei medicinali stessi;

d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;

e) un'adeguata conoscenza dei requisiti legali e di altro tipo in materia di esercizio delle attività farmaceutiche.

Motivazione

Il testo è tratto dal testo originale della direttiva. Le conoscenze e le competenze professionali sono la base della professione medica e quindi devono essere indicate nella parte dispositiva e non nell'allegato.

Emendamento 98
Articolo 40, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Non oltre un anno dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 58, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento una proposta adeguata sulla specializzazione in farmacia ospedaliera. Il Consiglio e il Parlamento esaminano la proposta entro due anni.

Motivazione

Occorre mantenere aperta la possibilità di istituire la specializzazione in farmacia ospedaliera già prevista dalla direttiva 85/432/CEE.

Emendamento 99
Articolo 40, paragrafo 2, alinea

2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno 5 anni, di cui almeno:

Non concerne la versione italiana

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 100
Articolo 40, paragrafo 2, comma 2

Tale ciclo di formazione verte almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.6.2.

Se, a causa dell'insufficienza di posti nelle farmacie aperte al pubblico e negli ospedali vicino agli istituti di formazione, uno Stato membro non è in grado di assicurare sei mesi di tirocinio, può prevedere per non oltre la metà di tale periodo di formazione un'attività di farmacista in un'impresa che produce medicinali. Tale ciclo di formazione verte almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.6.2.

Motivazione

L'aggiunta riflette il testo della direttiva originaria. È importante che i giovani farmacisti

abbiano l'opportunità di lavorare in un'industria durante il periodo di formazione.

Emendamento 101
Articolo 40, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La formazione complementare, in conformità delle disposizioni dei singoli Stati membri, garantisce che le persone che hanno completato la loro formazione possano tenere il passo con i progressi in campo farmaceutico.

Motivazione

L'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è particolarmente importante se si considera la rapidità dei progressi scientifici e tecnici nelle professioni sanitarie. Per tale motivo, la direttiva 2001/19/CE (direttiva SLIM) ha aggiunto un'adeguata disposizione all'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 93/16/CEE sulla libera circolazione dei medici. Ora, i progressi nel settore farmaceutico sono altrettanto rapidi. Poiché le due professioni sono correlate tra di loro e le recenti conoscenze acquisite in campo medico e farmaceutico sono importanti per un trattamento adeguato, è importante prevedere una disposizione sull'istruzione permanente dei farmacisti. È ancora compito degli Stati membri decidere come garantire che la conoscenza dei farmacisti tenga il passo con i progressi farmaceutici, mediante un'ulteriore, adeguata formazione.

Emendamento 102
Articolo 41, paragrafo 1

1. Ai fini della presente direttiva le attività di farmacista sono quelle il cui accesso ed esercizio è subordinato, in uno o più Stati membri, a condizioni di qualificazione professionale e aperta ai titolari di uno dei titoli di formazione ***di cui all'allegato V, punto 5.6.4.***

1. Ai fini della presente direttiva le attività di farmacista sono quelle il cui accesso ed esercizio è subordinato, in uno o più Stati membri, a condizioni di qualificazione professionale e aperta ai titolari di uno dei titoli di formazione ***elencati al paragrafo 2 del presente articolo.***

Emendamento 103
Articolo 41, paragrafo 2

2. Gli Stati membri fanno sì che i possessori di un titolo di formazione in farmacia, rilasciato da un istituto universitario o da un istituto di livello equivalente, che soddisfi le condizioni dell'articolo 40 siano autorizzati

2. Gli Stati membri fanno sì che i possessori di un titolo di formazione in farmacia, rilasciato da un istituto universitario o da un istituto di livello equivalente, che soddisfi le condizioni dell'articolo 40 siano autorizzati

ad accedere e a esercitare almeno le attività *di cui all'allegato V, punto 5.6.3*, con l'eventuale riserva di un'esperienza professionale complementare.

ad accedere e a esercitare almeno le attività *seguenti*, con l'eventuale riserva di un'esperienza professionale complementare:

- *preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;*
- *fabbricazione e controllo dei medicinali;*
- *controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;*
- *immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;*
- *preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;*
- *preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;*
- *diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.*

Motivazione

Le attività devono figurare nel testo della direttiva, non negli allegati.

Emendamento 104

Articolo 41, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri restano responsabili del rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'apertura di farmacie. In particolare, gli Stati membri non sono tenuti a dare effetto ai titoli di formazione di cui al paragrafo 1 per l'istituzione di nuove farmacie aperte al pubblico. Per l'applicazione della presente direttiva, sono altresì considerate come tali le farmacie aperte da meno di tre anni.

Motivazione

Il nuovo paragrafo 4 bis aggiunto all'articolo 41 è estratto dalla direttiva 85/433/CEE. Esso autorizza gli Stati membri a non tener conto dei diplomi rilasciati da altri Stati membri per quanto riguarda l'apertura di nuove farmacie. Il motivo di tale deroga al riconoscimento automatico dei diplomi è importante oggi come lo era nel 1985. Alcuni Stati membri limitano il numero delle nuove farmacie che possono essere aperte, mentre altri non procedono in tal senso. Ciò potrebbe spingere farmacisti provenienti da paesi in cui esistono tali limitazioni a trasferirsi in paesi senza limitazioni e ad aprirvi nuove farmacie. L'accesso ai servizi farmaceutici è disciplinato a livello di Stato membro e appare pertanto necessario mantenere tale deroga, in modo da garantire che tali servizi siano prestati equamente in tutti gli Stati membri.

Emendamento 105

Articolo 41, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli Stati membri restano responsabili della concessione delle pertinenti autorizzazioni per l'apertura di farmacie. In particolare, non sono tenuti a dare effetto ai titoli di formazione di cui al paragrafo 1 per la creazione di nuove farmacie aperte al pubblico. Per l'applicazione della presente direttiva sono altresì considerate come tali le farmacie aperte da meno di tre anni.

Motivazione

Il nuovo paragrafo 4 bis aggiunto all'articolo 41 riprende il testo della direttiva 85/433/CEE, che consente agli Stati membri di non dare effetto ai titoli di formazione di altri Stati membri per l'apertura di nuove farmacie. Il ragionamento a monte della deroga al riconoscimento automatico dei diplomi è valido oggi come lo era nel 1985. Taluni Stati membri limitano il numero delle nuove farmacie che possono essere create, mentre altri non lo fanno. Ciò potrebbe indurre i farmacisti dei paesi che applicano la restrizione a trasferirsi in paesi che non l'applicano per aprire nuove farmacie. Poiché l'accessibilità ai servizi farmaceutici è disciplinata a livello di Stati membri, appare necessario mantenere questa deroga per assicurare che tali servizi siano disciplinati in modo equo in tutti gli Stati membri.

Emendamento 106

Articolo 42

1. La formazione d'architetto comprende, almeno **4 anni** di studi a tempo pieno oppure 6 anni di studi, di cui almeno **3** a tempo pieno, in un'università o un istituto

1. La formazione d'architetto comprende almeno **5 anni** di studi a tempo pieno oppure 6 anni di studi, di cui almeno **4 devono essere** a tempo pieno, in

di insegnamento comparabile. Tale formazione sarà sancita dal superamento di un esame di livello universitario.

Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento principale è l'architettura, manterrà un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantirà l'acquisizione *delle conoscenze e competenze di cui all'allegato V, punto 5.7.1.*

un'università o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione sarà sancita dal superamento di un esame di livello universitario.

Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento principale è l'architettura, manterrà un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantirà l'acquisizione:

- *della capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;*
- *di un'adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti;*
- *di una conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;*
- *di un'adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;*
- *della capacità di cogliere i rapporti tra uomo e creazioni architettoniche e tra creazioni architettoniche e il loro ambiente, nonché di cogliere la necessità di adeguare tra loro creazioni architettoniche e spazi circostanti, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;*
- *della capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;*
- *della conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile, connessi con la progettazione degli edifici;*

- *di una conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;*
- *della capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia edilizia.*

I bis. Se uno Stato membro o la Commissione nutrono dubbi circa la rispondenza tra diplomi, certificati o altri titoli riconosciuti e le conoscenze e competenze richieste dall'articolo 42, paragrafo 1, e dall'articolo 43, la Commissione consulta il comitato consultivo per la formazione nel settore dell'architettura, istituito a norma dei paragrafi da 5 a 7, entro tre mesi dalla notifica di un titolo da parte di uno Stato membro. Il comitato esprime il proprio parere entro tre mesi. Entro tre mesi dal parere o scaduto il termine previsto per esprimere il parere, i diplomi, i certificati o gli altri titoli in questione vengono pubblicati; ne sono esclusi i seguenti due casi:

- *lo Stato membro che rilascia il titolo modifica la notifica di cui alla prima frase, oppure*
- *uno Stato membro o la Commissione ricorrono agli articoli 226 o 227 del trattato per adire la Corte di giustizia delle Comunità europee.*

Il comitato può essere consultato da uno Stato membro o dalla Commissione in tutti i casi in cui uno Stato membro o la Commissione dubitino che i diplomi, certificati o altri titoli di un elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee continuino a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 42, paragrafo 1, e 43. Il comitato esprime il proprio

2. Le conoscenze e le competenze di cui **all'allegato V, 5.7.1** possono essere modificate ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, § 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

In nessun Stato membro, l'aggiornamento può modificare, in seno ai vigenti principi legislativi sul regime delle professioni, la formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche.

parere entro tre mesi.

1 ter. La Commissione ritira un diploma da un elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee con il consenso dello Stato membro interessato o a seguito di una sentenza della Corte di giustizia.

2. Le conoscenze e le competenze di cui **al paragrafo 1** possono essere modificate ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, § 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

In nessun Stato membro, l'aggiornamento può modificare, in seno ai vigenti principi legislativi sul regime delle professioni, la formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche.

2 bis. Il comitato ha il compito di contribuire a garantire nella Comunità una formazione di livello comparabilmente elevato nel campo dell'architettura. Esso adempie questa missione servendosi in particolare dei mezzi seguenti:

- **scambio completo di informazioni sui metodi di formazione e sul contenuto, sul livello e sulla struttura dell'insegnamento teorico e pratico negli Stati membri;**
- **scambio di opinioni e consultazioni allo scopo di sviluppare una concezione comune per quanto riguarda il livello che deve raggiungere la formazione nel campo dell'architettura e - eventualmente - la struttura ed il contenuto di questa formazione, compresi i criteri relativi all'esperienza pratica;**
- **costante monitoraggio del processo di adeguamento della formazione nel settore dell'architettura ai progressi dei metodi didattici e ai nuovi problemi che l'evoluzione sociale, scientifica e tecnica, nonché la protezione dell'ambiente pongono agli architetti.**

Il comitato espleta inoltre compiti particolari per quanto riguarda le misure

destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e del diritto alla libera prestazione dei servizi a norma dell'articolo 48, paragrafo 2.

Il comitato comunica alla Commissione e agli Stati membri i suoi pareri e le sue raccomandazioni formulando pareri e suggerimenti quanto agli emendamenti da apportare agli articoli della presente direttiva relativi alla formazione nel campo dell'architettura.

Il comitato consiglia inoltre la Commissione su qualsiasi altro argomento che quest'ultima può sottoporgli in relazione alla formazione nel campo dell'architettura.

2 ter. Il comitato è composto di tre esperti per ogni Stato membro, ossia

- un esperto che esercita la professione di architetto,*
- un esperto delle facoltà di architettura o degli istituti equivalenti nel settore dell'architettura*
- un esperto delle autorità competenti dello Stato membro.*

È previsto un supplente per ogni membro. Il supplente può partecipare alle riunioni del comitato solo qualora non possa parteciparvi il membro ai sensi del comma 1.

I membri e i supplenti di cui ai commi 1 e 2 sono designati dagli Stati membri. I membri e i supplenti di cui al comma 1, primo e secondo trattino, vengono designati su proposta e previa idonea consultazione dei professionisti in attività e degli istituti di insegnamento universitario o di livello equivalente nel settore dell'architettura. I membri e i loro supplenti così designati sono nominati dal Consiglio.

Il mandato dei membri del comitato ha una durata di tre anni. Al termine del triennio i membri del comitato restano in funzione sino a che non si sia provveduto a sostituirli o a rinnovarne il mandato.

Il mandato di un membro termina prima della scadenza del periodo di tre anni in caso di dimissioni, di decesso o di sostituzione da parte di un altro membro nominato secondo la procedura dell'articolo 3. La nomina di un nuovo membro è effettuata per la restante durata del mandato.

Il comitato elegge fra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti. Esso adotta il proprio regolamento interno. L'ordine del giorno delle riunioni viene stabilito dal presidente del comitato in collaborazione con la Commissione.

Il comitato può istituire gruppi di lavoro ed invitare o ammettere osservatori o esperti perché l'assistano per quanto riguarda tutti gli aspetti particolari dei suoi lavori.

Motivazione

Si tratta di un compromesso tra tutti gli emendamenti depositati.

Emendamento 107
Articolo 42 bis (nuovo)

Articolo 42 bis

Il gruppo di lavoro di cui all'articolo 42, paragrafo 2, è formato da due esperti per ogni Stato membro designati nel modo seguente:

- un esperto che esercita la professione di architetto;*
- un esperto delle facoltà di architettura o degli istituti analoghi nel settore dell'architettura.*

È previsto un supplente per ogni membro del gruppo di lavoro che partecipa alle riunioni solo in assenza del membro di cui è supplente. I membri e i sostituti sono designati dagli Stati membri previa idonea consultazione dei professionisti in attività e degli istituti di insegnamento universitario o di livello equivalente nel settore dell'architettura. I membri e i supplenti

così designati sono nominati dal Consiglio e restano in carica per tre anni. Possono essere sostituiti e il loro mandato può essere rinnovato.

Il gruppo di lavoro elegge fra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti e adotta il proprio regolamento interno. Il gruppo di lavoro può istituire task force e invitare o ammettere osservatori o esperti perché l'assistano per quanto riguarda tutti gli aspetti particolari dei suoi lavori.

La Commissione provvede al segretariato del comitato.

Motivazione

Per garantire un'efficace composizione del gruppo di lavoro destinato ad assistere il comitato su questioni ad esso deferite e garantire la continuità del diritto di critica degli Stati membri per quanto riguarda la qualità della formazione nel settore dell'architettura attualmente assicurato dall'acquis communautaire e prudentemente applicata dal 1987. L'emendamento segue le raccomandazioni della Commissione di cui al documento COM(1999) 177 in cui raccomandava per difetto di accogliere gli architetti.

Emendamento 116 Articolo 43, paragrafo 1

1. In deroga all'articolo 42, è **riconosciuta** soddisfare l'articolo 20 anche **la formazione impartita** in 3 anni delle Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5 agosto 1985, che risponde ai requisiti di cui al primo paragrafo del presente articolo e che dà accesso alle attività di cui all'articolo 40 in tale Stato membro con il titolo professionale di architetto, purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva.

L'ordine professionale deve

1. In deroga all'articolo 42, è **riconosciuto** soddisfare l'articolo 20 anche **chi abbia seguito una formazione di architetto in corsi impartiti** in 3 anni delle Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania, in vigore **fino** al 5 agosto 1985, che risponde ai requisiti di cui al primo paragrafo del presente articolo e che dà accesso alle attività di cui all'articolo 40 in tale Stato membro con il titolo professionale di architetto, purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva.

L'ordine professionale deve

preventivamente stabilire che i lavori compiuti dall'architetto interessato in campo architettonico sono applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di cui all'**allegato V, punto 5.7.1**. Il certificato è rilasciato con la stessa procedura che si applica all'iscrizione all'ordine professionale.

preventivamente stabilire che i lavori compiuti dall'architetto interessato in campo architettonico sono applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di cui **all'articolo 42**. Il certificato è rilasciato con la stessa procedura che si applica all'iscrizione all'ordine professionale.

Motivazione

La modifica proposta al primo comma è necessaria per garantire un accurato recepimento delle disposizioni della direttiva sugli architetti e garantire che la nuova direttiva non sia discriminatoria né meno rigorosa rispetto all'attuale situazione. La disposizione deve riferirsi alle persone e non ai corsi, in quanto alcuni corsi potrebbero esistere tuttora.

Emendamento 109
Articolo 45 bis (nuovo)

Articolo 45 bis

Formazione di ingegnere

1. La formazione di ingegnere comprende almeno 4 anni di studi a tempo pieno oppure 7 anni di studi, di cui almeno 3 a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione sarà sancita dal superamento di un esame di livello universitario.

2. La formazione di cui al precedente paragrafo avrà come elemento principale l'ingegneria, manterrà un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici dell'innovazione tecnologica e garantirà l'acquisizione delle conoscenze e competenze di cui all'allegato V.8., punto 5.8.1.

3. Le conoscenze e le competenze di cui all'allegato V.8., punto 5.8.1., possono essere modificate ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, § 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

La formazione e le condizioni d'accesso delle persone fisiche stabilite in ciascuno Stato membro nell'ambito dei vigenti principi legislativi sul regime delle

professioni non possono essere modificate.

Motivazione

L'emendamento si giustifica da sé.

Emendamento 110
Articolo 46, paragrafo 2, comma 1

2. Lo Stato membro ospitante, venuto a conoscenza di fatti gravi e precisi, verificatisi al di fuori del suo territorio prima dello stabilimento dell'interessato in tale Stato, e suscettibili di avere in esso conseguenze sull'esercizio dell'attività in questione, può informarne lo Stato membro d'origine.

2. Gli Stati membri si informano reciprocamente in merito a fatti gravi e precisi, verificatisi durante lo stabilimento dell'interessato e suscettibili di avere conseguenze sull'esercizio della sua attività professionale ai sensi della presente direttiva.

Motivazione

Per motivi inerenti alla tutela dei consumatori, occorre procedere ad uno scambio di informazioni sui fatti gravi che potrebbero pregiudicare l'esercizio di una determinata professione.

Emendamento 111
Articolo 46, paragrafo 2, comma 1

2. Lo Stato membro ospitante, venuto a conoscenza di fatti gravi e precisi, verificatisi al di fuori del suo territorio prima dello stabilimento dell'interessato in tale Stato, e suscettibili di avere in esso conseguenze sull'esercizio dell'attività in questione, può informarne lo Stato membro d'origine.

2. Lo Stato membro ospitante, venuto a conoscenza di fatti gravi e precisi, suscettibili di avere in esso conseguenze sull'esercizio dell'attività in questione, può informarne lo Stato membro d'origine.

Motivazione

La disposizione dovrebbe promuovere lo scambio di informazioni tra gli Stati membri interessati ogniqualvolta le circostanze indichino che un individuo è venuto meno alle norme di deontologia professionale, a prescindere da dove e quando dette circostanze si siano verificate.

Emendamento 112
Articolo 48, paragrafo 1

1. Se uno Stato membro ospitante regola l'uso del titolo professionale relativo a un'attività della professione in questione, i cittadini di altri stati membri autorizzati a esercitare la professione regolamentata in base al titolo III usano il titolo professionale dello Stato membro ospitante, che, in esso corrisponde a tale professione e ne usano l'eventuale abbreviazione.

Tuttavia, se nello Stato membro ospitante l'accesso a una professione è parziale ai sensi dell'articolo 4, 3, tale Stato membro può annettere al titolo professionale una menzione adeguata.

1. Se uno Stato membro ospitante regola l'uso del titolo professionale relativo a un'attività della professione in questione, i cittadini di altri stati membri autorizzati a esercitare la professione regolamentata in base al titolo III usano il titolo professionale dello Stato membro ospitante, che, in esso corrisponde a tale professione e ne usano l'eventuale abbreviazione.

Motivazione

Pone problemi notevoli a disposizione secondo cui il richiedente ha accesso a una sola attività nello Stato membro ospitante quando la sua professione rappresenta un'attività autonoma di una professione che rientra in un campo d'attività più ampio nello Stato membro ospitante e tale differenza non può essere colmata con una misura di compensazione. Il cliente possono infatti incontrare difficoltà per conoscere le competenze specifiche e limitate del professionista migrante al quale dovrebbe essere attribuita una qualifica completamente nuova rispetto a quella nazionale. La disposizione genera complicazioni, confusione e possibilità di abusi nei confronti dei clienti e va dunque soppressa. Il professionista migrante deve integrarsi, eventualmente a seguito dell'applicazione di misure di compensazione, nel paese di destinazione. Se non è in grado di farlo eserciterà con il titolo d'origine in libera prestazione dei servizi.

Emendamento 113
Articolo 48, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Se in uno Stato membro l'accesso alle attività di cui all'articolo 2 o l'esercizio di queste nell'ambito della denominazione professionale dello Stato membro ospitante, oltre al soddisfacimento dei requisiti di cui al titolo III, capitolo III, e agli allegati o al possesso di un diploma, di un certificato o

di altri titoli, sono subordinati all'acquisizione di corrispondenti esperienze pratiche per un determinato periodo, lo Stato membro interessato riconosce come titolo sufficiente un certificato dello Stato membro di origine o di provenienza da cui risulti che tali esperienze pratiche sono state acquisite nel corso di un adeguato periodo nello Stato membro di origine o di provenienza. Il certificato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, comma 1, viene riconosciuto per gli architetti come titolo sufficiente ai sensi del presente paragrafo.

Motivazione

L'emendamento assicura coerenza tra le disposizioni delle direttive settoriali per quanto riguarda il principio del paese di provenienza, titoli ed esperienza professionale. Il riferimento alla facoltà degli Stati membri di richiedere, oltre ai diplomi elencati all'allegato V delle professioni di cui al titolo III, capitolo III (già regolamentate da direttive settoriali), un certificato relativo all'esperienza professionale si trova finora solo all'articolo 46, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato VII, punto 1, lettera b). Questa facoltà, che contribuisce a garantire la qualità e quindi la tutela dei consumatori, dovrebbe essere chiarita nel testo della direttiva.

La chiarificazione alla fine del paragrafo 2 si spiega con la necessità di rinviare alla normativa speciale della formazione di architetto nelle Fachhochschulen tedesche.

L'ex articolo 48, paragrafo 2, viene spostato e diventa articolo 48, paragrafo 3 (nuovo).

Emendamento 114

Articolo 49

1. I beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali hanno le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

2. Gli Stati membri fanno sì che i beneficiari acquisiscano eventualmente le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale nello

Il migrante deve garantire l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per esercitare la propria attività professionale prima di intraprendere questa attività nello Stato membro ospitante. Lo Stato membro ospitante può richiedere al migrante di dimostrare la propria competenza linguistica prima di autorizzare l'accesso alla professione.

soppresso

Stato membro ospitante.

Motivazione

Al fine di garantire la sicurezza dei pazienti e degli utenti dei servizi, la capacità di comunicare effettivamente nella lingua/nelle lingue dello Stato ospite deve costituire un prerequisito all'iscrizione.

Emendamento 115

Articolo 51

Fatti salvi gli articoli 5, § 1, e 6, primo comma, punto b), gli Stati membri che, alle persone che hanno acquisito le qualifiche professionali sul loro territorio, chiedono un tirocinio preparatorio e/o un periodo d'esperienza professionale per essere convenzionati con una assicurazione contro le malattie, dispensano da quest'obbligo i titolari di qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro.

Fatti salvi gli articoli 5, § 1, e 6, primo comma, punto b), gli Stati membri che, alle persone che hanno acquisito le qualifiche professionali sul loro territorio, chiedono un tirocinio preparatorio e/o un periodo d'esperienza professionale per essere convenzionati con una assicurazione contro le malattie, dispensano da quest'obbligo i titolari di qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro ***per quanto riguarda l'esercizio delle attività professionali elencate nella presente direttiva o nei suoi allegati.***

Motivazione

L'articolo impone agli Stati membri di consentire la fornitura di servizi a carico delle assicurazioni sanitarie da parte di professionisti stranieri senza ulteriori requisiti. Tuttavia, alcuni Stati membri consentono o potrebbero consentire in futuro la fornitura di alcuni servizi specifici aggiuntivi, come ad esempio l'assistenza farmaceutica ai pazienti che soffrono di malattie croniche, a carico delle assicurazioni sanitarie. Tali servizi non formano parte delle normali attività professionali, ma richiedono competenze e conoscenze specifiche. Ai fini della tutela dei consumatori, per la fornitura di questi servizi specifici aggiuntivi gli Stati membri devono avere la possibilità di imporre ai fornitori di servizi provenienti da altri Stati membri gli stessi requisiti che impongono ai propri. L'emendamento al nuovo articolo 52 chiarisce quindi che l'obbligo degli Stati membri di soprassedere a tali requisiti si riferisce unicamente alle normali attività professionali e non a servizi specifici addizionali.

Emendamento 116

Articolo 52

Autorità competenti

1. **Le autorità** competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine

Organi competenti

1. **Gli organi** competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine

collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l'applicazione della presente direttiva. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.

2. Ogni Stato membro designa, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 58, **le autorità e** gli organi competenti preposti a rilasciare o ricevere i titoli di formazione, altri documenti o informazioni, nonché quelli autorizzati a ricevere le domande e prendere le decisioni di cui alla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

3. Ogni Stato membro designa un coordinatore della attività **delle autorità** di cui al § 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

I coordinatori hanno i seguenti compiti:

- a) promuovere un'applicazione uniforme della presente direttiva;
- b) riunire ogni utile informazione per l'applicazione della presente direttiva e in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri.

Per portare a termine il compito di cui al secondo comma, punto b), i coordinatori possono ricorrere ai punti di contatto di cui all'articolo 53.

collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l'applicazione della presente direttiva. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.

2. Ogni Stato membro designa, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 58, gli organi competenti preposti a rilasciare o ricevere i titoli di formazione, altri documenti o informazioni, nonché quelli autorizzati a ricevere le domande e prendere le decisioni di cui alla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

3. Ogni Stato membro designa un coordinatore della attività **degli organi** di cui al § 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

I coordinatori hanno i seguenti compiti:

- a) promuovere un'applicazione uniforme della presente direttiva;
- b) riunire ogni utile informazione per l'applicazione della presente direttiva e in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri.

3 bis. L'organo competente di cui al presente articolo 52 ha il seguente mandato:

a) informazione dei cittadini e degli altri organi competenti degli altri Stati membri su tutte le questioni rilevanti connesse al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi della presente direttiva, e soprattutto informazione in merito alle disposizioni giuridiche nazionali relative all'accesso e all'esercizio di un'attività professionale, compreso il diritto in materia sociale, nonché eventuali norme

deontologiche;

b) sostegno ai cittadini ad avvalersi dei diritti derivanti dalla presente direttiva, se necessario interessando gli altri organi competenti dello Stato membro ospitante.

Gli organi competenti comunicano alla Commissione, entro due mesi dalla loro consultazione, i casi da essi esaminati sulla base del mandato di cui al comma 1, lettera b).

Motivazione

Sostituendo la formulazione "autorità competenti" con "organi competenti" si demanda chiaramente alle categorie di volta in volta interessate la gestione dei propri affari. Il principio dell'autogestione diretta e democraticamente legittimata assicura una cooperazione amministrativa efficace e trasparente nel segno della mobilità professionale, sgravando lo Stato e salvaguardando l'interesse pubblico.

Emendamento 117

Articolo 52, paragrafo 1

*1. **Le autorità competenti** dello Stato membro ospitante e di quello d'origine collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l'applicazione della presente direttiva. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.*

*1. **Gli ordini professionali o organismi analoghi competenti** dello Stato membro ospitante e di quello d'origine collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l'applicazione della presente direttiva. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.*

Motivazione

Si motiva da sé.

Emendamento 118

Articolo 53

Punti di contatto

soppresso

Ogni Stato membro designa, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 58, un punto di contatto che ha i seguenti compiti:

a) fornire ai cittadini e ai punti di contatto

degli altri Stati membri ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla presente direttiva e in particolare, informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale, nonché, se necessario, le norme deontologiche;

b) assistere i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla presente direttiva cooperando eventualmente con i punti di contatto e le competenti autorità dello Stato membro ospitante.

I punti di contatto informano la Commissione dei casi trattati ai sensi del primo comma, punto b), entro due mesi a partire dalla data in cui sono stati aditi.

Motivazione

Dovrebbe esistere solo un unico organo competente, per eliminare gli ostacoli amministrativi e agevolare la mobilità transfrontaliera.

La normativa di cui all'articolo 53 viene aggiunta in forma modificata come nuovo paragrafo all'articolo 52.

Cfr. emendamenti all'articolo 8 e all'articolo 52.

Emendamento 119 Articolo 54, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, qui di seguito **denominato “il comitato”**, **composto** dai rappresentanti degli Stati membri e **presieduto** dal rappresentante della Commissione.

1. La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali **delle professioni regolamentate dal capitolo I del titolo III e da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali delle professioni regolamentate dal capitolo III del titolo III**, qui di seguito **denominati “i comitati”**, **composti** dai rappresentanti degli Stati membri e **presieduti** dal rappresentante della Commissione.

In seno ai comitati sono inoltre presenti come osservatori esperti delle rispettive categorie professionali, per consentire ai loro membri permanenti di avvalersi direttamente delle loro competenze nei

rispettivi settori di specializzazione o campi professionali.

Motivazione

Per raccogliere le competenze delle categorie professionali interessate è prevista nelle direttive settoriali una partecipazione degli esperti provenienti dalle singole categorie professionali ai lavori dei comitati consultati (cfr. decisioni 75/364/CEE, 75/365/CEE, 75/454/CEE, 78/1028/CEE, 80/156/CEE e 85/434/CEE).

In futuro, la direttiva deve comprendere sia quelle settoriali che le altre professioni. Risulta quindi opportuno costituire due diversi comitati regolamentari, uno per le professioni settoriali e l'altro per le altre professioni, onde tener conto in questo modo delle loro particolarità.

Per la qualità del lavoro dei comitati anche in futuro sarà indispensabile raccogliere la competenza degli esperti delle categorie professionali. Ne va quindi ancora garantita la partecipazione. Gli esperti delle categorie professionali dovrebbero perlomeno essere ammessi come osservatori alle riunioni dei comitati. I membri dei comitati avrebbero quindi l'opportunità di avvalersi direttamente della loro competenza.

Emendamento 120

Articolo 54, paragrafo 1, comma 1 bis

Gli Stati membri provvedono a che gli esperti rappresentino le diverse categorie professionali interessate.

Motivazione

I pareri degli Stati membri devono essere sempre il risultato della collaborazione tra i funzionari nazionali e gli esperti delle rispettive categorie professionali. Questo principio dovrebbe essere sancito in modo esemplare nella direttiva.

Emendamento 121

Articolo 54 bis (nuovo)

Articolo 54 bis

Consulta europea delle professioni intellettuali

1. È istituita una Consulta europea delle professioni intellettuali composta da un rappresentante del Parlamento europeo, un rappresentante del Consiglio dell'Unione, un rappresentante della Commissione europea, un rappresentante del Comitato

economico e sociale, un rappresentante del Comitato delle regioni, un rappresentante per ogni Stato membro e un rappresentante per ciascuno degli organismi professionali europei di cui all'articolo 15, nonché un rappresentante delle organizzazioni sindacali europee dei professionisti e un rappresentante delle organizzazioni europee degli enti di sicurezza sociale dei professionisti.

2. La Consulta è copresieduta dal rappresentante del Parlamento e dal rappresentante del Consiglio dell'Unione. La segretaria è fornita dai servizi della Commissione.

3. Le organizzazioni sindacali e gli enti di sicurezza sociale di cui al § 1, per poter nominare un rappresentante nella Consulta dovranno essere iscritti in un apposito albo tenuto dalla Commissione.

4. Le disposizioni relative ai requisiti di rappresentatività, democraticità e trasparenza che dovranno rispettare le organizzazioni per ottenere l'iscrizione all'albo e le regole relative alla tenuta dell'albo saranno stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 54, § 2.

5. Presso la Consulta viene creata una banca dati ove gli Stati membri fanno affluire i dati relativi ai professionisti che esercitano in libera prestazione dei servizi e quelli che esercitano in libertà di stabilimento.

Motivazione

Occorre istituire un forum di dialogo permanente a livello europeo di cui faranno parte le istituzioni comunitarie, gli Stati membri e gli organismi professionali.

Inoltre, è necessario creare una banca dati per conoscere in tempo reale i dati relativi alla mobilità dei professionisti nell'Unione europea.

Emendamento 122
Articolo 55

A partire dalla scadenza del termine di cui all'articolo 58, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema messo in atto. Oltre a commenti generali, la relazione comprenderà una rilevazione statistica delle decisioni prese e una descrizione dei principali problemi derivanti dall'applicazione della direttiva.

A partire dalla scadenza del termine di cui all'articolo 58, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema messo in atto. Oltre a commenti generali, la relazione comprenderà una rilevazione statistica delle decisioni prese e una descrizione dei principali problemi derivanti dall'applicazione della direttiva.

Tale relazione dovrebbe comprendere proposte per ampliare il campo di applicazione della presente direttiva e proposte per l'accesso di nuove categorie professionali.

Motivazione

Il presente emendamento intende aprire la possibilità di accogliere altre figure professionali nella presente direttiva, ad esempio consulenti fiscali e altre categorie professionali che hanno fatto capire chiaramente l'intenzione di essere inserite nella presente direttiva.

Emendamento 123
Articolo 56, comma 2

Eventualmente, la Commissione decide, ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, § 2, di permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all'applicazione della norma in questione.

Eventualmente, la Commissione decide, ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, § 2, ***e in consultazione con la professione interessata***, di permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all'applicazione della norma in questione.

Motivazione

Ove opportuno, la Commissione decide, in base alla procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 2, di consentire allo Stato membro in questione di derogare alla disposizione in parola per un periodo limitato.

Emendamento 124
Articolo 56, comma 2 bis (nuovo)

La deroga può includere il diritto dello Stato membro ospitante di richiedere a un candidato di sottoporsi a provvedimenti di compensazione, intesi a garantire che egli abbia le conoscenze e le capacità necessarie per esercitare la professione nello Stato membro ospitante.

Motivazione

Sono molti i professionisti che operano nel settore della sanità pubblica e della salute e del benessere degli animali. Un veterinario che opera in uno Stato membro può essere chiamato a certificare che animali vivi o prodotti di origine animale sono idonei al trasporto e all'esportazione e così facendo potrebbe, per mancanza di conoscenza e esperienza, facilitare la diffusione di malattie che potrebbero a loro volta interessare sia gli animali sia gli esseri umani, tramite la catena alimentare o le zoonosi.

La direttiva stabilisce gli standard in materia di formazione professionale e richiede che qualsiasi professionista che voglia esercitare in un altro Stato membro debba produrre titoli di formazione ottenuti in conformità di detti standard. Tuttavia, non vi è alcun meccanismo formale per controllare gli standard o per garantire che le qualifiche elencate nella direttiva siano sempre all'altezza degli standard stessi.

La direttiva pone dunque esageratamente l'accento sulla libera circolazione, a scapito della tutela dei consumatori.

Se si vuole mantenere il principio del riconoscimento automatico, gli Stati membri devono poter eventualmente imporre anche provvedimenti di compensazione, ad esempio se una facoltà di veterinaria valutata nell'ambito del sistema di controllo europeo della formazione dei veterinari non risulta in linea con gli standard europei fissati per la formazione veterinaria.

Emendamento 125
ALLEGATO II, titolo

Elenco dei cicli di formazione con struttura particolare di cui all'articolo 11, **paragrafo 4**, secondo comma, lettera a).

Elenco dei cicli di formazione con struttura particolare di cui all'articolo 11, **paragrafo 2**, secondo comma, lettera a)

Motivazione

Le direttive settoriali restano in vigore.

Emendamento 126
Allegato II, punto 4 "Settore tecnico"

I seguenti corsi di formazione:

I seguenti corsi di formazione:

in Grecia:

– *guida turistica (ξεναγός)*

che consiste in una formazione della durata complessiva di almeno due anni e mezzo, con 1 100 ore di formazione teorica su materie quali archeologia greca, arte, storia (preistoria, storia classica, bizantina e contemporanea), filologia e geografia, nonché altre materie attinenti all'ambiente naturale e culturale della Grecia, e 110 giorni di escursioni nel paese.

Motivazione

La formazione di guida turistica in Grecia è di livello postsecondario, dura due anni e mezzo e porta all'esercizio di una professione regolamentata sul piano legislativo. In base alla proposta di direttiva, tale formazione si colloca al livello 3 e, per via della specificità delle qualifiche professionali richieste, deve essere inserita nell'allegato II.

Emendamento 127
Allegato V, tabella 5.1.4 bis (nuova)

1	<i>Medicina infortunistica</i> <i>Durata minima della formazione: 5 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Ireland</i>	<i>Accident and emergency medicine</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Accident and emergency medicine</i>

2	<i>Allergologia</i> <i>Durata minima della formazione: 3 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Danmark</i>	<i>Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme</i>
<i>España</i>	<i>Alergología</i>
<i>Ελλάδα</i>	<i>Αλλεργιολογία</i>
<i>Italia</i>	<i>Allergologia ed immunologia clinica</i>
<i>Nederland</i>	<i>Allergologie en inwendige geneeskunde</i>
<i>Portugal</i>	<i>Imuno-alergologia</i>

<i>Sverige</i>	<i>Allergisjukdomar</i>
----------------	-------------------------

3	<i>Biochimica clinica</i> <i>Durata minima della formazione: 4 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Danmark</i>	<i>Klinisk biokemi</i>
<i>España</i>	<i>Bioquímica clínica</i>
<i>Ireland</i>	<i>Chemical pathology</i>
<i>Italia</i>	<i>Biochimica clinica</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Chimie biologique</i>
<i>Nederland</i>	<i>Klinische chemie</i>
<i>Österreich</i>	<i>Medizinische und Chemische Labordiagnostik</i>
<i>Suomi/Finland</i>	<i>Kliininen kemia / Klinisk kemi</i>
<i>Sverige</i>	<i>Klinisk kemi</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Chemical pathology</i>

4	<i>Ematologia biologica</i> <i>Durata minima della formazione: 4 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Danmark *</i>	<i>Klinisk blodtypeserologi</i>
<i>France</i>	<i>Hématologie</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Hématologie biologique</i>
<i>Portugal</i>	<i>Hematologia clinica</i>

Date di abrogazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5:

** 1 gennaio 1983, tranne per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data e l'hanno conclusa prima della fine del 1988*

5	<i>Cardiologia</i> <i>Durata minima della formazione: 4 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Belgique/België/Belgien</i>	<i>Cardiologie / Kardilogie</i>
<i>Danmark</i>	<i>Kardiologi</i>
<i>Deutschland</i>	<i>Kardiologie</i>
<i>España</i>	<i>Cardiología</i>
<i>France</i>	<i>Pathologie cardio-vasculaire</i>
<i>Ελλάδα</i>	<i>Καρδιολογία</i>
<i>Ireland</i>	<i>Cardiology</i>
<i>Italia</i>	<i>Cardiologia</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Cardiologie et angiologie</i>
<i>Nederland</i>	<i>Cardiologie</i>
<i>Österreich</i>	<i>Kardiologie</i>
<i>Portugal</i>	<i>Cardiologia</i>
<i>Suomi/Finland</i>	<i>Kardiologia / Kardiologi</i>

<i>Sverige</i>	<i>Kardiologi</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Cardiology</i>

6	<i>Chirurgia toracica</i> <i>Durata minima della formazione: 5 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Belgique/België/Belgien *</i>	<i>Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax</i>
<i>Danmark</i>	<i>Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske Sygdomme</i>
<i>Deutschland</i>	<i>Herzchirurgie</i>
<i>España</i>	<i>Cirugía torácica</i>
<i>France</i>	<i>Chirurgie thoracique et cardiovasculaire</i>
<i>Ελλάδα</i>	<i>Χειρουργική Θώρακος</i>
<i>Ireland</i>	<i>Thoracic surgery</i>
<i>Italia</i>	<i>Chirurgia toracica</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Chirurgie thoracique</i>
<i>Nederland</i>	<i>Cardio-thoracale chirurgie</i>
<i>Portugal</i>	<i>Cirurgia cardiotorácica</i>
<i>Suomi/Finland</i>	<i>Sydän- ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi</i>
<i>Sverige</i>	<i>Thoraxkirurgi</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Cardo-thoracic surgery</i>

Date di abrogazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5:

** 1 gennaio 1983*

7	<i>Neuropsichiatria infantile</i> <i>Durata minima della formazione: 4 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Danmark</i>	<i>Børne- og ungdomspsykiatri</i>
<i>Deutschland</i>	<i>Kinder – und Jugendpsychiatrie und – Psychotherapie</i>
<i>France</i>	<i>Pédo-psychiatrie</i>
<i>Ireland</i>	<i>Child and adolescent psychiatry</i>
<i>Italia</i>	<i>Neuropsichiatria infantile</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Psychiatrie infantile</i>
<i>Portugal</i>	<i>Pedopsiquiatria</i>
<i>Suomi/Finland</i>	<i>Lastenpsykiatria / Barnpsykiatri</i>
<i>Sverige</i>	<i>Barn- och ungdomspsykiatri</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Child and adolescent psychiatry</i>

Date di abrogazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5:

** 1 gennaio 1987, tranne per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data e l'hanno conclusa prima della fine del 1988*

8	Patologia clinica Durata minima della formazione: 4 anni
Paese	Denominazione
<i>Belgique/België/Belgien</i>	<i>Biologie clinique / Klinische biologie</i>
<i>España</i>	<i>Análisis clínicos</i>
<i>France</i>	<i>Biologie médicale</i>
<i>Italia</i>	<i>Patologia clinica</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Biologie clinique</i>
<i>Österreich</i>	<i>Medizinische Biologie</i>
<i>Portugal</i>	<i>Patologia clinica</i>

9	Neurofisiologia clinica Durata minima della formazione: 4 anni
Paese	Denominazione
<i>Danmark</i>	<i>Klinisk neurofysiologi</i>
<i>España</i>	<i>Neurofisiología clínica</i>
<i>Ireland</i>	<i>Neurophysiology</i>
<i>Suomi/Finland</i>	<i>Kliininen neurofysiologia / Klinisk neurofysiologi</i>
<i>Sverige</i>	<i>Klinisk neurofysiologi</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Clinical Neurophysiology</i>

	⁵¹ <i>La formazione per il conseguimento del titolo di formazione di specialista in chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) presuppone il compimento e la convalida di studi di medicina di base (articolo 19) e, inoltre, di studi di dentista (articolo 29).</i>
--	--

Allegato V, tabella 10

<u>Chirurgia dentale, orale e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista)</u>	
Durata minima della formazione: 4 anni	
Paese	Denominazione
<i>Belgique/België/Belgien</i>	<i>Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale / Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichts chirurgie</i>
<i>Deutschland</i>	<i>Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie</i>
<i>Ελλάς</i>	<i>Γναθοχειρουργική</i>
<i>Ireland</i>	<i>Oral and maxillo-facial surgery</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale</i>
<i>Suomi/Finland</i>	<i>Suu- ja leukakirurgia / Oral och maxillofacial kirurgi</i>

United Kingdom	Oral and maxillo-facial surgery
----------------	---------------------------------

11	<i>Dermatologia</i> <i>Durata minima della formazione: 4 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Ireland</i>	<i>Dermatology</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Dermatology</i>

12	<i>Dermatologia e venerologia</i> <i>Durata minima della formazione: 3 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Belgique/België/Belgien</i>	<i>Dermato-vénérologie / Dermato-venerologie</i>
<i>Danmark</i>	<i>Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme</i>
<i>Deutschland</i>	<i>Haut – und Geschlechtskrankheiten</i>
<i>España</i>	<i>Dermatología médico-quirúrgica y venereología</i>
<i>France</i>	<i>Dermatologie et vénéréologie</i>
<i>Ελλάδα</i>	<i>Δερματολογία-Αφροδισιολογία</i>
<i>Italia</i>	<i>Dermatologia e venerologia</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Dermato-vénérologie</i>
<i>Nederland</i>	<i>Dermatologie en venerologie</i>
<i>Österreich</i>	<i>Haut- und Geschlechtskrankheiten</i>
<i>Portugal</i>	<i>Dermatovenereologia</i>
<i>Suomi/Finland</i>	<i>Ihotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi</i>
<i>Sverige</i>	<i>Hud- och könssjukdomar</i>

13	<i>Endocrinologia e malattie del ricambio</i> <i>Durata minima della formazione: 3 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Danmark</i>	<i>Medicinsk endokrinologi eller medicinske Hormonsygdomme</i>
<i>España</i>	<i>Endocrinología y nutrición</i>
<i>France</i>	<i>Endocrinologie, maladies métaboliques</i>
<i>Ελλάδα</i>	<i>Ενδοκρινολογία</i>
<i>Ireland</i>	<i>Endocrinology and diabetes mellitus</i>
<i>Italia</i>	<i>Endocrinologia e malattie del ricambio</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition</i>
<i>Portugal</i>	<i>Endocrinologia</i>
<i>Suomi/Finland</i>	<i>Endokrinologia / Endokrinologi</i>
<i>Sverige</i>	<i>Endokrina sjukdomar</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Endocrinology and diabetes mellitus</i>

14	Gastroenterologia Durata minima della formazione: 4 anni
Paese	Denominazione
<i>Belgique/België/Belgien</i>	<i>Gastro-entérologie / Gastroenterologie</i>
<i>Danmark</i>	<i>Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarmsygdomme</i>
<i>España</i>	<i>Aparato digestivo</i>
<i>France</i>	<i>Gastro-entérologie et hépatologie</i>
<i>Ελλάδα</i>	<i>Γαστρεντερολογία</i>
<i>Ireland</i>	<i>Gastro-enterology</i>
<i>Italia</i>	<i>Gastroenterologia</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Gastro-enterologie</i>
<i>Nederland</i>	<i>Gastro-enterologie</i>
<i>Portugal</i>	<i>Gastreenterologia</i>
<i>Suomi/Finland</i>	<i>Gastroenterologia / Gastroenterologi</i>
<i>Sverige</i>	<i>Medicinsk gastroenterologi och hepatologi</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Gastro-enterology</i>

15	Chirurgia dell'apparato digestivo Durata minima della formazione: 5 anni
Paese	Denominazione
<i>Belgique/België/Belgien *</i>	<i>Chirurgie abdominale / Heelkunde op het abdomen</i>
<i>Danmark</i>	<i>Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme</i>
<i>España</i>	<i>Cirurgía del aparato digestivo</i>
<i>France</i>	<i>Chirurgie viscérale et digestive</i>
<i>Italia</i>	<i>Chirurgia dell'apparato digestivo</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Chirurgie gastro-entérologique</i>
<i>Suomi/Finland</i>	<i>Gastroenterologinen kirurgia / Gastroenterologisk kirurgi</i>

Date di abrogazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5:

** 1 gennaio 1983*

16	Geriatrics Durata minima della formazione: 4 anni
Paese	Denominazione
<i>Danmark</i>	<i>Geriatreri eller alderdommens sygdomme</i>
<i>España</i>	<i>Geriatría</i>
<i>Ireland</i>	<i>Geriatrics</i>
<i>Italia</i>	<i>Geriatrics</i>
<i>Nederland</i>	<i>Klinische geriatrie</i>

<i>Suomi/Finland</i>	<i>Geriatría / Geriatri</i>
<i>Sverige</i>	<i>Geriatrík</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Geriatrics</i>

17	<i>Ematologia</i> <i>Durata minima della formazione: 3 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Danmark</i>	<i>Hæmatologi eller blodsygdomme</i>
<i>España</i>	<i>Hematología y hemoterapia</i>
<i>Ireland</i>	<i>Haematology</i>
<i>Italia</i>	<i>Ematologia</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Hématologie</i>
<i>Portugal</i>	<i>Imuno-hemoterapia</i>
<i>Suomi/Finland</i>	<i>Kliininen hematologia / Klinisk hematologi</i>
<i>Sverige</i>	<i>Hematologi</i>

18	<i>Immunologia</i> <i>Durata minima della formazione: 4 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Danmark</i>	<i>Klinisk immunologi</i>
<i>España</i>	<i>Immunología</i>
<i>Ireland</i>	<i>Clinical immunology</i>
<i>Österreich</i>	<i>Immunologie</i>
<i>Sverige</i>	<i>Klinisk immunology</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Immunology</i>

19	<i>Malattie infettive</i> <i>Durata minima della formazione: 4 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Danmark</i>	<i>Infektionsmedicin</i>
<i>Ireland</i>	<i>Communicable diseases</i>
<i>Italia</i>	<i>Malattie infettive</i>
<i>Suomi/Finland</i>	<i>Infektiosairaudet / Infektionssjukdomar</i>
<i>Sverige</i>	<i>Infektionssjukdomar</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Infectious diseases</i>

20	<i>Chirurgia maxillo-facciale</i> <i>(formazione di medico di base)</i> <i>Durata minima della formazione: 5 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>España</i>	<i>Cirugía oral y maxilofacial</i>
<i>France</i>	<i>Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie</i>

<i>Italia</i>	<i>Chirurgia maxillo-facciale</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Chirurgie maxillo-faciale</i>
<i>Österreich</i>	<i>Mund – Kiefer – und Gesichtschirurgie</i>

21	<i>Microbiologia e virologia</i> <i>Durata minima della formazione: 4 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Danmark</i>	<i>Klinisk mikrobiologi</i>
<i>Deutschland</i>	<i>Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie</i>
<i>España</i>	<i>Microbiología y parasitología</i>
<i>Ελλάδα</i>	- <i>Ιατρική Βιοπαθολογία</i> - <i>Μικροβιολογία</i>
<i>Ireland</i>	<i>Microbiology</i>
<i>Italia</i>	<i>Microbiologia e virologia</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Microbiologie</i>
<i>Nederland</i>	<i>Medische microbiologie</i>
<i>Österreich</i>	<i>Hygiene und Mikrobiologie</i>
<i>Suomi/Finland</i>	<i>Kliininen mikrobiologia / Klinisk Mikrobiologi</i>
<i>Sverige</i>	<i>Klinisk bakteriologi</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Medical microbiology and virology</i>

22	<i>Nefrologia</i> <i>Durata minima della formazione: 4 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Danmark</i>	<i>Nefrologi eller medicinske nyresygdomme</i>
<i>España</i>	<i>Nefrología</i>
<i>France</i>	<i>Néphrologie</i>
<i>Ελλάδα</i>	<i>Νεφρολογία</i>
<i>Ireland</i>	<i>Nephrology</i>
<i>Italia</i>	<i>Nefrologia</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Néphrologie</i>
<i>Portugal</i>	<i>Nefrologia</i>
<i>Suomi/Finland</i>	<i>Nefrologia / Nefrologi</i>
<i>Sverige</i>	<i>Medicinska njursjukdomar (nefrologi)</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Renal medicine</i>

23	<i>Neuropsychiatria</i> <i>Durata minima della formazione: 5 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Belgique/België/Belgien *</i>	<i>Neuropsychiatrie</i>
<i>Deutschland</i>	<i>Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)</i>
<i>France **</i>	<i>Neuropsychiatrie</i>
<i>Ελλάδα</i>	<i>Νευρολογία-Ψυχιατρική</i>

<i>Italia</i>	<i>Neuropsychiatria</i>
<i>Luxembourg ***</i>	<i>Neuropsychiatrie</i>
<i>Nederland *****</i>	<i>Zenuw – en zielsziekten</i>
<i>Österreich</i>	<i>Neurologie und Psychiatrie</i>

Date di abrogazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5:

- * *1 agosto, tranne per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data*
- ** *31 dicembre 1971*
- *** *I titoli di formazione non vengono più rilasciati per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982*
- ***** *9 luglio 1984*

24	<i>Medicina nucleare</i> <i>Durata minima della formazione: 4 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Belgique/België/Belgien</i>	<i>Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde</i>
<i>Danmark</i>	<i>Klinisk fysiologi og nuklearmedicin</i>
<i>Deutschland</i>	<i>Nuklearmedizin</i>
<i>España</i>	<i>Medicina nuclear</i>
<i>France</i>	<i>Médecine nucléaire</i>
<i>Ελλάδα</i>	<i>Πυρηνική Ιατρική</i>
<i>Italia</i>	<i>Medicina nucleare</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Médecine nucléaire</i>
<i>Nederland</i>	<i>Nucleaire geneeskunde</i>
<i>Österreich</i>	<i>Nuklearmedizin</i>
<i>Portugal</i>	<i>Medicina nuclear</i>
<i>Suomi/Finland</i>	<i>Kliininen Fysiologia ja isotooppilääketiede / Klinisk Fysiologi och nukleärmedicin</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Nuclear Medicine</i>

25	<i>Medicina del lavoro</i> <i>Durata minima della formazione: 4 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Belgique/België/Belgien</i>	<i>Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde</i>
<i>Danmark</i>	<i>Arbejdsmedicin</i>
<i>Deutschland</i>	<i>Arbeitsmedizin</i>
<i>France</i>	<i>Médecine du travail</i>
<i>Ελλάδα</i>	<i>Ιατρική Εργασίας</i>
<i>Ireland</i>	<i>Occupational Medicine</i>
<i>Italia</i>	<i>Medicina del lavoro</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Médecine du travail</i>
<i>Nederland</i>	<i>– Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde – Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde</i>
<i>Österreich</i>	<i>Arbeits- und Betriebsmedizin</i>

<i>Portugal</i>	<i>Medicina do trabalho</i>
<i>Suomi/Finland</i>	<i>Työterveyshuolto / Företagshälsovård</i>
<i>Sverige</i>	<i>Yrkes- och miljömedicin</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Occupational Medicine</i>

26	<i>Chirurgia pediatrica</i> <i>Durata minima della formazione: 5 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Deutschland</i>	<i>Kinderchirurgie</i>
<i>España</i>	<i>Cirugía pediátrica</i>
<i>France</i>	<i>Chirurgie infantile</i>
<i>Ελλάδα</i>	<i>Χειρουργική Παιδών</i>
<i>Ireland</i>	<i>Paediatric Surgery</i>
<i>Italia</i>	<i>Chirurgia pediatrica</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Chirurgie pédiatrique</i>
<i>Österreich</i>	<i>Kinderchirurgie</i>
<i>Portugal</i>	<i>Cirurgia pediátrica</i>
<i>Suomi/Finland</i>	<i>Lastenkirurgia / Barnkirurgi</i>
<i>Sverige</i>	<i>Barn- och ungdomskirurgi</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Paediatric Surgery</i>

27	<i>Farmacologia</i> <i>Durata minima della formazione: 4 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Danmark</i>	<i>Klinisk farmakologi</i>
<i>Deutschland</i>	<i>Pharmakologie und Toxikologie</i>
<i>España</i>	<i>Farmacología clínica</i>
<i>Ireland</i>	<i>Clinical Pharmacology and Therapeutics</i>
<i>Österreich</i>	<i>Pharmakologie und Toxikologie</i>
<i>Suomi/Finland</i>	<i>Kliininen farmakologia ja lääkehoito / Klinisk farmakologi och Läkemedelsbehandling</i>
<i>Sverige</i>	<i>Klinisk farmakologi</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Clinical Pharmacology and Therapeutics</i>

28	<i>Medicina fisica e riabilitazione</i> <i>Durata minima della formazione: 3 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Belgique/België/ Belgien</i>	<i>Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde en revalidatie</i>
<i>Danmark *</i>	<i>Fysiurgi og rehabilitering</i>
<i>Deutschland</i>	<i>Physikalische und Rehabilitative Medizin</i>

<i>España</i>	<i>Rehabilitación</i>
<i>France</i>	<i>Rééducation et réadaptation fonctionnelles</i>
<i>Ireland</i>	<i>Rehabilitation Medicine</i>
<i>Italia</i>	<i>Medicina fisica e riabilitazione</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Rééducation et réadaptation fonctionnelles</i>
<i>Nederland</i>	<i>Revalidatiegeneeskunde</i>
<i>Österreich</i>	<i>Physikalische Medizin</i>
<i>Portugal</i>	<i>Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação</i>
<i>Suomi/Finland</i>	<i>Fysiatría / Fysiatrí</i>
<i>Sverige</i>	<i>Rehabiliteringsmedicin</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Rehabilitation Medicine</i>

Date di abrogazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5:

** 1 gennaio 1983, tranne per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data e l'hanno conclusa prima della fine del 1988*

29	<i>Igiene e medicina sociale</i> <i>Durata minima della formazione: 4 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Danmark</i>	<i>Samfundsmedicin</i>
<i>Deutschland</i>	<i>Öffentliches Gesundheitswesen</i>
<i>España</i>	<i>Medicina preventiva y salud pública</i>
<i>Ελλάδα</i>	<i>Κοινωνική Ιατρική</i>
<i>France</i>	<i>Santé publique et médecine sociale</i>
<i>Ireland</i>	<i>Community medicine</i>
<i>Italia</i>	<i>Igiene e medicina sociale</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Santé publique</i>
<i>Nederland</i>	<i>Maatschappij en gezondheid</i>
<i>Österreich</i>	<i>Sozialmedizin</i>
<i>Suomi/Finland</i>	<i>Terveystieteiden tutkimus / Hälsovård</i>
<i>Sverige</i>	<i>Socialmedicin</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Public health medicine</i>

30	<i>Radiologia</i> <i>Durata minima della formazione: 4 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Deutschland</i>	<i>Radiologie</i>
<i>España</i>	<i>Electroradiología</i>
<i>Ελλάδα</i>	<i>Ακτινολογία-Ραδιολογία</i>
<i>France *</i>	<i>Electro-radiologie</i>
<i>Italia</i>	<i>Radiologia</i>
<i>Luxembourg **</i>	<i>Électroradiologie</i>

<i>Nederland ***</i>	<i>Radiologie</i>
<i>Österreich</i>	<i>Radiologie</i>
<i>Portugal</i>	<i>Radiologia</i>

Date di abrogazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5:

* *3 dicembre 1971*

** *I titoli di formazione non vengono più rilasciati per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982*

*** *8 luglio 1984*

<i>31</i>	<i>Reumatologia</i> <i>Durata minima della formazione: 4 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Belgique/België/Belgien</i>	<i>Rhumathologie / Reumatologie</i>
<i>Danmark</i>	<i>Reumatologi</i>
<i>España</i>	<i>Reumatología</i>
<i>France</i>	<i>Rhumathologie</i>
<i>Ελλάδα</i>	<i>Ρευματολογία</i>
<i>Ireland</i>	<i>Rheumatology</i>
<i>Italia</i>	<i>Reumatologia</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Rhumathologie</i>
<i>Nederland</i>	<i>Reumatologie</i>
<i>Portugal</i>	<i>Reumatologia</i>
<i>Suomi/Finland</i>	<i>Reumatologia/Reumatologi</i>
<i>Sverige</i>	<i>Reumatologi</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Rheumatology</i>

<i>32</i>	<i>Odontostomatologia</i> <i>Durata minima della formazione: 3 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>España</i>	<i>Estomatología</i>
<i>France</i>	<i>Stomatologie</i>
<i>Italia</i>	<i>Odontostomatologia</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Stomatologie</i>
<i>Portugal</i>	<i>Estomatologia</i>

<i>33</i>	<i>Medicina tropicale</i> <i>Durata minima della formazione: 4 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Danmark *</i>	<i>Tropemedicin</i>
<i>Ireland</i>	<i>Tropical medicine</i>
<i>Italia</i>	<i>Medicina tropicale</i>

<i>Österreich</i>	<i>Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene</i>
<i>Portugal</i>	<i>Medicina tropical</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Tropical medicine</i>

34	<i>Chirurgia vascolare</i> <i>Durata minima della formazione: 5 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Belgique/België/Belgien *</i>	<i>Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheekunde</i>
<i>Danmark</i>	<i>Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme</i>
<i>España</i>	<i>Angiología y cirugía vascular</i>
<i>France</i>	<i>Chirurgie vasculaire</i>
<i>Italia</i>	<i>Chirurgia vascolare</i>
<i>Luxembourg</i>	<i>Chirurgie vasculaire</i>
<i>Portugal</i>	<i>Cirurgia vascular</i>
<i>Suomi/Finland</i>	<i>Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi</i>

Date di abrogazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5:

** 1 gennaio 1983*

35	<i>Venerologia</i> <i>Durata minima della formazione: 4 anni</i>
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Ireland</i>	<i>Venereology</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Genito-urinary medicine</i>

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 128
Allegato V.5 bis (nuovo)

Allegato V.5 bis: Psicoterapeuta

V.5 bis.1. Conoscenze e competenze

La formazione di psicoterapeuta consente all'interessato di acquisire le seguenti conoscenze e competenze:

- adeguate conoscenze delle diverse scuole psicoterapeutiche e della loro concezione dell'uomo;***
- adeguate conoscenze in materia di***

psicopatologia;

– adeguate conoscenze delle forme di intervento in situazioni di crisi;

– adeguate conoscenze dei presupposti giuridici e di altro tipo in relazione all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta;

– adeguate conoscenze per quanto riguarda le direttive etiche nell'esercizio dell'attività di psicoterapeuta.

V.5 bis.2. Programma di formazione per psicoterapeuta

La durata complessiva di formazione è pari a 7 anni, per un totale di non meno di 3.200 ore, di cui gli ultimi 4 anni devono essere dedicati a una formazione specialistica di psicoterapeuta.

Autocoscienza psicoterapeutica o equivalente

Essa deve comprendere l'analisi didattica, l'autocoscienza e altri metodi, gli elementi di autoriflessione, autoterapia e di esperienza personale.

Formazione teorica

Vi è una parte generale sotto forma di corso di studio universitario o di formazione professionale e una formazione specializzata in psicoterapia. I corsi di studio universitari che portano al primo conferimento di un titolo, o le formazioni professionali che offrono qualifiche professionali equivalenti in un settore specifico che interessi la psicoterapia, possono totalmente o parzialmente essere riconosciuti come parte generale della formazione in psicoterapia, ma non contano in ogni caso per i 4 anni della formazione specializzata in psicoterapia.

La formazione specializzata deve prevedere i seguenti settori:

– teorie di sviluppo dell'uomo, riguardante l'intero ciclo di vita, compreso lo sviluppo sessuale;

- *comprensione di altri approcci psicoterapeutici;*
- *una teoria della mutazione;*
- *comprensione delle condizioni sociali in relazione alla psicoterapia;*
- *teorie di psicopatologia;*
- *teorie di valutazione e d'intervento;*

Esperienza pratica

Essa comprende una sufficiente pratica di psicoterapeuta di almeno 2 anni sotto una costante supervisione corrispondente al proprio metodo psicoterapeutico.

Esperienza pratica in un ente sanitario o esperienza professionale equivalente

L'esperienza pratica deve garantire una sufficiente esperienza di fronte a crisi psicosociali e collaborazione con altro personale specializzato operante nel settore sanitario.

V.5 bis.3. Attività di psicoterapeuta ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2

Trattamento di persone affette da

- *psicosi;*
 - *nevrosi;*
 - *malattie psicosomatiche*
- e che si trovano in*
- *crisi esistenziali o situazioni di crisi.*

Inoltre

- *supervisione;*
- *consulenza;*
- *sostegno nel miglioramento generale della qualità di vita;*

Consulenza preventiva

V.5 bis.4. Titoli di formazione di psicoterapeuta

<i>Paese</i>	<i>Titolo di formazione</i>	<i>Ente che rilascia il titolo di formazione</i>	<i>Termine</i>

<i>Germania</i>	<i>Abilitazione</i>	<i>Organo competente del Land in cui viene svolto l'esame di Stato</i>	<i>1.1.1999</i>
<i>Finlandia</i>		<i>Consiglio nazionale per le questioni medico-legali</i>	<i>1.7.1994</i>
<i>Italia</i>	<i>Laurea in psicologia o medicina e chirurgia e almeno quattro anni di formazione specifica di psicoterapia</i>	<i>Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine degli psicologi</i>	<i>18.2.1989</i>
<i>Paesi Bassi</i>		<i>Ministero della salute, del benessere e dello sport</i>	<i>9.11.1993</i>
<i>Austria</i>	<i>Iscrizione all'Albo degli psicoterapeuti</i>	<i>Ministero federale per la sicurezza sociale e le generazioni, Divisione sanità</i>	<i>1.1.1991</i>
<i>Svezia</i>			<i>1985</i>

Emendamento 129
Allegato V.7: Architetto

Allegato V.7: Architetto

soppresso

5.7.1. Conoscenze e competenze

La formazione di architetto garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

- 1. Capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche.*
- 2. Adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti.*
- 3. Conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica.*
- 4. Adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione.*
- 5. Capacità di cogliere i rapporti tra uomo e creazioni architettoniche e tra creazioni architettoniche e il loro ambiente, nonché*

la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro creazioni architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo.

6. Capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali.

7. Conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione.

8. Conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici.

9. Conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici.

10. Capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione.

11. Conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione.

(Cfr. emendamento articolo 42)

Motivazione

Si propone di spostare le disposizioni contenute nel presente allegato nel testo principale dell'articolo 42. Esse vanno quindi soppresse dagli allegati.

Emendamento 130
Allegato V.7: Architetto

5.7.2. Titoli di formazione di architetto riconosciuti ai sensi dell'articolo 20,

5.7.1. Titoli di formazione di architetto riconosciuti ai sensi dell'articolo 17,

paragrafo 1

paragrafo 1

Motivazione

Essendo il punto 5.7.1 dell'allegato spostato all'articolo 42, occorre procedere ad una nuova numerazione.

Emendamento 131

Allegato V.7 bis, punto 5.7 bis.2. (nuovo)

5.7 bis.2. Titoli di formazione di ingegnere riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1 (nuovo)

Titoli di formazione contenuti nell'INDEX FEANI i quali prevedono corsi di studio della durata stabilita negli articoli 45 bis, ter e quater.

Emendamento 132

Allegato V, punto 6.1

6.1. Diritti acquisiti dei medici specialisti

5.1.4. bis. Diritti acquisiti dei medici specialisti

Motivazione

La nuova regolamentazione contemplata dalla proposta di direttiva in esame per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali dei medici rappresenta un netto passo indietro rispetto alla situazione attuale, che prevede il riconoscimento automatico di tutti i 52 diplomi di medico specialista. Accogliendo la modifica proposta dalla Commissione, verrebbero riconosciuti automaticamente solo 17 titoli specialistici esistenti in tutti gli Stati membri (nella configurazione attuale dell'Unione con 15 Stati membri). Non è possibile accettare una limitazione tanto pesante della libertà di circolazione.

Emendamento 142

Allegato VI, punto 6.1. "Diritti acquisiti dei medici specialisti"

<i>Oncologia medica</i>	
<i>Durata minima della formazione: il requisito standard è una formazione complessiva di 6 anni</i>	
<i>Paese</i>	<i>Denominazione</i>
<i>Deutschland</i>	<i>Haemato-Onkologie</i>
<i>France</i>	<i>Oncologie médicale</i>
<i>Ελλάς</i>	<i>Pathologia Oncologia</i>

<i>Ireland</i>	<i>Medical Oncology</i>
<i>Österreich</i>	<i>Haemato-Onkologie</i>
<i>Portugal</i>	<i>Oncologia Medica</i>
<i>España</i>	<i>Oncologia Medica</i>
<i>United Kingdom</i>	<i>Medical Oncology</i>

Motivazione

La medicina oncologica non è una nuova specializzazione, visto che è riconosciuta in otto Stati membri.

Se tale specializzazione non è oggetto di riconoscimento nell'Unione europea, non vi è un'istruzione e una formazione continua standard e uniforme, mentre i medici oncologi si fanno carico dell'integrazione globale del trattamento collaborando strettamente con i chirurghi, i radioterapisti e gli altri specialisti, allo scopo di garantire al paziente un'assistenza multidisciplinare.

Emendamento 134 Allegato V, punto 6.2

6.2. Diritti acquisiti dei dentisti specialisti

5.3.3. bis. Diritti acquisiti dei dentisti specialisti

Motivazione

La nuova regolamentazione contemplata dalla proposta di direttiva in esame per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali dei medici rappresenta un netto passo indietro rispetto alla situazione attuale, che prevede il riconoscimento automatico di tutti i 52 diplomi di medico specialista. Accogliendo la modifica proposta dalla Commissione, verrebbero riconosciuti automaticamente solo 17 titoli specialistici esistenti in tutti gli Stati membri (nella configurazione attuale dell'Unione con 15 Stati membri). Non è possibile accettare una limitazione tanto pesante della libertà di circolazione.

Emendamento 135 Allegato VI, punto 6.2. "Diritti acquisiti dei dentisti specialisti"

Chirurgia odontostomatologica			
Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
Danmark	Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi	Sundhedsstyrelsen	28 gennaio 1980
Deutschland	Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie	Landeszahnärztekammer	28 gennaio 1980
<i>Ελλάς</i>	<i>Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής</i>	<i>- Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση - Νομαρχία</i>	<i>1° gennaio 1981</i>
Ireland	Certificate of specialist dentist in oral	Competent authority recognised for	28 gennaio 1980

	surgery	this purpose by the competent minister	
Nederland	Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister	Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde	28 gennaio 1980
Suomi/ Finland	Erikoishammaslääkärin tutkinto, suuja leuka-kirurgia / Specialtandläkar-examen, oral och maxillofacial kirurgi	– Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet – Oulun yliopisto – Turun yliopisto	1° gennaio 1994
Sverige	Bevis om specialist-kompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar	Socialstyrelsen	1° gennaio 1994
United Kingdom	Certificate of completion of specialist training in oral surgery	Competent authority recognised for this purpose	28 gennaio 1980

Chirurgia odontostomatologica			
Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Data di riferimento
Danmark	Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi	Sundhedsstyrelsen	28 gennaio 1980
Deutschland	Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie	Landeszahnärztekammer	28 gennaio 1980
<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>
Ireland	Certificate of specialist dentist in oral surgery	Competent authority recognised for this purpose by the competent minister	28 gennaio 1980
Nederland	Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister	Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde	28 gennaio 1980
Suomi/ Finland	Erikoishammaslääkärin tutkinto, suuja leuka-kirurgia / Specialtandläkar-examen, oral och maxillofacial kirurgi	– Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet – Oulun yliopisto – Turun yliopisto	1° gennaio 1994
Sverige	Bevis om specialist-kompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar	Socialstyrelsen	1° gennaio 1994
United Kingdom	Certificate of completion of specialist training in oral surgery	Competent authority recognised for this purpose	28 gennaio 1980

Motivazione

In Grecia la specializzazione in chirurgia della mascella è una specializzazione a parte, distinta dalla chirurgia odontostomatologica. A differenza di quest'ultima, richiede obbligatoriamente, fra l'altro, una seconda laurea, in odontoiatria e medicina, nonché un più lungo periodo di esercizio della professione in ospedali riconosciuti (4 anni) e l'esercizio della chirurgia generale. Sulla base del nuovo Decreto presidenziale 273/2001 (Gazzetta ufficiale greca A195/2001), in Grecia il periodo di esercizio della professione per la chirurgia della mascella è complessivamente di otto anni anziché di tre come negli altri Stati membri. Va segnalato che nella direttiva 89/594/CEE del Consiglio, sulla base della quale la Grecia ha proceduto al riconoscimento della specializzazione in ortodonzia (cfr. articolo 14) e fino al 2000, non si è mai fatto riferimento alla chirurgia della mascella come ad una specializzazione equivalente alla chirurgia odontostomatologica. Nella direttiva 2001/19 il

riferimento alla chirurgia della mascella figura per inavvertenza e per tale motivo, nella proposta in esame, il riferimento a questo tipo di chirurgia presente nella tabella relativa alla chirurgia odontostomatologica deve essere soppresso.

19 novembre 2002

**PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA, LA GIOVENTÙ,
L'ISTRUZIONE, I MEZZI D'INFORMAZIONE E LO SPORT**

destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
(COM(2002) 0119 – C5-0113/2002 – 2002/0061(COD))

Relatrice per parere: Barbara O'Toole

PROCEDURA

Nella riunione del 18 aprile 2002 la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport ha nominato relatrice per parere Barbara O'Toole.

Nelle riunioni del 2 ottobre e dell'11 novembre 2002 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Michel Rocard (presidente), Vasco Graça Moura (vicepresidente), Mario Mauro (vicepresidente), Theresa Zabell (vicepresidente), Barbara O'Toole (relatrice per parere), Alexandros Alavanos, Pedro Aparicio Sánchez, Juan José Bayona de Perogordo (in sostituzione di Pietro-Paolo Mennea), Raina A. Mercedes Echerer, Cristina Gutiérrez Cortines (in sostituzione di Domenico Mennitti), Ulpu Iivari, Lucio Manisco, Maria Martens, Juan Ojeda Sanz, Doris Pack, Roy Perry, Christa Prets, Kathleen Van Brempt (in sostituzione di Lissy Gröner), Gianni Vattimo e Eurig Wyn.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

1. La proposta della Commissione si inserisce nel quadro di una strategia più ampia tesa al superamento degli ostacoli ancora presenti alla libera circolazione delle persone, facilitando la mobilità geografica e occupazionale, ferma in Europa su percentuali basse. L'obiettivo è di promuovere le condizioni per lo sviluppo di un mercato del lavoro europeo aperto e competitivo, creando un'economia basata su una conoscenza più competitiva e dinamica entro il 2010, secondo il processo di Lisbona. Il campo d'azione è quello dell'istruzione e dello sviluppo delle risorse umane. Il punto di raccordo tra questo settore e quello del funzionamento del mercato del lavoro consiste nel promuovere, da un lato, un'istruzione e una formazione di qualità e, dall'altro, nel garantire il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra gli Stati membri.

2. Già il Libro bianco "Crescita, competitività e occupazione" del 1993 aveva individuato, tra le azioni necessarie per lo sviluppo dell'economia europea, l'adattamento dei sistemi di istruzione e formazione professionale come elemento chiave per la creazione di un autentico spazio e mercato europeo delle qualifiche e delle competenze. La dichiarazione di Bologna del 1999 e il Consiglio dei ministri dell'istruzione di Praga del 18-19 maggio 2001 hanno chiarito l'impegno a rilanciare politiche dirette a facilitare l'accesso ad un'istruzione e ad una formazione continua e di qualità e a rafforzare la trasparenza delle qualifiche e dei titoli per una mobilità professionale "sostenibile". L'agenda per la politica sociale della Commissione per il 2000-2005 indica la necessità di investire nelle risorse umane per promuovere la qualificazione e la mobilità dei lavoratori, dipendenti e indipendenti, e migliorare la qualità dell'occupazione attraverso l'istruzione e la formazione permanenti.

3. La proposta di direttiva quadro presentata dalla Commissione fa seguito alla comunicazione del febbraio 2001 "Nuovi mercati europei del lavoro, aperti ed accessibili a tutti" e alle conclusioni del vertice di Stoccolma del marzo 2001. Essa intende attuare il consolidamento dell'attuale sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali in un testo giuridico unico, più flessibile, trasparente, accessibile ed automatico. Lo scopo è mantenere le garanzie della qualità dei servizi e migliorare il funzionamento e la gestione del sistema attuale, giudicato troppo complesso e frammentario per essere compreso da tutti.

4. Il sistema di riconoscimento delle qualifiche nella sua semplicità deve essere in grado di adattarsi ai cambiamenti che potrebbero verificarsi nel mondo del lavoro o nei sistemi di istruzione. La proposta non specifica fino a che punto il disposto della direttiva possa essere riveduto in caso di cambiamenti a livello delle politiche di istruzione. Questo punto merita attenzione ed ulteriori precisazioni.

5. Il testo contiene disposizioni tese a favorire una maggiore liberalizzazione nel campo delle prestazioni di servizi, prevedendo condizioni meno onerose per i prestatori di servizi. Per la determinazione della nozione di prestazione di servizio e l'applicazione conseguente delle norme di riferimento, la proposta inserisce la presunzione fondata su un criterio temporale fissato in 16 settimane, con il solo requisito del riconoscimento dell'attività professionale nel paese d'origine. Tale semplificazione del sistema non deve però andare a scapito delle garanzie di protezione previste per i consumatori e della garanzia della qualità del servizio svolto.

6. La Commissione propone di incorporare il principio della giurisprudenza della Corte europea per il rispetto delle competenze linguistiche, che dovrebbero essere proporzionate alla pratica della professione svolta nel paese ospitante. La padronanza della lingua ufficiale del paese ospitante è una condizione importante per salvaguardare gli interessi del pubblico consumatore e fondamentale per svolgere in maniera soddisfacente l'attività da parte del prestatore di servizio. E' importante che i consumatori e i cittadini siano garantiti e possano aver fiducia nella qualità dei servizi forniti dai professionisti sia migranti che nazionali. I problemi relativi alla qualità dei servizi destinati ai consumatori meritano un approfondimento maggiore.

7. La proposta di direttiva contiene disposizioni relative al rafforzamento dei mezzi di cooperazione tra amministrazioni nazionali e Commissione europea per migliorare e ridurre i tempi dello scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti, i punti di contatto e la Commissione. Positiva è la predisposizione dei servizi dell'Europe Direct Call Centre e il Citizen's Sign Post Service, che garantiscono un'informazione efficace e una consulenza diretta ai cittadini sui loro diritti e interessi individuali in materia di riconoscimento delle qualifiche. Altrettanto positivo è lo sviluppo della cooperazione tra pubblico e privato in materia di informatizzazione del sistema e la previsione di accordi tra la Commissione e le organizzazioni rappresentative delle professioni e degli istituti di formazione per favorire la consultazione e una più rapida comunicazione di informazioni. Un sistema di informazione chiara e diretta al cittadino contribuisce alla riuscita stessa del processo in atto di semplificazione del sistema di riconoscimento delle qualifiche.

8. Il nuovo sistema proposto dà la possibilità di predisporre piattaforme comuni per il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte delle associazioni europee di categoria. I criteri per la presentazione di tali proposte non sono però precisati. Inoltre, il quadro attuale in una certa misura garantisce il coinvolgimento diretto delle parti interessate, la partecipazione attiva delle associazioni professionali e delle parti sociali al sistema di riconoscimento delle qualifiche, mentre non lo fa il nuovo sistema proposto.

9. Rispetto al campo di applicazione della direttiva stessa, il testo non copre i cittadini dei paesi terzi che hanno effettuato studi in uno Stato membro dell'UE. I cittadini dei paesi terzi, muniti di regolare permesso di soggiorno, hanno diritto al riconoscimento delle qualifiche alla stregua dei cittadini dell'UE.

10. Esistono diversità di procedure tra il sistema delle direttive settoriali e il sistema generale. Vent'anni di pratica hanno evidenziato la necessità di intervenire per semplificare quest'ultimo, che diversamente dal primo non si basa su un'armonizzazione minima della formazione per il riconoscimento reciproco. Importante è proseguire nella determinazione di modelli standard che rendano reciprocamente riconoscibili i concetti chiave su cui si fondano i sistemi generali e predisporre delle linee di intervento capaci di rivedere le procedure del sistema nella sua totalità.

11. Il Consiglio "Occupazione e politica sociale" ha invitato la Commissione a promuovere una maggiore cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione professionale con l'obiettivo di creare un quadro di riferimento per il riconoscimento delle qualifiche (ECTS,

diplomi e certificati, *curriculum vitae europeo*), basandosi sui risultati del processo di Bologna. L'articolo 15 della proposta di direttiva consolidata sul riconoscimento prevede la creazione di piattaforme comuni, monitorate dalla DG Mercato interno, mentre la DG Istruzione si occuperà dell'elaborazione di standard minimi in materia di istruzione e formazione per agevolare il riconoscimento delle qualifiche nel caso di professioni non regolamentate. Ciò al fine di creare una forte sinergia tra le azioni della DG Mercato interno per le questioni relative alla mobilità, la DG Istruzione e cultura per i progetti in tema di qualità della formazione, e la DG Occupazione per la predisposizione di comitati dedicati al dialogo sociale.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 23

(23) Poiché la collaborazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione può agevolare l'entrata in vigore della presente direttiva e il rispetto degli obblighi che ne derivano, occorre dunque organizzarne le modalità.

(23) Poiché la collaborazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione può agevolare l'entrata in vigore della presente direttiva e il rispetto degli obblighi che ne derivano, occorre dunque organizzarne le modalità. ***Al riguardo è necessario tener conto dei pareri di organizzazioni ed esperti in materia provenienti dal settore professionale e dall'insegnamento.***

Motivazione

È oltremodo importante chiedere il consiglio di esperti aventi un'esperienza pratica perché la direttiva possa entrare correttamente in vigore. I contatti con gli esponenti del mondo del lavoro consentono di scoprire eventuali carenze della direttiva.

¹ GU C 181E del 30.7.2002, pag. 183.

Emendamento 2
Considerando 29

(29) Data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento per tutto il corso della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici.

(29) Data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento per tutto il corso della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici. ***Inoltre, in vista della mobilità all'interno dell'Europa, è importante stimolare l'apprendimento di altre lingue europee in giovane età.***

Emendamento 3
Articolo 4, paragrafo 1

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla con gli stessi diritti dei cittadini.

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla con gli stessi diritti **e doveri** dei cittadini.

Motivazione

Il riconoscimento delle qualifiche consente al prestatore di esercitare la propria professione negli altri Stati membri e alle stesse condizioni dei cittadini di questi ultimi, vale a dire con gli stessi diritti ma anche con gli stessi obblighi, fermo restando che nel caso della libera prestazione di servizi, il prestatore resta soggetto al regime del paese di stabilimento.

Emendamento 4
Articolo 5, paragrafo 2

2. Ai fini della presente direttiva, se il prestatore si sposta sul territorio dello Stato membro ospitante, si presume essere una "prestazione di servizi" l'esercizio **in uno**

2. Ai fini della presente direttiva, se il prestatore si sposta sul territorio dello Stato membro ospitante, si presume essere una "prestazione di servizi" l'esercizio di

Stato membro di un'attività professionale per un periodo non superiore a sedici settimane all'anno da parte di un professionista stabilito in un altro Stato membro.

un'attività professionale ai sensi dell'articolo 50 del trattato CE.

La presunzione di cui al primo comma non pregiudica una valutazione caso per caso, in particolare alla luce della durata della prestazione, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

Motivazione

Limitare la definizione dei servizi a un'attività transfrontaliera esercitata per un massimo di 16 settimane all'anno significa ridurre notevolmente il principio della libera prestazione dei servizi sancito dall'articolo 50 del trattato CE. Inoltre si pone il problema di come verificare il rispetto di questa limitazione temporale.

Emendamento 5 Articolo 7

Se la prestazione è effettuata con spostamento del prestatore, questi ne informa in anticipo il punto di contatto dello Stato membro di stabilimento di cui all'articolo 53. In caso d'urgenza, il fornitore informa il punto di contatto di questo Stato membro appena possibile dopo la prestazione di servizi.

Se la prestazione è effettuata con spostamento del prestatore, questi ne informa in anticipo il punto di contatto dello Stato membro di stabilimento di cui all'articolo 53, ***che informa a sua volta il punto di contatto dello Stato membro ospitante.*** In caso d'urgenza, il fornitore informa il punto di contatto di questo Stato membro appena possibile dopo la prestazione di servizi.

Motivazione

Lo scopo della direttiva è quello di incoraggiare la mobilità sui mercati del lavoro e di

semplificare le procedure per il cittadino. È pertanto preferibile stabilire un contatto tra organi ufficiali, nella fattispecie i punti di contatto degli Stati membri, anziché addossare al cittadino l'onere della notifica ad un organo di un altro Stato membro.

Emendamento 6
Articolo 8, comma 1

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante **possono chiedere** alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento una prova della nazionalità del prestatore di servizi e la prova che egli esercita legalmente l'attività in questione in tale Stato membro. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano queste informazioni ai sensi dell'articolo 52.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante **chiedono** alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento una prova della nazionalità del prestatore di servizi e la prova che egli esercita legalmente l'attività in questione in tale Stato membro. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano **preventivamente** queste informazioni ai sensi dell'articolo 52.

Nei casi in cui tali autorità competenti non esistano nello Stato membro di stabilimento, l'associazione professionale o commerciale responsabile per la professione del prestatore di servizi nello Stato membro di stabilimento fornisce prova della competenza del prestatore ad esercitare tali attività in quello Stato membro.

Motivazione

Le autorità competenti dovrebbero controllare le credenziali dei potenziali prestatori di servizi per motivi di salute e sicurezza pubbliche. Nel caso in cui non vi sia un'autorità competente nello Stato membro di stabilimento o nello Stato membro ospitante, vale a dire se un servizio non è regolamentato nello Stato membro di stabilimento o nello Stato membro ospitante o in nessuno dei due, il prestatore di servizi nello Stato membro ospitante dovrebbe essere sottoposto lo stesso ad esame.

Emendamento 7
Articolo 9, lettera f bis) (nuova)

f bis) Il punto di contatto dello Stato membro di stabilimento dovrebbe mettere a disposizione di tutti i cittadini, possibilmente nelle varie lingue ufficiali dell'Unione europea, un formulario uniforme.

Motivazione

Si vuole alleggerire l'onere amministrativo e migliorare la disponibilità complessiva delle informazioni per il cittadino.

Emendamento 8
Articolo 11, paragrafo 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, vengono istituiti i seguenti **cinque** livelli di qualifica professionale:

- a) livello 1 « attestato di competenza »;
- b) livello 2 « certificato »;
- c) livello 3 « diploma che sancisce una formazione breve »;
- d) livello 4 « diploma che sancisce una formazione media »;
- e) livello 5 « diploma che sancisce una formazione superiore »;

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, vengono istituiti i seguenti **sei** livelli di qualifica professionale:

- a) livello 1 « attestato di competenza »;
- b) livello 2 « certificato »;
- c) livello 3 « diploma che sancisce una formazione breve »;
- d) livello 4 « diploma che sancisce una formazione media »;
- e) livello 5 « diploma che sancisce una formazione superiore »;

f) livello 6 « Diploma che sancisce una formazione superiore di lunga durata »;

Motivazione

Gli studi universitari durano sempre più a lungo e per numerose professioni eccedono ampiamente i 4 anni. È pertanto necessario prevedere un sesto livello di qualifiche per tener

conto di queste realtà e non arrecare pregiudizio alle persone che hanno seguito corsi di studi così lunghi.

Emendamento 9

Articolo 11, paragrafo 6, commi 1 e 2

6. Il livello 5 corrisponde a una formazione a livello di insegnamento superiore di **almeno** 4 anni.

Sono assimilate a formazioni di livello 5 le formazioni regolamentate orientate all'esercizio diretto di una determinata professione e consistenti in un ciclo di studi postsecondari di **almeno** 4 anni o in un ciclo di studi postsecondari a tempo parziale della stessa durata, effettuato presso un'università o un istituto di formazione di livello equivalente, ed, eventualmente, oltre al ciclo di studi postsecondari, in una formazione, un tirocinio o una pratica professionale.

6. Il livello 5 corrisponde a una formazione a livello di insegnamento superiore di 4 anni.

Sono assimilate a formazioni di livello 5 le formazioni regolamentate orientate all'esercizio diretto di una determinata professione e consistenti in un ciclo di studi postsecondari di 4 anni o in un ciclo di studi postsecondari a tempo parziale della stessa durata, effettuato presso un'università o un istituto di formazione di livello equivalente, ed, eventualmente, oltre al ciclo di studi postsecondari, in una formazione, un tirocinio o una pratica professionale.

Motivazione

Vedasi la motivazione concernente l'articolo 11, paragrafo 1.

Emendamento 10

Articolo 11, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Il livello 6 corrisponde a una formazione a livello di insegnamento superiore di almeno 5 anni.

Sono assimilate a formazioni di livello 6 le formazioni regolamentate orientate all'esercizio diretto di una determinata professione e consistenti in un ciclo di studi postsecondari di almeno 5 anni o in un ciclo di studi postsecondari a tempo parziale della stessa durata, effettuato presso un'università o un istituto di formazione di livello equivalente, ed, eventualmente, oltre al ciclo di studi postsecondari, in una formazione, un

tirocinio o una pratica professionale.

La struttura e il livello della formazione, del tirocinio o della pratica professionale sono stabiliti da norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato questione o vanno controllati o approvati dall'autorità all'uopo designata.

Motivazione

Vedasi la motivazione concernente l'articolo 11, paragrafo 1.

Emendamento 11

Articolo 15, paragrafo 1, comma 1

Le associazioni professionali possono comunicare alla Commissione le piattaforme comuni da esse istituite a livello europeo. Ai fini del presente articolo, per piattaforma comune si intende l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali che attestano un livello di competenza adeguato all'esercizio di una certa professione e in base ai quali tali associazioni accreditano le qualifiche acquisite negli Stati membri.

Le associazioni professionali ***che valutano nella pratica il riconoscimento professionale***, possono comunicare alla Commissione le piattaforme comuni da esse istituite a livello europeo. Ai fini del presente articolo, per piattaforma comune si intende l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali che attestano un livello di competenza adeguato all'esercizio di una certa professione e in base ai quali tali associazioni accreditano le qualifiche acquisite negli Stati membri.

Motivazione

Le associazioni professionali esistenti nei vari settori sono così tante che non è possibile prevedere un profilo di attività uniforme. Per tale motivo è necessario che all'interno di ciascun ramo a delineare il profilo di attività sia l'associazione professionale incaricata di rilasciare in pratica il riconoscimento professionale.

Emendamento 12

Articolo 49, paragrafo 2

2. Gli Stati membri ***fanno sì che i beneficiari acquisiscano eventualmente*** le conoscenze linguistiche necessarie

2. Gli Stati membri ***incoraggiano i beneficiari ad acquisire*** le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio

all'esercizio dell'attività professionale nello Stato membro ospitante.

dell'attività professionale nello Stato membro ospitante.

Lo Stato membro di accoglienza non deve necessariamente sostenere i costi dei corsi.

Motivazione

E' evidente che la conoscenza delle lingue è di importanza capitale per i professionisti che desiderano stabilirsi in un altro Stato membro. Tuttavia, è all'interessato che incombe la responsabilità di acquisire tali conoscenze, fermo restando che gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'insegnamento delle lingue.

Emendamento 13 Articolo 53, alinea

Ogni Stato membro designa, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 58, un punto di contatto **che** ha i seguenti compiti:

Ogni Stato membro designa, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 58, un **organismo o un'autorità già esistente che, quale** punto di contatto, ha i seguenti compiti:

Motivazione

La creazione di nuovi punti di contatto provoca solo inutili oneri burocratici e finanziari. Per accelerare il processo di riconoscimento è necessario cooperare quanto più possibile con gli organismi o le autorità che già esistono.

Emendamento 14 Articolo 53, lettera b)

b) assistere i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla presente direttiva cooperando eventualmente con i punti di contatto e le competenti autorità dello Stato membro ospitante.

b) assistere i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla presente direttiva cooperando **con la Commissione e,** eventualmente, con i punti di contatto e le competenti autorità dello Stato membro ospitante.

Motivazione

L'interazione dei punti di contatto con la Commissione rappresenta un mezzo efficiente per condividere l'informazione. Tuttavia, l'obbligo di informare la Commissione dei casi trattati appare eccessivamente burocratico.

Emendamento 15 Articolo 53, comma 2

I punti di contatto informano la Commissione dei casi trattati ai sensi del primo comma, punto b), entro due mesi a partire dalla data in cui sono stati aditi. ***soppresso***

Motivazione

L'interazione dei punti di contatto con la Commissione rappresenta un mezzo efficiente per condividere l'informazione. Tuttavia, l'obbligo di informare la Commissione dei casi trattati appare eccessivamente burocratico.

Emendamento 16 Articolo 54, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La Commissione e gli Stati membri devono garantire che le competenze dei rappresentanti che compongono questo comitato unico corrispondano al contenuto delle decisioni da adottare, e ciò al fine di garantire una continuità con il precedente sistema dei comitati consultivi.

Motivazione

L'abolizione dei comitati consultivi ha sollevato preoccupazioni tra le professioni regolamentate, giacché si ritiene che il nuovo sistema non consentirebbe di mantenere un livello adeguato di protezione dei consumatori nell'applicazione del principio del

riconoscimento automatico. L'emendamento si prefigge di garantire che all'interno del comitato unico per il riconoscimento delle qualifiche professionali vi siano le competenze professionali e tutta la gamma di conoscenze necessarie a valutare i problemi legati all'esercizio di ciascuna professione.

12 novembre 2002

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
(COM(2002) 119 – C5-0113/2002 – 2002/0061 (COD))

Relatrice per parere: Gabriele Stauner

PROCEDURA

Nella riunione del 13 marzo 2002 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha nominato relatrice per parere Gabriele Stauner.

Nelle riunioni del 30 settembre 2002 e dell'11 novembre 2002 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso con 18 voti favorevoli, 0 contrari e 3 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Theodorus J.J. Bouwman (presidente), Winfried Menrad (vicepresidente), Bartho Pronk (in sostituzione di Gabriele Stauner, relatrice per parere), Elspeth Attwooll, Hans Udo Bullmann (in sostituzione di Jan Andersson), Ieke van den Burg, Chantal Cauquil (in sostituzione di Sylviane H. Ainardi), Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Carlo Fatuzzo, Lisbeth Grönfeldt Bergman (in sostituzione di Regina Bastos), Richard Howitt (in sostituzione di Enrico Boselli), Stephen Hughes, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Manuel Pérez Álvarez, Lennart Sacrédeus, Herman Schmid, Helle Thorning-Schmidt e Anne E.M. Van Lancker.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Antefatti

Ai tempi dell'adozione della direttiva 19/2001/CE del 14 maggio 2001, il Parlamento europeo aveva la responsabilità di elaborare una dichiarazione interistituzionale affinché venissero messe a disposizione “versioni consolidate, facilmente accessibili a tutti, dei testi giuridici relativi al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali” (pag. 2 della relazione della Commissione).

Lo stimolo per la realizzazione di questo lavoro è stato rafforzato dai vertici di Lisbona e Stoccolma, con il loro appello ad una maggiore mobilità professionale all'interno dell'UE, dalla strategia della Commissione per il mercato interno dei servizi¹, dalla sua comunicazione sull'apprendimento permanente² e dal suo piano d'azione per le competenze e la mobilità³. In termini più generali, l'iniziativa si accorda con le politiche relative alla *governance* europea e a una normativa migliore e, secondo la Commissione, contribuisce a preparare l'allargamento.

Quadro generale del progetto di direttiva

La direttiva proposta sostituirebbe le direttive esistenti⁴ che consentono a un cittadino europeo con qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro, a determinate condizioni, di esercitare la sua professione in un altro Stato membro.

Essenzialmente la nuova direttiva fornirebbe quattro sistemi, che, per i seguenti elementi, rappresenterebbero modifiche significative delle disposizioni esistenti:

1. libertà di prestazione di servizi per un periodo non superiore a sedici settimane all'anno (titolo II)
 - instaurazione di un regime più leggero per la prestazione di servizi in un altro Stato membro (per un periodo non superiore a sedici settimane all'anno) rispetto ai regimi seguenti relativi allo stabilimento in un altro Stato membro
2. libertà di stabilimento mediante il riconoscimento fondato sul regime generale (titolo III, capitolo I)

¹ COM(2000) 888 [non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale]

² COM (2001) 678 [non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale]

³ COM (2002) 72 [non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale]

⁴ Le direttive in questione sono le seguenti:

- Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
- Direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE
- Direttiva 1999/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 giugno 1999 che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche
- 12 direttive settoriali, tutte modificate di recente dalla direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001 (la direttiva “SLIM”, che modifica altresì le prime due direttive sul sistema generale).

- estensione del campo di applicazione ai casi che non beneficiano di un riconoscimento automatico nel quadro dei due sistemi rimanenti
 - riformulazione dei livelli generici di istruzione che passano da quattro a cinque
 - “misure di compensazione” più proporzionate e ragionevoli – disposizioni atte a compensare lo scarto tra la formazione e/o l’esperienza di una persona e le norme minime applicate nel paese ospitante
 - introduzione del concetto di “piattaforme comuni”, ossia criteri per le qualifiche professionali che possono essere stabiliti da associazioni professionali a livello europeo; soggette all’approvazione della Commissione, tali disposizioni comporterebbero per le persone che ne sono coperte la possibilità di esonero dalle “misure di compensazione”.
3. libertà di stabilimento mediante il riconoscimento fondato sull’esperienza professionale (in ambiti artigianale, commerciale e industriale) (titolo III, capitolo II)
- semplificazioni, quali la sostituzione di sei categorie con due categorie (o “liste”)
4. libertà di stabilimento mediante il riconoscimento fondato su requisiti minimi di formazione (medici, architetti, ecc.) (titolo III, capitolo IV)
- maggiore limitazione del riconoscimento automatico della formazione di architetto, il che comporta che più casi rientreranno nel regime generale (si veda il precedente punto 2)
 - trattamento delle specializzazioni mediche non comuni a tutti gli Stati membri (circa 37 delle 52 attualmente coperte) ora trasferito nell’ambito del regime generale (si veda il precedente punto 2)
 - modifiche che riflettono sviluppi negli approcci formativi e nel contesto in cui ora operano le diverse professioni.

Posizione della relatrice per parere

Questo è un ambito della legislazione europea quanto mai complesso e tecnico. La relatrice per parere appoggia l’obiettivo principale, che consiste nel sostenere la prima ampia modernizzazione del sistema dalla sua introduzione risalente a 40 anni fa. Sebbene la Commissione abbia proceduto ad una consultazione aperta prima di proporre la nuova direttiva, resta ora da affrontare un lavoro difficile ma di importanza cruciale per tener conto dei consigli, delle esperienze e delle raccomandazioni degli interlocutori operanti sul campo – incluse le associazioni professionali, le autorità nazionali e subnazionali e le parti sociali.

La relatrice per parere ritiene particolarmente importante che venga presa una posizione su alcune delle principali innovazioni incluse nel progetto di direttiva, sul proposto regime più leggero riguardante la prestazione di servizi (si veda il sistema 1 sopra citato) e sul concetto di “piattaforme comuni” introdotto nel regime generale (punto 2 sopra citato).

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Visto 4 bis (nuovo)

visto l'articolo 152 del trattato, il quale prevede che “Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”,

Motivazione

Gli operatori sanitari temono che non venga prestata debita attenzione alla protezione del paziente e dell’utente di servizi in ambito sanitario. L’inclusione di un riferimento all’articolo del trattato pertinente in materia di salute pubblica assicurerà la presa in considerazione di tale protezione.

Emendamento 2
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Per quanto riguarda le qualifiche accademiche e professionali al di fuori del sistema delle “professioni regolamentate” e quindi non coperte dalle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri, le parti sociali e gli altri interlocutori andrebbero incoraggiati, con il sostegno costante della Commissione europea, a sviluppare ulteriormente le loro misure di cooperazione volontaria e ad operare nel

¹ GU C 181E del 30.7.2002, pag. 183.

rispetto del principio di sussidiarietà per assicurare un approccio maggiormente orientato dal basso verso l'alto. Esempi portanti sono i processi di Bologna e di Bruges, basati sulla fiducia reciproca, la trasparenza e lo scambio di informazioni. Occorre inoltre continuare a far sì che le iniziative e le disposizioni volontarie e regolamentari a livello europeo si integrino in modo coerente in una strategia globale.

Motivazione

Sembra a questo punto opportuno fare riferimento a iniziative e misure volte a promuovere il riconoscimento reciproco di qualifiche che non rientrano in questa o altre direttive. In effetti tali iniziative vanno incoraggiate vivamente in quanto un approccio dal basso verso l'alto alle problematiche legate al riconoscimento contribuirebbe ad assicurare la debita presa in considerazione della competenza professionale necessaria e delle questioni che si presentano sul campo.

Emendamento 3 Articolo 7

Se la prestazione è effettuata con spostamento del prestatore, questi ne informa in anticipo il punto di contatto dello Stato membro di stabilimento di cui all'articolo 53. In caso d'urgenza, il fornitore informa il punto di contatto **di questo** Stato membro appena possibile dopo la prestazione di servizi.

Se la prestazione è effettuata con spostamento del prestatore, questi ne informa in anticipo il punto di contatto dello Stato membro di stabilimento **e dello Stato membro ospitante** di cui all'articolo 53. **I punti di contatto informano a loro volta le autorità competenti del loro Stato membro di cui all'articolo 52.** In caso d'urgenza, il fornitore informa il punto di contatto **dello** Stato membro **di stabilimento** appena possibile dopo la prestazione di servizi. **Le autorità competenti e il punto di contatto dello Stato membro di stabilimento assicurano congiuntamente che il prestatore non fornisca servizi in Stati membri ospitanti per più di 16 settimane nel corso di uno stesso anno.**

Motivazione

L'emendamento apporta numerose modifiche, la più importante delle quali è che spetta allo Stato membro di stabilimento l'obbligo di assicurare che un prestatore non fornisca servizi in altri Stati membri per più di 16 settimane all'anno. (NB: Sebbene l'articolo 5 specifichi che la prestazione di servizi, con il suo regime normativo più leggero, sarà considerata tale soltanto per periodi non superiori a queste 16 settimane all'anno, non è indicato in nessun luogo a chi competa il controllo per impedire abusi.) L'emendamento inoltre impone al prestatore di informare lo Stato membro ospitante nonché lo Stato membro di stabilimento e prevede, tra i punti di contatto al servizio dei cittadini e le autorità competenti di ogni Stato membro, uno scambio di informazioni senza il quale gli organismi che si occupano di un particolare prestatore potrebbero non essere in possesso di tutte le informazioni pertinenti (si veda anche l'emendamento all'articolo 9).

Emendamento 4 Articolo 8, comma 1

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento una prova della nazionalità del prestatore di servizi e la prova che egli esercita **legalmente** l'attività in questione in tale Stato membro. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano queste informazioni ai sensi dell'articolo 52.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento una prova della nazionalità del prestatore di servizi e la prova che egli esercita l'attività in questione in tale Stato membro **in conformità delle norme legislative, regolamentari o amministrative di quest'ultimo**. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano queste informazioni ai sensi dell'articolo 52.

Motivazione

L'emendamento riprende la formulazione di cui all'articolo 12 (condizioni del riconoscimento) in modo da assicurare che le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro di stabilimento possano scambiarsi informazioni riguardanti lo status professionale di un prestatore non solo sul piano giuridico ma anche, ad esempio, sul piano amministrativo, come nel caso dell'appartenenza a un'associazione.

Emendamento 5
Articolo 9, alinea

Oltre alle altre informazioni previste dal diritto comunitario, **gli Stati membri faranno** sì che il prestatore fornisca **al destinatario del servizio** le seguenti informazioni:

Oltre alle altre informazioni previste dal diritto comunitario, **lo Stato membro ospitante fa** sì che il prestatore fornisca **alle sue autorità competenti e al suo punto di contatto, di cui rispettivamente agli articoli 52 e 53**, le seguenti informazioni, **di cui lo Stato membro ospitante assicura la comunicazione da parte del prestatore a ciascun destinatario dei suoi servizi**:

Motivazione

Il testo della Commissione carica l'onere sul singolo prestatore e sui suoi clienti nello Stato membro ospitante. L'emendamento inserisce una fase anteriore, ossia la comunicazione delle informazioni allo Stato membro ospitante, e chiarisce che le responsabilità ricadono innanzitutto sullo Stato membro ospitante (preferibile alla vaga formulazione attuale di "Stati membri").

Emendamento 6
Articolo 15, paragrafo 3

3. Se uno Stato membro ritiene che una piattaforma comune non offra più garanzie adeguate rispetto alle qualifiche professionali, comunica ciò alla Commissione che prende eventuali decisioni ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, 2.

3. Gli Stati membri esaminano periodicamente le disposizioni previste nelle piattaforme comuni. Se uno Stato membro ritiene che una piattaforma comune non offra più garanzie adeguate rispetto alle qualifiche professionali, comunica ciò alla Commissione che prende eventuali decisioni ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, 2.

Entro due anni dalla data di cui all'articolo 58, la Commissione procede, in consultazione con gli Stati membri, alla revisione dell'applicazione del presente articolo nell'intento di proporre al Parlamento e al Consiglio, ove opportuno, le modifiche necessarie.

Motivazione

L'emendamento mira ad integrare nella proposta una salvaguardia per quanto concerne le piattaforme comuni: è necessario che gli Stati membri controllino con regolarità il ricorso a tali piattaforme e che venga fissata una data per una revisione da parte della Commissione.

Emendamento 7

Articolo 46, paragrafo 2, comma 1

2. Lo Stato membro ospitante, venuto a conoscenza di fatti gravi e precisi, ***verificatisi al di fuori del suo territorio prima dello stabilimento dell'interessato in tale Stato, e*** suscettibili di avere in esso conseguenze sull'esercizio dell'attività in questione, può informarne lo Stato membro d'origine.

2. Lo Stato membro ospitante, venuto a conoscenza di fatti gravi e precisi, suscettibili di avere in esso conseguenze sull'esercizio dell'attività in questione, può informarne lo Stato membro d'origine.

Motivazione

La disposizione dovrebbe promuovere lo scambio di informazioni tra gli Stati membri interessati ogniqualvolta le circostanze indichino che un individuo è venuto meno alle norme di deontologia professionale, a prescindere da dove e quando dette circostanze si siano verificate.

Emendamento 8

Articolo 54, paragrafo 4

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno, ***il quale contempla disposizioni atte ad assicurare che il comitato prenda atto e tenga conto delle preoccupazioni, esperienze e raccomandazioni dei rappresentanti delle associazioni professionali e delle organizzazioni delle parti sociali interessate.***

Motivazione

La relatrice per parere appoggia le misure adottate per ridurre inutili oneri amministrativi, anche mediante la creazione di un singolo comitato a livello europeo che sostituisca gli attuali sistemi consistenti in comitati di rappresentanti nazionali e comitati consultivi sulle direttive settoriali. Sarà tuttavia importante preservare il contributo che apportano, ad esempio, le associazioni professionali a tali procedure e ai processi decisionali, il che costituisce l'obiettivo del presente emendamento.

4 dicembre 2002

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
(COM(2002) 119 – C5-0113/2002 – 2002/0061(COD))

Relatrice per parere: Luciana Sbarbati

PROCEDURA

Nella riunione del 10 luglio 2002 la commissione per le petizioni ha nominato relatrice per parere Luciana Sbarbati.

Nelle riunioni del 21 ottobre 2002 e 3 dicembre 2002 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Astrid Thors (vicepresidente e presidente f.f.), Luciana Sbarbati (relatrice), Felipe Camisón Asensio, Marie-Hélène Descamps, Janelly Fourtou, Ioannis Koukiadis, Ioannis Marinos e Rainer Wieland.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

I. Le disposizioni della nuova direttiva che modificano le direttive settoriali e orizzontali in materia di diritto di stabilimento

1. In passato la libertà di stabilimento per l'esercizio delle professioni liberali regolamentate sulla base di diplomi, soprattutto universitari, è stata oggetto di un approccio "**verticale**" per varie professioni (medici, avvocati, architetti, ostetriche, ecc.) che ha permesso il riconoscimento automatico dei diplomi senza sistemi di compensazione, dato che, a monte, i cicli di formazione erano stati uniformati negli Stati membri.

Tali direttive, che sono limitate a un ristretto numero rispetto alle professioni regolamentate e hanno richiesto negoziati particolarmente lunghi, paiono complesse ma soprattutto incapaci di adattarsi al crescere delle professioni. Esse sono state successivamente modificate per rispondere alle disposizioni delle due nuove direttive ad approccio "orizzontale" prima di essere assorbite nell'attuale direttiva.

La nuova direttiva all'esame non soltanto mantiene l'approccio orizzontale ma mira a sostituire tutte le altre direttive verticali.

II. Alcuni aspetti della nuova direttiva

2. L'attuale direttiva il cui titolo è più semplice e di più agevole comprensione rispetto alle due precedenti, pur rispettando l'approccio orizzontale:
 - esamina anche le specializzazioni mediche che non sono identiche negli Stati membri,
 - opera un'opportuna distinzione tra libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi che appartengono a categorie diverse e disciplinate da norme diverse,
 - fissa in modo uniforme un termine di tre mesi per la verifica, da parte dello Stato di stabilimento, delle qualifiche necessarie all'esercizio di una professione,
 - introduce il concetto di piattaforma comune (vale a dire, chiede la definizione di criteri per le qualifiche professionali a livello comunitario),
 - istituisce un regime di riconoscimento automatico basato sull'esperienza professionale che coordina le condizioni minime di formazione,
 - non prende in considerazione i titoli dei cittadini di paesi terzi che hanno fatto studi in uno Stato membro,
 - non prende in considerazione le nuove professioni che, in seguito all'ampliamento, dovranno essere regolamentate dall'Unione (vale a dire le professioni che non corrispondono a un diploma o a un altro titolo universitario negli attuali Stati membri).
 - non tiene conto della relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo stato del mercato interno dei servizi, che presta particolare attenzione alla diversità delle qualifiche professionali, alla natura

dei test di idoneità e all'elenco delle attività che possono essere esercitate con un titolo di studio secondo la regolamentazione nazionale¹.

III. La commissione per le petizioni e il "riconoscimento dei diplomi"

3. Il testo della Commissione europea non cita, se non nella sua motivazione, né prende minimamente in considerazione l'esperienza acquisita dalla commissione per le petizioni e il suo contributo all'esame della casistica in materia. In effetti la commissione per le petizioni, le cui petizioni ricevute riguardano in proporzione considerevole il riconoscimento dei diplomi (circa il 4- 5% negli ultimi anni), ha potuto individuare situazioni limite di mancato recepimento di direttive orizzontali o di recepimento incompleto o inesatto delle stesse nell'ordinamento nazionale (in quanto talune professioni erano o non erano assoggettate), il che è stato sanzionato dalla Corte di giustizia europea.

La commissione per le petizioni coglie l'occasione per allegare al presente parere l'elenco e le sintesi delle sei petizioni più rappresentative. E' grazie al suo intervento che non soltanto il firmatario si è visto riconoscere i propri diritti e ha potuto esercitare la sua professione nel paese ospitante, ma anche la direttiva in questione, che non era stata recepita nell'ordinamento nazionale o solo parzialmente, ha dovuto essere applicata a seguito della petizione presentata dal cittadino².

4. La commissione per le petizioni, in un primo tempo, avrebbe voluto elaborare una relazione (a norma dell'articolo 175, paragrafo 1) al Parlamento sulla casistica riguardante le petizioni in materia di riconoscimento dei diplomi. Essa preferisce cogliere l'occasione del presente parere per ricordare alcune difficoltà che i cittadini devono fronteggiare quando intendono avvalersi della normativa comunitaria esistente per esercitare una professione regolamentata sulla base del titolo conseguito nel proprio paese. Senza voler essere esaurienti, vogliamo citare le principali difficoltà:

a) **Mancanza di un vero spirito di cooperazione, aiuto e comprensione** da parte delle autorità amministrative nazionali incaricate di valutare il titolo di studi "straniero" (non nazionale) presentato dal cittadino comunitario ai fini dello stabilimento.

b) **Complessità della legislazione nazionale esistente** e della terminologia professionale impiegata in ciascuno Stato (in particolare per le professioni mediche).

L'attuale direttiva consente opportunamente al cittadino che si stabilisce in un altro paese dell'Unione di utilizzare il titolo professionale conseguito nel proprio paese.

c) **Riluttanza delle autorità nazionali** a riconoscere l'esperienza professionale effettivamente acquisita.

d) **Preferenza data** ai criteri del tirocinio di formazione anziché all'esame inteso verificare l'equivalenza della formazione ai fini del riconoscimento dei diplomi.

¹ COM(2002) 441, pag. 20 e seguenti.

² Petizioni 523/1993, 639/1999, 793/1999, 651/2000, 418/2001 e 1067/2001.

e) **Inesistenza del riconoscimento accademico dei diplomi** e di altri titoli di studio. Questa era stata prevista in origine nel trattato di Roma e in seguito abbandonata. Attraverso le petizioni presentate al Parlamento, una moltitudine di insegnanti denuncia l'impossibilità di vedersi riconoscere i titoli professionali conseguiti e i diplomi universitari o di specializzazione per ottenere una buona posizione nelle graduatorie di merito.

5. **La commissione per le petizioni ritiene che l'Unione non possa alla lunga lasciare inascoltato l'appello dei cittadini e che prima o poi essa dovrà affrontare in modo costruttivo e pragmatico il riconoscimento accademico dei diplomi nell'ambito di un'Unione sempre più solidale e unita nella quale il cittadino europeo svolgerà un ruolo di primo piano.**

6. Grazie alle pressioni esercitate dalla commissione per le petizioni, la Commissione europea, nella sua funzione di custode dei trattati, ha presentato vari ricorsi contro Stati membri per un recepimento errato di una direttiva, o peggio, per il mancato recepimento. Il ricorso alla petizione ha consentito di sbloccare situazioni complesse nelle quali le autorità nazionali, pur senza violare la normativa europea, impedivano di fatto ai firmatari di esercitare un diritto riconosciuto, vale a dire il diritto alla libertà di stabilimento. A più riprese la Corte di giustizia ha condannato questo genere di comportamenti e ha riaffermato i principi che governano il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali.

IV. Conclusioni

7. In vari documenti la Commissione europea ha avuto modo di confermare la necessità di realizzare un "Europa della conoscenza" al servizio del mercato e del cittadino europeo. Un'Europa basata su una conoscenza dinamica e più competitiva, ma anche sulla promozione di un'istruzione e di una formazione di base di qualità e soprattutto sulla garanzia di riconoscimento reciproco dei titoli e delle qualifiche professionali in quanto prova concreta e tangibile della cittadinanza europea. Ciò richiede l'eliminazione di qualsiasi ostacolo posto alla libera circolazione dei cittadini, alla mobilità dei lavoratori e delle professioni liberali nel mercato unico europeo.

8. La commissione per le petizioni, alla luce dell'esperienza acquisita, ritiene che il numero dei cittadini che si rivolgono ad essa, esercitando il diritto di petizione, sia destinato ad aumentare in misura considerevole. Il processo di ampliamento dell'Unione, accompagnato dall'elaborazione di una Carta costituzionale dell'Unione (alla quale sta lavorando la Convenzione sull'avvenire dell'Unione) è destinato ad ampliare le responsabilità delle istituzioni comunitarie e delle loro amministrazioni per quanto riguarda l'applicazione del diritto europeo e aprirà la strada a nuove dinamiche e a nuove prospettive in materia di riconoscimento dei diplomi, il che peraltro è stato il messaggio lanciato dall'audizione su questa direttiva svoltasi il 1° ottobre 2002 in seno al Parlamento europeo e che ha visto una vasta partecipazione di tutti i settori interessati. La commissione per le petizioni sarà sempre più chiamata a fungere da interfaccia tra le direttive comunitarie e le difficoltà incontrate dai cittadini vittime del conflitto tra armonizzazione e sussidiarietà.

9. Per tutte le ragioni succitate la vostra commissione ritiene che, al di là di qualsiasi dichiarazione di principio, occorra creare gli strumenti di controllo effettivi del recepimento delle varie disposizioni comunitarie in materia nell'ordinamento giuridico degli Stati membri; che debba essere ottimizzato il sistema comunitario di riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli accademici allo scopo di renderlo più chiaro, rapido e accessibile ai beneficiari; che occorra prestare maggiore attenzione all'insegnamento delle lingue e delle nuove tecnologie dell'informazione; che si debba prendere coscienza della necessità di una formazione permanente lungo tutto l'arco della vita affinché la mobilità sia vissuta dagli adulti in modo non traumatico, ma positivamente e sia impostata in modo aperto e costituisca una vera opportunità per le giovani generazioni.

EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 23
Poiché la collaborazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione può agevolare l'entrata in vigore della presente direttiva e il rispetto degli obblighi che ne derivano, occorre dunque organizzarne le modalità.	Poiché la collaborazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione può agevolare l'entrata in vigore della presente direttiva e il rispetto degli obblighi che ne derivano, occorre dunque organizzarne le modalità <i>perché risultino trasparenti, rapide, chiare, uniformi.</i>

Motivazione

Una delle principali difficoltà riscontrate finora dai cittadini firmatari è data dall'interpretazione troppo libera delle direttive in materia di riconoscimento di titoli e qualifiche professionali. È peraltro necessario anche uno sforzo nel senso della trasparenza e della rapidità delle decisioni.

¹ GU C 181 E del 30.7.2002, pag. 183.

Emendamento 2
Considerando 26

L'elaborazione da parte degli Stati membri di una relazione periodica , corredata di dati statistici, sull'attuazione della presente direttiva permetterà di stabilire l'impatto del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali.

L'elaborazione da parte degli Stati membri di una relazione **biennale**, corredata di dati statistici, sull'attuazione della presente direttiva permetterà **alla Commissione di confrontarne i risultati con quelli contenuti nella relazione che la commissione petizioni si impegna a fornire negli stessi tempi e sulla stessa materia e** di stabilire l'impatto del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali **e di evidenziarne eventuali carenze o abusi.**

Motivazione

La fissazione di un termine biennale consente di dare maggiore concretezza all'azione della Commissione. E' opportuno che il Parlamento europeo possa contribuire all'analisi in considerazione della conoscenza sul campo della problematica che ha acquisito grazie alle petizioni ricevute. Ciò non può che rafforzare la collaborazione esistente fra Commissione e Parlamento.

Emendamento 3
Considerando 27

Va introdotta una procedura specifica per approvare provvedimenti temporanei ove l'applicazione di una norma della presente direttiva presentasse in uno Stato membro gravi difficoltà.

Va introdotta una procedura specifica per approvare provvedimenti temporanei ove l'applicazione di una norma della presente direttiva presentasse in uno Stato membro gravi difficoltà. **Le carenze amministrative o le clausole ostative da imputare allo Stato membro non devono autorizzare proroghe nel recepimento della direttiva stessa.**

Motivazione

L'adozione di disposizioni temporanee non dovrebbe essere giustificata da "gravi difficoltà". Occorre evitare che gli Stati membri e le loro amministrazioni possano invocare difficoltà del genere e ricorrere a definizioni troppo vaghe per coprire le carenze amministrative, ostacolando così la trasparenza, la chiarezza, la rapidità e la semplificazione delle procedure.

Emendamento 4

Considerando 27 bis (nuovo)

(27 bis) La Commissione è invitata ad assicurare il rigoroso rispetto della normativa comunitaria sul riconoscimento reciproco delle qualifiche deferendo più rapidamente al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia i casi di persistenti violazioni di tale normativa da parte delle autorità pubbliche degli Stati membri, nonché a chiedere a tutti gli Stati membri di recepire la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali nell'ordinamento giuridico nazionale.

Emendamento 5

Considerando 29

Data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento per tutto il corso della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi

Data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento per tutto il corso della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi

tecnici e scientifici.

tecnici e scientifici. *Un contributo per valutare il livello di cambiamento potrebbe venire dalla istituzione della Consulta europea permanente delle professioni.*

Motivazione

L'audizione del 1° ottobre in seno al Parlamento europeo ha evidenziato l'esigenza di questa Consulta di carattere consultivo. Essendo composta di rappresentanti delle professioni, tale organismo potrebbe valutare l'evoluzione delle figure professionali e dell'applicazione delle nuove scoperte tecniche e scientifiche alle attività produttive.

Emendamento 6 Articolo 47, paragrafo 3

La decisione, *o la mancata decisione* nei termini prescritti può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale.

La decisione nei termini prescritti può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale.

Motivazione

Le autorità sono tenute a comunicare all'interessato la decisione assunta. Occorre evitare l'abuso della pratica del ricorso perché lo spirito della direttiva va nel senso della semplificazione e della rapidità. La mancata comunicazione della decisione assunta, fa scattare infatti automaticamente questo meccanismo.

Emendamento 7 Articolo 47, paragrafo 3 bis (nuovo)

La decisione inerente l'esame di una domanda per il riconoscimento di un titolo di studio o di una qualifica

professionale deve essere comunicata dall'autorità competente entro tre mesi dalla sua presentazione. In mancanza di una decisione, decorso il termine di tre mesi, la richiesta va ritenuta approvata.

Motivazione

Pare opportuno prevedere le conseguenze risultanti dal caso in cui (silenzio/assenso) l'amministrazione non si pronunci sulla richiesta di riconoscimento di diploma entro il termine di tre mesi.

Petizione n. 523/93, presentata dal sig. Daniel O'CALLAGHAN, cittadino irlandese, sul rifiuto del Land del Baden-Württemberg (Germania) di riconoscere i suoi titoli di insegnamento

Sintesi della petizione

Il firmatario afferma di aver insegnato a bambini piccoli presso il Dipartimento dell'istruzione del Baden-Württemberg e a livello di scuola superiore presso "diversi ginnasi di proprietà della Chiesa, ma cofinanziati e riconosciuti dallo Stato". Ciò nonostante, quando egli ha presentato domanda al Ministero federale dell'istruzione del Baden-Württemberg per ottenere un posto di insegnante presso un ginnasio statale, questo gli è stato rifiutato con il pretesto che egli non era in possesso di alcuna qualifica di docente riconosciuta da quello Stato. Dal momento che il firmatario possiede un'esperienza di insegnamento pressoché decennale nel Baden-Württemberg, chiede al Parlamento europeo di valutare se egli non venga discriminato ingiustamente "a beneficio di cittadini dello Stato nazionale in possesso di qualifiche rilasciate dallo Stato federale in cui egli ha eletto la propria residenza permanente".

Petizione n. 639/1999, presentata dal sig. Christian HERZMANN, cittadino tedesco, concernente una presunta discriminazione, basata sulla cittadinanza, nel quadro del sistema britannico di assegnazione dei posti per svolgere il tirocinio retribuito obbligatorio per ottenere il diploma in medicina

Sintesi della petizione

Il firmatario, studente iscritto al sesto anno di medicina presso l'Università di Lipsia (Germania), comunica che al termine di questo corso conseguirà un titolo tedesco ristretto – il "Teilapprobation", dopodiché dovrà effettuare un tirocinio retribuito di 18 mesi, alla fine del quale otterrà il titolo di "Arzt im Praktikum, AiP" valido per l'abilitazione alla professione medica. Tuttavia, il firmatario desidera effettuare questo tirocinio retribuito nel Regno Unito, e più precisamente in Scozia, dove vige un sistema analogo a quello tedesco. La Scozia ha istituito un sistema di ripartizione dei posti per svolgere il tirocinio che consente di ottenere il diploma completo centralizzato in medicina – ovvero lo "Scottish Pre-Registration House Officer Allocation – SPA", in base al quale i posti esistenti sono distribuiti, in primo luogo, tra i candidati britannici. Successivamente, se ci sono altri posti disponibili, le autorità scozzesi effettuano un secondo turno di assegnazione dei posti, al quale possono presentarsi studenti di altri paesi. Il firmatario ritiene che questo sistema di ripartizione dei posti sia discriminatorio e che tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, debbano poter partecipare al primo turno di assegnazione dei posti.

Petizione n. 793/1999, presentata dal sig. Harris SYNODINOS, cittadino greco, a nome

del sig. D. MARKATOS, riguardo al rifiuto delle competenti autorità greche di accordare la licenza per l'esercizio della professione di ottico ad alcuni ottici che hanno studiato in Italia

Sintesi della petizione

Il firmatario ha compiuto studi di ottico e di optometrista in Italia. Nel 1995, il ministero greco della Sanità ha respinto la domanda da lui presentata per ottenere la licenza per esercitare la professione di ottico. Una seconda e terza domanda hanno subito la stessa sorte, per cui il firmatario ha presentato ricorso presso il Consiglio di Stato greco dove ha ottenuto il riconoscimento del suo diritto. Ha quindi ribadito la domanda, che è stata ancora una volta respinta, questa volta perché i suoi studi non rientravano nel campo di applicazione della direttiva 89/48/CEE. Poiché la direttiva 92/51/CEE è stata trasposta nel diritto greco solo nel 1998, a un anno di distanza risultava che il Consiglio di equivalenza professionale dei titoli di studi e di formazione non si era ancora costituito. Il firmatario chiede l'intervento del Parlamento europeo ai fini di un'applicazione immediata della direttiva 92/51/CEE in Grecia.

Petizione n. 651/2000, presentata dal sig. Mihalis Peros, cittadino greco, sul ricorso da lui inoltrato alla Commissione europea sull'attuazione, in Grecia, della direttiva sul riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da istituti d'insegnamento superiore

Sintesi della petizione

Il firmatario dichiara di battersi da più di vent'anni, invano, per far riconoscere in Grecia il suo titolo di studi universitari in architettura, rilasciatogli da un istituto scolastico superiore in Germania.

Nonostante la Corte di giustizia delle Comunità europee abbia emesso una sentenza di condanna della Grecia per il suo rifiuto di applicare integralmente la direttiva 89/48/CEE, e malgrado il parere dell'avvocato generale della Corte di giustizia in merito all'imposizione di una sanzione pecuniaria alla Grecia, quest'ultima non ha mai ottemperato a quanto disposto dalla direttiva.

Petizione n. 418/2001, presentata dalla sig.ra Anne Rampillon, cittadina francese, riguardante il riconoscimento del suo diploma a fini professionali

Sintesi della petizione

La firmataria ha conseguito un diploma di educatrice specializzata in Belgio che le autorità francesi non equiparano al diploma di Stato rilasciato in Francia. Il rifiuto da parte dell'organismo francese di "riconoscere" il diploma della firmataria si basa sulla considerazione, contestata dalla firmataria, che "il diploma ottenuto presenta un deficit significativo del numero di mesi di formazione pratica, deficit che non può essere compensato, tenuto conto della natura delle attività professionali cui dà accesso, da una formazione teorica più prolungata".

Petizione n. 1067/2001, presentata dal sig. William McGregor, cittadino britannico, sulla discriminazione ai danni dei cittadini non italiani verificatasi nel trattare la sua candidatura per un posto da ricercatore presso il “Consiglio Nazionale delle Ricerche”

Il firmatario ha presentato domanda per un posto da ricercatore presso il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Tale domanda è stata respinta in quanto il titolo di laurea con lode in chimica rilasciato al firmatario dall'Università di Glasgow non era stato ritenuto valido, non essendo certificato da nessun attestato di equipollenza. Il dottorato di ricerca per cui aveva presentato domanda non richiedeva alcun documento del genere. Il firmatario ritiene che l'iter necessario per ottenere un attestato di equipollenza sia eccessivamente complesso, dispendioso e difficile e che pertanto tale richiesta costituisca un episodio di discriminazione.

11 dicembre 2002

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali
(COM(2002) 119 – C5-0113/2002 – 2002/0061(COD))

Relatore per parere: John Bowis

PROCEDURA

Nella riunione del 4 novembre 2002 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatore per parere John Bowis.

Nelle riunioni del 4 novembre e 10 dicembre 2002 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Alexander de Roo (vicepresidente), Anneli Hulthén (vicepresidente), John Bowis (relatore per parere), María del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, David Robert Bowe, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Robert Goodwill, Cristina Gutiérrez Cortines, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (in sostituzione di Raffaele Costa), Christa Klaß, Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Peter Liese, Torben Lund, Minerva Melpomeni Malliori, Jorge Moreira da Silva, Emilia Franziska Müller, Riitta Myller, Karl Erik Olsson (in sostituzione di Frédérique Ries), Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Mihail Papayannakis, Marit Paulsen, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer (in sostituzione di Giuseppe Nisticò), María Sornosa Martínez, Catherine Stihler, Nicole Thomas-Mauro, Astrid Thors, Antonios Trakatellis, Kathleen Van Brempt, Peder Wachtmeister e Phillip Whitehead.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La commissione per l'ambiente è fermamente convinta che la proposta di direttiva dovrebbe essere ritirata e ripensata. Riconosciamo ed accogliamo con favore l'impulso ad una migliore regolamentazione e gli obiettivi della proposta di direttiva volti ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori qualificati tra gli Stati membri. Ci rendiamo conto che il modo per raggiungere tali obiettivi passa attraverso un chiaro, sicuro e rapido riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. Siamo però seriamente preoccupati dal fatto che, così come attualmente formulate, nel settore della sanità pubblica le proposte potrebbero pregiudicare i requisiti dell'articolo 152 del trattato, ai sensi del quale:

"Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana."

Il trattato di Amsterdam si spinge oltre, prevedendo il requisito che ogni nuova normativa di rilievo sia sottoposta alla valutazione d'impatto sulla salute, come ribadito dalla decisione n. 1786/2002/CE. E' difficile credere che la proposta in esame avrebbe potuto essere sottoposta a tale valutazione. E' beninteso indispensabile che le direzioni interessate, in questo caso la DG Mercato interno e la DG Sanità e protezione dei consumatori, si consultino strettamente su questo tipo di misura. E' importante che sia fatto specifico riferimento all'articolo 152 all'inizio della direttiva.

Gli organismi regolamentari e professionali e gli Stati membri hanno espresso una diffusa preoccupazione in merito alle implicazioni in termini di sicurezza dell'articolo 5 in particolare, che potrebbe consentire agli operatori sanitari di svolgere la loro attività in un altro Stato membro addirittura per sedici settimane senza essere iscritti presso l'autorità competente.

Gli operatori del settore sanitario dovrebbero essere soggetti a norme più rigorose considerato il loro diretto contatto con i pazienti. Per lo meno, dovrebbero esistere sufficienti garanzie per assicurare che l'autorità competente di uno Stato membro possa controllare i titoli di un operatore del settore sanitario prima che questi possa iniziare a esercitare la propria attività sul suo territorio. Dovrebbero esserci inoltre specifici requisiti legislativi per lo scambio di informazioni tra Stati membri. Si suggerisce quindi che la Commissione esamini la possibilità di una banca dati degli operatori sanitari che siano stati radiati.

I rappresentanti degli operatori sanitari hanno espresso preoccupazione in merito al fatto che il loro apporto verrà notevolmente ridotto a seguito della sostituzione degli attuali comitati consultivi settoriali con un unico comitato, e in particolare a seguito della scomparsa del Comitato consultivo sulla formazione medica (ACMT). Si riconosce che l'attuale sistema costituisce un farraginoso sistema amministrativo che necessita di riforme, soprattutto in vista dell'ampliamento. Tuttavia, occorre tenere sempre conto dell'opinione degli operatori sanitari, non da ultimo affinché sviluppi e innovazioni siano prontamente integrati nel corpus legislativo. Si suggerisce pertanto di introdurre una disposizione che preveda l'istituzione di un secondo comitato consultivo comprendente specificamente i rappresentanti degli operatori del settore sanitario.

Il presente parere raccomanda inoltre modifiche intese a chiarire la questione dei provvedimenti di compensazione. Non sembrano esservi ragioni sufficienti a sostegno della tesi secondo cui il fatto di consentire ad un lavoratore migrante di scegliere tra una prova attitudinale e un tirocinio di adattamento fornisce garanzie adeguate.

Infine, la proposta di semplificare il sistema di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali relative alle specialità mediche comune a tutti gli Stati membri desta ulteriori perplessità. Ciò farebbe sì che tutte le altre specialità siano gestite in base al sistema generale, il che potrebbe aumentare gli ostacoli alla libera circolazione e portare ad una maggiore confusione e incertezza. Sollecitiamo la Commissione a esaminare la presente proposta alla luce di queste preoccupazioni.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) L'articolo 152 del trattato CE stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Motivazione

Occorre ovviare alla mancanza di qualsiasi riferimento alla protezione della salute pubblica, che costituisce una priorità fondamentale di questa direttiva, inserendo un riferimento al pertinente articolo del trattato.

¹ GU C 181 E del 30.7.2002, pag 183.

Emendamento 2
Considerando 8

(8) In mancanza di una armonizzazione delle condizioni minime di formazione per accedere alle professioni disciplinate dal regime generale, è necessario che gli Stati membri ospiti prevedano la possibilità di provvedimenti compensatori proporzionati e che tengano conto, in particolare, dell'esperienza professionale del richiedente. ***L'esperienza mostra che chiedere una prova attitudinale o un tirocinio d'adattamento, a scelta del migrante, offre sufficienti garanzie sul livello di qualifica di quest'ultimo, per cui una deroga a tale scelta dovrà essere giustificata, caso per caso, da motivi improrogabili d'interesse generale.***

(8) In mancanza di una armonizzazione delle condizioni minime di formazione per accedere alle professioni disciplinate dal regime generale, è necessario che gli Stati membri ospiti prevedano la possibilità di provvedimenti compensatori proporzionati e che tengano conto, in particolare, dell'esperienza professionale del richiedente.

Motivazione

Non ci risulta che consentire al migrante di scegliere tra una prova attitudinale o un tirocinio d'adattamento offra sufficienti garanzie.

Emendamento 3
Considerando 10

(10) Per contemplare tutte situazioni per le quali non esistono ancora norme relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, il regime generale va esteso ai casi ***non inclusi in un regime specifico, sia perché la professione interessata non dipende da un regime sia perché, pur dipendendo da un regime specifico, il richiedente non soddisfa le condizioni per beneficiarne.***

(10) Per contemplare tutte situazioni per le quali non esistono ancora norme relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, il regime generale va esteso ai casi ***in cui una determinata professione non rientra in un regime specifico.***

Motivazione

Una disposizione siffatta apre la strada al riconoscimento di soggetti sprovvisti di qualifiche adeguate per lo svolgimento di un'attività debitamente regolamentata. Tutto ciò avrebbe ripercussioni assai gravi sulla protezione dei consumatori, la concorrenza e la qualità dei

servizi.

Emendamento 4
Considerando 13

(13) Le attività professionali dei medici generici seguono un regime specifico, diverso da quello *dei medici di base e specialisti*. Gli Stati membri non possono perciò disporre di una specializzazione medica avente un campo d'attività professionale simile a quello dei medici generici.

(13) Le attività professionali dei medici generici seguono un regime specifico, diverso da quello *degli* specialisti. Gli Stati membri non possono perciò disporre di una specializzazione medica avente un campo d'attività professionale simile a quello dei medici generici.

Motivazione

Il testo è fuorviante in quanto non esistono "medici di base"; il termine appropriato è medici generici.

Emendamento 5
Considerando 14

(14) Nell'intento di semplificare il sistema, soprattutto in prospettiva dell'allargamento, il principio di riconoscimento automatico si deve applicare alle sole specializzazioni mediche comuni e obbligatorie *per tutti gli* Stati membri. Invece, le specializzazioni mediche e dentistiche, comuni a *un numero limitato di* Stati membri, vanno integrate nel regime generale di riconoscimento, fatti salvi i diritti acquisiti. In pratica, gli effetti di questa modifica saranno limitati per il migrante, poiché tali situazioni non dovrebbero essere oggetto di provvedimenti compensativi. La presente direttiva *non pregiudica* comunque la possibilità che gli Stati membri istituiscano tra loro, per specializzazioni mediche e dentistiche che *sono loro* comuni, un riconoscimento automatico secondo norme loro proprie.

(14) Nell'intento di semplificare il sistema, soprattutto in prospettiva dell'allargamento, il principio di riconoscimento automatico si deve applicare alle sole specializzazioni mediche comuni e obbligatorie *ad almeno due terzi degli* Stati membri. Invece, le specializzazioni mediche e dentistiche comuni a *meno di un terzo degli* Stati membri vanno integrate nel regime generale di riconoscimento, fatti salvi i diritti acquisiti. In pratica, gli effetti di questa modifica saranno limitati per il migrante, poiché tali situazioni non dovrebbero essere oggetto di provvedimenti compensativi. La presente direttiva *prevede* comunque la possibilità che gli Stati membri istituiscano tra loro, per specializzazioni mediche e dentistiche che *siano* comuni *all'insieme di essi*, un riconoscimento automatico secondo norme loro proprie.

Motivazione

Il nuovo sistema di riconoscimento automatico dei diplomi previsto dalla presente proposta di direttiva fa segnare un ritorno al passato che potrebbe essere pregiudizievole alla libera circolazione di un gran numero di specialisti. Occorre fare in modo che gli specialisti che hanno finora beneficiato del riconoscimento automatico dei diplomi possano continuare a beneficiarne e che situazioni derogatorie specifiche a una minoranza di Stati membri non nuocciano alla globalità del sistema, ma al contrario siano chiaramente individuate come tali.

Emendamento 6 Considerando 19

(19) La presente direttiva non coordina tutte le condizioni per accedere alle attività nel campo della farmacia e al loro esercizio. In particolare, la ripartizione geografica dei centri di produzione e il monopolio della dispensa dei medicinali continuano ad essere di competenza degli Stati membri. La presente direttiva non modifica le norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano alle società l'esercizio di talune attività di farmacista o lo sottopongono a talune condizioni.

(19) La presente direttiva non coordina tutte le condizioni per accedere alle attività nel campo della farmacia e al loro esercizio. In particolare, la ripartizione geografica dei centri di produzione e il monopolio della dispensa dei medicinali continuano ad essere di competenza degli Stati membri. ***Nel quadro della loro politica nazionale nel settore della sanità pubblica, intesa a garantire segnatamente una distribuzione soddisfacente dei medicinali su tutto il loro territorio, alcuni Stati membri limitano il numero di nuove farmacie che possono essere aperte, mentre gli altri non hanno adottato disposizioni in tal senso. In tali circostanze è prematuro prevedere che gli effetti dei titoli di formazione in farmacia debbano anche estendersi all'esercizio delle attività di farmacista come titolare di una farmacia aperta al pubblico da meno di tre anni.*** La presente direttiva non modifica le norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano alle società l'esercizio di talune attività di farmacista o lo sottopongono a talune condizioni.

Motivazione

L'emendamento è volto a ripristinare il disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 85/433/CEE, originariamente introdotto come riconoscimento del fatto che alcuni Stati membri limitavano il numero di nuove farmacia che possono essere aperte. Una siffatta situazione potrebbe indurre una migrazione artificiale di farmacisti intenzionati ad aprire nuove farmacie unicamente per ragioni di ordine commerciale, il che renderebbe difficile per

gli Stati membri disciplinare l'accesso ai servizi farmaceutici sulla base di considerazioni di salute pubblica.

Emendamento 7
Considerando 24 bis (nuovo)

(24 bis) Onde assicurare che le competenze specialistiche relative alla professione esercitata siano tenute in debita considerazione per quanto riguarda l'applicazione lineare delle garanzie settoriali e qualsiasi aggiornamento eventualmente necessario delle condizioni minime di formazione, andrebbe istituito un adeguato meccanismo di consultazione con le pertinenti associazioni rappresentative europee e il comitato di cui all'articolo 54.

Motivazione

Il regime settoriale è stato coadiuvato finora dai comitati consultivi per l'istruzione e la formazione, i quali sono riusciti in maniera egregia a ottenere un consenso sull'aggiornamento dei curriculum, a conseguire accordi e a formulare raccomandazioni. Il contributo fornito da tali comitati dovrebbe essere preservato mediante un adeguato sistema di consultazione con i professionisti interessati.

Emendamento 8
Considerando 31 bis (nuovo)

(31 bis) La Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di istituire una banca dati che consenta agli Stati membri di scambiare informazioni su tutti gli operatori del settore sanitario che siano stati radiati in uno Stato membro.

Motivazione

Esiste la necessità di garantire un efficace scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, al fine di assicurare un'adeguata protezione della salute pubblica. Le autorità competenti dovrebbero quindi essere in grado di condividere informazioni, a titolo riservato, in merito agli operatori del settore sanitario che siano stati radiati. Una banca dati

a livello europeo regolarmente aggiornata potrebbe favorire questo scambio.

Emendamento 9

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) bis (nuova)

c bis) "operatore sociosanitario": dottore in medicina, medico specialista, infermiere, odontoiatra, ostetrica, farmacista, veterinario, infermiere veterinario e altre professioni regolamentate connesse alla medicina, nonché le professioni regolamentate di chiropratico, osteopata e assistente sociale.

Motivazione

La definizione relativa agli operatori del settore sanitario dovrebbe chiaramente comprendere il settore infermieristico e altre professioni connesse alla medicina, come quelle di fisioterapista, chiropratico e assistente sociale.

Emendamento 10

Articolo 4, paragrafo 2

2. Ai fini della presente direttiva, la professione che l'interessato eserciterà nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte ***sono simili.***

2. Ai fini della presente direttiva, la professione che l'interessato eserciterà nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte ***non sono sostanzialmente diverse.***

Motivazione

È necessario rendere più chiaro il testo che, per coerenza, dovrebbe essere collegato all'articolo 14, paragrafo 3.

Emendamento 11

Articolo 4, paragrafo 3

3. Se la professione per la quale l'interessato

3. Se la professione per la quale l'interessato

è qualificato nello Stato membro d'origine è l'attività autonoma di una professione che nello Stato membro ospitante ha una gamma di attività più ampia, e se tale differenza non può essere colmata con un provvedimento di compensazione ai sensi dell'articolo 14, con il riconoscimento delle qualifiche del richiedente quest'ultimo può accedere nello Stato membro ospitante solo a tale attività.

è qualificato nello Stato membro d'origine è l'attività autonoma di una professione che nello Stato membro ospitante ha una gamma di attività più ampia, e se tale differenza non può essere colmata con un provvedimento di compensazione ai sensi **rispettivamente** dell'articolo 14 **o dell'articolo 21 bis**, con il riconoscimento delle qualifiche del richiedente quest'ultimo può accedere nello Stato membro ospitante solo a tale attività.

Motivazione

L'emendamento è volto ad assicurare un adeguato riferimento incrociato al nuovo articolo di cui si propone l'inserimento.

Emendamento 12

Articolo 5, paragrafo 2, comma 1

2. Ai fini della presente direttiva, se il prestatore si sposta sul territorio dello Stato membro ospitante, si presume essere una "prestazione di servizi" l'esercizio in uno Stato membro di un'attività professionale per un periodo non superiore a sedici settimane all'anno da parte di un professionista stabilito in un altro Stato membro.

2. Ai fini della presente direttiva, **fatte salve le professioni del settore sociosanitario per le quali, onde tutelare la salute pubblica, si impongono condizioni specifiche in materia di prestazione dei servizi che sono definite all'articolo 6**, se il prestatore si sposta sul territorio dello Stato membro ospitante, si presume essere una "prestazione di servizi" l'esercizio in uno Stato membro di un'attività professionale per un periodo non superiore a sedici settimane all'anno da parte di un professionista stabilito in un altro Stato membro.

Motivazione

Il testo attuale, che permette a qualsiasi professionista di svolgere la propria attività per sedici settimane senza iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro in questione, rischia di compromettere gravemente la fiducia nell'erogazione dei servizi sanitari pubblici e va pertanto modificato onde offrire ai pazienti maggiori garanzie di sicurezza. Andrebbero prese in considerazione condizioni specifiche in materia di prestazione di servizi per i professionisti (definiti) che vengono a contatto con i pazienti. Nella definizione dovrebbero rientrare tutti gli infermieri, a prescindere dal settore sanitario in cui operano, nonché altre professioni connesse alla medicina che sono regolamentate in alcuni o tutti gli Stati membri (ad esempio fisioterapisti, osteopati, chiropratici).

Emendamento 13
Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 5, § 1, lo Stato membro ospitante dispensa i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro in particolare dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio e riguardanti:

- a) l'autorizzazione, l'iscrizione o l'affiliazione a un'organizzazione o a un organismo professionale;
- b) l'iscrizione a un ente di sicurezza sociale di diritto pubblico, per regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali.

Tuttavia, il prestatore di servizi informa in anticipo o, in caso d'urgenza, successivamente, l'ente di cui al primo capoverso, punto b), della sua prestazione di servizi.

Ai sensi dell'articolo 5, *paragrafo* 1, lo Stato membro ospitante dispensa i prestatori di servizi, ***ad eccezione degli operatori sociosanitari***, stabiliti in un altro Stato membro in particolare dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio e riguardanti:

- a) l'autorizzazione, l'iscrizione o l'affiliazione a un'organizzazione o a un organismo professionale;
- b) l'iscrizione a un ente di sicurezza sociale di diritto pubblico, per regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali.

Il prestatore di servizi che intenda intraprendere un'attività inerente nel settore sanitario o dei servizi sociali presta i propri servizi con gli stessi diritti ed obblighi di coloro i quali sono stabiliti nello Stato membro ospitante; in particolare, egli è soggetto al codice di condotta professionale o amministrativo applicabile in detto Stato membro.

A tal fine, e per consentire l'applicazione delle disposizioni relative alla condotta professionale in vigore nel loro territorio, gli Stati membri possono richiedere l'iscrizione automatica temporanea ovvero l'affiliazione pro forma a un'organizzazione o a un organismo professionale o, in alternativa, l'iscrizione, purché tale iscrizione o affiliazione non ritardi o in qualche modo complichino la prestazione di servizi o imponga costi aggiuntivi al prestatore di servizi.

Qualora l'attività professionale del prestatore di servizi sociosanitari sia regolamentata nello Stato membro ospitante e non lo sia in quello in cui è stabilito il prestatore di servizi, lo Stato

membro ospitante può esigere l'iscrizione a pieno titolo presso la propria autorità competente prima dell'avvio dell'attività professionale in questione.

Motivazione

Gli operatori sanitari e del settore dei servizi sociali devono essere tenuti all'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante, anche qualora forniscano un servizio in tale Stato ma non intendano stabilirvisi. Ciò dovrebbe consentire alle autorità competenti di verificare l'esistenza di eventuali procedure disciplinari e di tutelare i pazienti, permettendo a questi ultimi di presentare denuncia attraverso l'organo di regolamentazione del proprio Stato membro. È chiaramente illogico attendersi che i pazienti debbano sporgere denuncia attraverso il sistema giuridico e le autorità competenti di un altro Stato membro.

Alcune delle professioni rientranti nell'ambito del regime generale non sono regolamentate in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e in taluni casi il tipo di formazione e la portata del tirocinio svolto dagli operatori possono essere alquanto diversi da uno Stato membro all'altro. In tali circostanze, ove un organo di regolamentazione conceda l'iscrizione automatica temporanea al professionista straniero, non vi è la certezza che il soggetto in questione sia in possesso dello stesso tipo di qualifiche di un professionista dello Stato membro in cui l'attività è regolamentata. Ciò compromette l'integrità dei registri degli organi di regolamentazione e può mettere a repentaglio la salute dei cittadini.

Emendamento 14 Articolo 7

Se la prestazione è effettuata con spostamento del prestatore, questi ne informa in anticipo il punto di contatto dello Stato membro di stabilimento di cui all'articolo 53. In caso d'urgenza, il fornitore informa il punto di contatto di questo Stato membro appena possibile dopo la prestazione di servizi.

Se la prestazione è effettuata con spostamento del prestatore, questi ne informa in anticipo il punto di contatto dello Stato membro di stabilimento di cui all'articolo 53. In caso d'urgenza, ***ad eccezione degli operatori sociosanitari***, il fornitore informa il punto di contatto di questo Stato membro appena possibile dopo la prestazione di servizi.

Motivazione

Gli operatori del settore sociosanitario non dovrebbero essere autorizzati a fornire informazioni a posteriori in merito alla prestazione di servizi, in quanto ciò non garantisce alle autorità competenti e ai pazienti adeguate possibilità di verificare le qualifiche del prestatore.

Emendamento 15
Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis

Qualora l'accesso a una professione regolamentata o l'esercizio della stessa sia subordinato a talune condizioni nello Stato membro ospitante, il cittadino di un altro Stato membro che intenda prestare servizi deve ottemperare a dette condizioni.

Tuttavia, le misure nazionali suscettibili di ostacolare o rendere meno interessante l'esercizio della libera prestazione di servizi, libertà fondamentale garantita dal trattato, devono rispondere a quattro condizioni:

- essere applicate in modo non discriminatorio;*
- essere giustificate da ragioni imperative d'interesse generale;*
- essere atte a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito;*
- non andare al di là di quanto necessario per raggiungerlo.*

Motivazione

Il nuovo dispositivo in materia di libera prestazione di servizi di cui al Titolo II presenta gravi inconvenienti. Le disposizioni previste agli articoli 6, 7, 8 e 9, volte a far sì che lo Stato membro ospitante prenda atto della presenza sul suo territorio del "prestatore di servizi" e a consentire ai fruitori dei servizi di ottenere informazioni circa le qualifiche dei prestatori e le norme professionali loro applicabili nel paese di origine, non rispondono infatti al livello dei requisiti e dei controlli che si applicano oggi in tutti gli Stati membri per quanto riguarda l'esercizio della medicina e delle altre professioni mediche. I pazienti rischiano inoltre di trovarsi singolarmente privi di protezione qualora sorgano difficoltà in relazione a tali "prestazioni", poiché il professionista sanitario non è responsabile dinanzi alle autorità competenti dello Stato ospitante.

Emendamento 16
Articolo 8, comma 1

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante **possono chiedere** alle autorità

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante **chiedono** alle autorità competenti

competenti dello Stato membro di stabilimento una prova della nazionalità del prestatore di servizi e la prova che egli esercita legalmente l'attività in questione in tale Stato membro. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano queste informazioni ai sensi dell'articolo 52.

dello Stato membro di stabilimento una prova della nazionalità del prestatore di servizi e la prova che egli esercita legalmente l'attività in questione in tale Stato membro. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano queste informazioni ai sensi dell'articolo 52.

Motivazione

Le autorità competenti dovrebbero controllare le qualifiche dei potenziali prestatori di servizi per motivi di sicurezza della salute pubblica.

Emendamento 17

Articolo 9, alinea

Oltre alle altre informazioni previste dal diritto comunitario, gli Stati membri faranno sì che il prestatore fornisca **al destinatario del servizio** le seguenti informazioni:

Oltre alle altre informazioni previste dal diritto comunitario, gli Stati membri faranno sì che il prestatore fornisca **all'autorità competente dello Stato membro ospitante** le seguenti informazioni:

Motivazione

Le informazioni elencate nell'articolo sono inadeguate nel caso dei pazienti destinatari dei servizi di operatori del settore sanitario. È più probabile che i pazienti cerchino di ottenere tali informazioni presso le autorità competenti del loro Stato membro.

Emendamento 18

Articolo 9 bis (nuovo)

Articolo 9 bis

Per gli operatori del settore sanitario gli Stati membri possono esigere che le informazioni previste all'articolo 9 siano preventivamente trasmesse all'autorità competente.

Motivazione

Il nuovo dispositivo in materia di libera prestazione di servizi di cui al Titolo II presenta gravi inconvenienti. Le disposizioni previste agli articoli 6, 7, 8 e 9, volte a far sì che lo Stato membro ospitante prenda atto della presenza sul suo territorio del "prestatore di servizi" e a consentire ai fruitori dei servizi di ottenere informazioni circa le qualifiche dei prestatori e le norme professionali loro applicabili nel paese di origine, non rispondono infatti al livello dei requisiti e dei controlli che si applicano oggi in tutti gli Stati membri per quanto riguarda l'esercizio della medicina e delle altre professioni mediche. I pazienti rischiano inoltre di trovarsi singolarmente privi di protezione qualora sorgano difficoltà in relazione a tali "prestazioni", poiché il professionista sanitario non è responsabile dinanzi alle autorità competenti dello Stato ospitante.

Emendamento 19

Articolo 10

Il presente capitolo si applica a tutte le professioni non coperte dai capitoli II e III del presente titolo **e ai richiedenti che non soddisfano le condizioni previste da dette sezioni.**

Il presente capitolo si applica a tutte le professioni non coperte dai capitoli II e III del presente titolo.

Motivazione

L'ultima parte dell'articolo va soppressa poiché, altrimenti, si lascerebbe aperta alle persone non sufficientemente qualificate la possibilità di esercitare un'attività come professionisti. Il nuovo articolo 21 bis copre gli aspetti che la Commissione intendeva coprire con la seconda parte dell'articolo 10.

Emendamento 20

Articolo 11, paragrafo 1, alinea

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, vengono istituiti i seguenti cinque livelli di qualifica professionale:

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, vengono istituiti i seguenti cinque livelli di qualifica professionale, **che non si applicano ai certificati di maestro artigiano:**

Motivazione

In alcuni casi, vengono riunite in un'unica categoria qualifiche professionali di livello assai diverso tra loro. Per esempio, in base alla suddivisione proposta, i certificati tedeschi di

apprendistato e di maestro artigiano ("Gesellen- und Meisterbrief") e gli esami di specializzazione avanzata verrebbero inseriti solo nel livello 3, ma ciò non corrisponde affatto al valore di tali qualifiche in Germania. Pertanto, il sistema a cinque livelli non dovrebbe essere applicato ai certificati di maestro artigiano.

Emendamento 21
Articolo 14, paragrafo 2

2. Se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di cui al § 1, lascerà al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale. **Soppresso**

Se uno Stato membro ritiene che, per una determinata professione, sia necessario derogare alla scelta lasciata al migrante tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale di cui al primo comma, esso ne informa preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo adeguata giustificazione della deroga.

Se la Commissione, ricevute tutte le informazioni necessarie, ritiene che la deroga di cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto comunitario, essa chiede, entro 3 mesi, allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarla. In mancanza di una reazione della Commissione, scaduto il termine, la deroga può essere applicata.

Motivazione

Non risulta vi siano elementi a sostegno della tesi secondo cui il fatto di consentire al migrante di scegliere tra una prova attitudinale o un tirocinio d'adattamento offre sufficienti garanzie.

Emendamento 22
Articolo 15, paragrafo 1, comma 1

1. Le associazioni professionali **possono** comunicare alla Commissione le piattaforme comuni da esse istituite a livello europeo. Ai

1. Le associazioni professionali **o, per le professioni regolamentate, gli ordini professionali e analoghi organismi**

fini del presente articolo, per piattaforma comune si intende l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali che attestano un livello di competenza adeguato all'esercizio di una certa professione e in base ai quali tali associazioni accreditano le qualifiche acquisite negli Stati membri.

competenti devono comunicare alla Commissione le piattaforme comuni da esse istituite a livello europeo. Ai fini del presente articolo, per piattaforma comune si intende l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali che attestano un livello di competenza adeguato all'esercizio di una certa professione e in base ai quali tali associazioni, **ordini professionali e analoghi organismi competenti** accreditano le qualifiche acquisite negli Stati membri.

Motivazione

Attualmente, il riconoscimento delle qualifiche professionali e la qualità del servizio fornito sono di competenza degli ordini professionali e di organismi analoghi. È dunque a tali organismi che dovrebbe incombere la responsabilità delle piattaforme per il riconoscimento dei diplomi rilasciati nella Comunità. Merita ricordare che, in seguito alla sentenza Hoczman della Corte di giustizia delle Comunità europee (settembre 2000), gli Stati membri sono tenuti sin d'ora a pronunciarsi sulle domande individuali di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Emendamento 23

Articolo 20, paragrafo 5, comma 2

Le conoscenze e le competenze di cui all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1, possono essere modificate ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, § 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

soppresso

Motivazione

Le conoscenze e competenze indicate nell'allegato comprendono principi basilari relativi al profilo delle professioni sanitarie in questione. La loro modifica non costituirebbe semplicemente un adeguamento "al progresso scientifico e tecnico", bensì condizionerebbe la percezione che gli operatori hanno di sé e la fiducia che la società ripone in loro in virtù della loro formazione accurata e qualificata. Di conseguenza, una siffatta decisione di principio non dovrebbe essere presa in sede di comitatologia, bensì mediante la procedura formale di codecisione tra il Parlamento europeo e il Consiglio, come del resto è attualmente previsto dalle direttive settoriali in vigore. Per decisioni così importanti è necessario che gli organi legislativi competenti procedano a una discussione politica e a un esame globali.

Emendamento 24
Articolo 20, paragrafo 6

6. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le norme legislative, regolamentari e amministrative che esso approva in materia di rilascio di titoli di formazione nei campi coperti dal presente capitolo.

La Commissione ne dà adeguata comunicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare all'allegato V e ai punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4, 5.6.4 e 5.7.2.

6. Ogni Stato membro notifica alla Commissione *e agli altri Stati membri* le norme legislative, regolamentari e amministrative che esso approva in materia di rilascio di titoli di formazione nei campi coperti dal presente capitolo.

Alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la comunicazione, la Commissione ne dà adeguata comunicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare all'allegato V e ai punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4, 5.6.4 e 5.7.2.

Motivazione

Il presente emendamento e il successivo mirano a garantire che solo i diplomi, le lauree, i certificati o altri titoli di formazione che soddisfano le condizioni minime di formazione diano il diritto al riconoscimento automatico tra gli Stati membri.

Si tratta di disposizioni importanti anche in vista del processo di allargamento e del fatto che dovrà essere automaticamente riconosciuta una serie di nuovi diplomi, lauree e certificati o altri titoli di formazione.

Emendamento 25
Articolo 20, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Qualora uno Stato membro o la Commissione nutrano dubbi sul fatto che un diploma, una laurea, un certificato o altro titolo di formazione soddisfi le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 22, 23, 29, 32, 35, 36, 40 e 42, la Commissione deferisce la questione al comitato di cui all'articolo 54, entro tre mesi dalla comunicazione ai sensi

del paragrafo 6.

Il comitato esprime il proprio parere entro tre mesi.

Il diploma, la laurea, il certificato o altro titolo di formazione è pubblicato nei tre mesi successivi alla trasmissione del parere o alla scadenza del termine per la sua trasmissione, fatti salvi i tre casi seguenti:

- lo Stato membro che rilascia il titolo modifica la comunicazione trasmessa ai sensi del paragrafo 6;

oppure

- nel suo parere, il comitato afferma che il diploma, la laurea, il certificato o altro titolo di formazione non soddisfa le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 22, 23, 29, 32, 35, 36, 40 e 42;

oppure

- uno Stato membro o la Commissione applica gli articoli 226 o 227 del trattato in vista della presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Motivazione

Questo emendamento e il precedente mirano a garantire che solo i diplomi, le lauree, i certificati o altri titoli di formazione che soddisfano le condizioni minime di formazione diano il diritto al riconoscimento automatico tra gli Stati membri.

Si tratta di disposizioni importanti anche in vista del processo di allargamento e del fatto che dovrà essere automaticamente riconosciuta una serie di nuovi diplomi, lauree e certificati o altri titoli di formazione.

Emendamento 26
Articolo 21 bis (nuovo)

Articolo 21 bis

Provvedimenti di compensazione

1. Se le qualifiche del richiedente non soddisfano le condizioni per il

riconoscimento automatico stabilite nel presente capitolo e non trova applicazione l'articolo 21 sui diritti acquisiti, le autorità competenti dello Stato membro ospitante esaminano i diplomi, i certificati e gli altri titoli di formazione del richiedente nonché le conoscenze acquisite nel corso della sua esperienza professionale in uno Stato membro o in un paese terzo.

2. Lo Stato membro ospitante, tenuto debito conto del principio di sussidiarietà, può esigere dal richiedente provvedimenti di compensazione. Tali provvedimenti devono essere adeguati ed idonei a garantire che il richiedente abbia le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere la professione nello Stato membro ospitante.

3. Dopo il proficuo completamento dei provvedimenti di compensazione da parte del richiedente, lo Stato membro ospitante riconosce sul proprio territorio al titolo di formazione del richiedente lo stesso effetto del titolo di formazione da esso rilasciato, ai fini dell'accesso a un'attività professionale e dell'esercizio della stessa.

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per salvaguardare le garanzie fornite dal regime settoriale ed assicurare che lo Stato membro mantenga la possibilità di garantire che chi presta servizi sul suo territorio soddisfi i necessari criteri di qualità. Ciò appare particolarmente importante per gli operatori sanitari, in quanto la qualità dei loro servizi incide direttamente sulla salute pubblica. Come specificato nella motivazione dell'emendamento precedente, questo articolo intende coprire i casi in cui i titoli del richiedente non soddisfano le condizioni per il riconoscimento automatico e non trova applicazione la norma sui diritti acquisiti. L'articolo proposto riflette la giurisprudenza in materia.

Emendamento 27
Articolo 21 ter (nuovo)

Articolo 21 ter
Consultazione delle categorie professionali

Ogni qualvolta si applichi la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 2, la Commissione fa sì che si tenga conto delle opinioni del settore professionale interessato.

Motivazione

Si tratta di una disposizione necessaria onde garantire il pieno coinvolgimento delle professioni interessate nelle procedure di comitatologia previste dalla direttiva. Tale coinvolgimento è essenziale per consolidare la qualità della formazione e la protezione dei consumatori.

Emendamento 28

Articolo 23, paragrafo 4, comma 1

4. ***In via eccezionale***, gli Stati membri possono autorizzare la formazione specializzata a tempo parziale, a condizioni ammesse dalle competenti autorità nazionali, ***se, per giustificate circostanze individuali, non è possibile una formazione a tempo pieno***. Le competenti autorità fanno sì che durata totale e qualità della formazione a tempo parziale di specialisti non sia inferiore a quella della formazione a tempo pieno. Il livello non può essere compromesso né dal carattere di formazione a tempo parziale, né dall'esercizio di un'attività professionale remunerata a titolo privato.

4. ***Fatto salvo il principio della formazione a tempo pieno***, gli Stati membri possono autorizzare la formazione specializzata a tempo parziale, a condizioni ammesse dalle competenti autorità nazionali. Le competenti autorità fanno sì che durata totale e qualità della formazione a tempo parziale di specialisti non sia inferiore a quella della formazione a tempo pieno. Il livello non può essere compromesso né dal carattere di formazione a tempo parziale, né dall'esercizio di un'attività professionale remunerata a titolo privato.

Motivazione

La formazione a tempo parziale dovrebbe essere considerata come un'opzione alternativa e flessibile offerta ai medici e non dovrebbe quindi essere trattata in modo diverso dalla formazione a tempo pieno.

Emendamento 29

Articolo 31 bis (nuovo)

(31 bis) La Commissione valuta la possibilità di allestire una banca dati che

consentirebbe agli Stati membri di scambiare informazioni su tutti gli operatori sanitari che in uno Stato membro siano stati radiati o colpiti da restrizioni all'esercizio della professione.

Motivazione

Al fine di garantire la salute pubblica, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di scambiare, su basi confidenziali, informazioni sugli operatori sanitari che in uno Stato membro siano stati radiati o colpiti da restrizioni all'esercizio della professione.

Emendamento 30
Articolo 35, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli istituti di cui al paragrafo 1 sono regolarmente sottoposti a verifiche esterne per valutare se rispondono effettivamente ai requisiti di cui all'allegato V, punto 5.4.2. I risultati delle verifiche sono trasmessi al comitato di cui all'articolo 54.

Motivazione

La professione veterinaria ha sviluppato, sotto gli auspici del comitato consultivo per la formazione veterinaria (CCFV) un sistema di verifica delle facoltà di veterinaria unico nel suo genere. La maggior parte delle 50 facoltà di veterinaria presenti nell'Unione europea sono già state controllate almeno una volta negli ultimi dieci anni. I controlli sono effettuati sulla base di norme concordate dal CCFV. Essi forniscono informazioni utili sulla qualità della formazione e sul rispetto, da parte della facoltà controllata, degli standard europei concordati.

Le relazioni di verifica dovrebbero essere trasmesse agli esperti del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, competente per la formazione veterinaria, di modo che, se necessario, il comitato possa decidere quali azioni intraprendere in conformità dell'articolo 56 della proposta della Commissione.

Emendamento 31
Articolo 41, paragrafo 2

2. Gli Stati membri fanno sì che i possessori di un titolo di formazione in farmacia, rilasciato da un istituto universitario o da un

2. Gli Stati membri fanno sì che i possessori di un titolo di formazione in farmacia, rilasciato da un istituto universitario o da un

istituto di livello equivalente, che soddisfi le condizioni dell'articolo 40 siano autorizzati ad accedere e a esercitare almeno le attività **di cui all'allegato V, punto 5.6.3**, con l'eventuale riserva di un'esperienza professionale complementare.

istituto di livello equivalente, che soddisfi le condizioni dell'articolo 40 siano autorizzati ad accedere e a esercitare almeno le attività **sottoelencate**, con l'eventuale riserva di un'esperienza professionale complementare, **in particolare le seguenti:**

preparazione della forma farmaceutica dei medicinali; fabbricazione e controllo dei medicinali; controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali; immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso; preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico; preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali; diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.

Motivazione

Nella proposta della Commissione le attività di farmacista ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, sono elencate nell'allegato V, punto 5.6.3. Nella direttiva originaria 85/432, relativa ai diplomi in farmacia, queste attività sono elencate nel dispositivo della direttiva in quanto sono un aspetto essenziale della professione. Inoltre, mentre il punto 5.6.1. ("Conoscenze e competenze"), il punto 5.6.2. ("Programma di studi per i farmacisti") e il punto 5.6.4. ("Titoli di formazione di farmacista") dell'allegato V possono essere modificati secondo la procedura di comitatologia, il punto 5.6.3 ("Attività di farmacista") può essere modificato solo con la procedura di codecisione. Per aumentare la chiarezza e garantire la coerenza con l'approccio seguito per le altre professioni, le attività di farmacista dovrebbero essere integrate nel corpo della direttiva.

Emendamento 32

Articolo 41, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli Stati membri restano responsabili della concessione delle pertinenti autorizzazioni per l'apertura di farmacie. In particolare, non sono tenuti a dare effetto ai titoli di formazione di cui al paragrafo 1 per la creazione di nuove farmacie aperte al pubblico. Per l'applicazione della presente direttiva sono altresì considerate come tali le farmacie

aperte da meno di tre anni.

Motivazione

Il nuovo paragrafo 4 bis aggiunto all'articolo 41 riprende il testo della direttiva 85/433/CEE, che consente agli Stati membri di non dare effetto ai titoli di formazione di altri Stati membri per l'apertura di nuove farmacie. Il ragionamento a monte della deroga al riconoscimento automatico dei diplomi è valido oggi come lo era nel 1985. Taluni Stati membri limitano il numero delle nuove farmacie che possono essere create, mentre altri non lo fanno. Ciò potrebbe indurre i farmacisti dei paesi che applicano la restrizione a trasferirsi in paesi che non l'applicano per aprire nuove farmacie. Poiché l'accessibilità ai servizi farmaceutici è disciplinata a livello di Stati membri, appare necessario mantenere questa deroga per assicurare che tali servizi siano disciplinati in modo equo in tutti gli Stati membri.

Emendamento 33

Articolo 42, paragrafo 1, comma 1

1. La formazione d'architetto comprende almeno **4 anni** di studi a tempo pieno oppure 6 anni di studi, di cui almeno **3** a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione sarà sancita dal superamento di un esame di livello universitario.

1. La formazione d'architetto comprende almeno **5 anni** di studi a tempo pieno oppure 6 anni di studi, di cui almeno **4 devono essere** a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione sarà sancita dal superamento di un esame di livello universitario.

Motivazione

L'emendamento proposto vuole riflettere in modo più accurato la situazione attuale per quanto riguarda la durata degli studi negli Stati membri. Esso fissa inoltre un requisito più appropriato circa la durata degli studi, che tiene conto delle raccomandazioni del comitato consultivo istituito dalla direttiva sugli architetti.

Emendamento 34

Articolo 49, paragrafo 2

2. Gli Stati membri fanno sì che i beneficiari acquisiscano eventualmente le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale nello Stato membro ospitante.

2. Gli Stati membri fanno sì che i beneficiari acquisiscano eventualmente le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale nello Stato membro ospitante **prima che siano autorizzati a esercitare la professione in detto Stato membro.**

Motivazione

Emendamento inteso a conferire al testo maggiore chiarezza.

Emendamento 35

Articolo 51

Fatti salvi gli articoli 5, § 1, e 6, primo comma, punto b), gli Stati membri che, alle persone che hanno acquisito le qualifiche professionali sul loro territorio, chiedono un tirocinio preparatorio e/o un periodo d'esperienza professionale per essere convenzionati con una assicurazione contro le malattie, dispensano da quest'obbligo i titolari di qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro.

Fatti salvi gli articoli 5, *paragrafo* 1, e 6, primo comma, punto b), gli Stati membri che, alle persone che hanno acquisito le qualifiche professionali sul loro territorio, chiedono un tirocinio preparatorio e/o un periodo d'esperienza professionale per essere convenzionati con una assicurazione contro le malattie, dispensano da quest'obbligo i titolari di qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro ***per quanto riguarda l'esercizio delle attività professionali elencate nella presente direttiva o nei suoi allegati.***

Motivazione

Taluni Stati membri consentono la prestazione di servizi complementari a carico di fondi di assicurazione contro le malattie, ad esempio cure farmaceutiche per pazienti che soffrono di malattie croniche. Siffatti servizi non rientrano fra le normali attività professionali, ma richiedono conoscenze e capacità specifiche. Il presente emendamento specifica che l'obbligo per gli Stati membri di dispensare dai requisiti in questione si riferisce solamente alle normali attività professionali, in contrapposizione a servizi specifici complementari.

Emendamento 36

Articolo 54, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il comitato consulta regolarmente un altro comitato specialistico consultivo costituito di rappresentanti delle associazioni professionali del settore sanitario. Le associazioni da consultare devono essere rappresentative dell'intera categoria professionale interessata e sono

elencate in un apposito allegato.

Motivazione

Occorre garantire che i rappresentanti delle professioni sanitarie, in parte designati sulla base di norme di diritto pubblico, siano consultati dalle rispettive federazioni europee. Deve essere quindi stabilito quali sono le associazioni selezionate.

Emendamento 37
Articolo 56, comma 2

Eventualmente, la Commissione decide, ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, § 2, di permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all'applicazione della norma in questione.

Eventualmente, la Commissione decide, ai sensi della procedura di cui all'articolo 54, **paragrafo 2 e di concerto con la professione interessata**, di permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all'applicazione della norma in questione.

Motivazione

Emendamento inteso a garantire la piena consultazione delle categorie professionali interessate, come previsto dal nuovo articolo 21 ter di cui si propone l'inserimento, in cui vengano prese in considerazione questioni fondamentali.

Emendamento 38
Articolo 56, comma 2 bis (nuovo)

La deroga può includere il diritto dello Stato membro ospitante di richiedere a un candidato di sottoporsi a provvedimenti di compensazione, intesi a garantire che egli abbia le conoscenze e le capacità necessarie per esercitare la professione nello Stato membro ospitante.

Motivazione

Sono molti i professionisti che operano nel settore della sanità pubblica e della salute e del benessere degli animali. Un veterinario che opera in uno Stato membro può essere chiamato a certificare che animali vivi o prodotti di origine animale sono idonei al trasporto e all'esportazione e così facendo potrebbe, per mancanza di conoscenza e esperienza, facilitare la diffusione di malattie che potrebbero a loro volta interessare sia gli animali sia gli esseri

umani, tramite la catena alimentare o le zoonosi.

La direttiva stabilisce gli standard in materia di formazione professionale e richiede che qualsiasi professionista che voglia esercitare in un altro Stato membro debba produrre titoli di formazione ottenuti in conformità di detti standard. Tuttavia, non vi è alcun meccanismo formale per controllare gli standard o per garantire che le qualifiche elencate nella direttiva siano sempre all'altezza degli standard stessi.

La direttiva pone dunque esageratamente l'accento sulla libera circolazione, a scapito della tutela dei consumatori.

Se si vuole mantenere il principio del riconoscimento automatico, gli Stati membri devono poter eventualmente imporre anche provvedimenti di compensazione, ad esempio se una facoltà di veterinaria valutata nell'ambito del sistema di controllo europeo della formazione dei veterinari non risulta in linea con gli standard europei fissati per la formazione veterinaria.